



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

112^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 10 dicembre 2008

Presidenza del presidente Schifani,
indi del vice presidente Nania
e della vice presidente Bonino

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-79
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	81-375
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	377-414

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		RANUCCI (PD)	Pag. 22
		MUSI (PD)	23
		BARBOLINI (PD)	23
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		LANNUTTI (IdV)	25, 27
		TORRI (LNP)	27
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	STRADIOTTO (PD)	27
		PETERLINI (UDC-SVP-Aut)	28
		BAIO (PD)	31
		PISTORIO (Misto-MPA)	32
COMMEMORAZIONE DEL SENATORE LUIGI SCOTTI		VIMERCATI (PD)	32
PRESIDENTE	1, 2, 3 e <i>passim</i>	D'ALÌ (PdL)	33
PINZGER (UDC-SVP-Aut)	2	SBARBATI (PD)	34
LANNUTTI (IdV)	3	MOLINARI (PD)	36
LEONI (LNP)	3	SANGALLI (PD)	37
* MAZZUCONI (PD)	4	* MAZZUCONI (PD)	37
POSSA (PdL)	5, 6	DONAGGIO (PD)	39
		CASSON (PD)	40
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA		ARMATO (PD)	40
Lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Senato in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo	8	TOMASELLI (PD)	41
		GARRAFFA (PD)	42
SULLA PRESENTAZIONE DI UNA MOZIONE SULLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI IN BIRMANIA		BIONDELLI (PD)	43
SOLIANI (PD)	9	DEL VECCHIO (PD)	43
		ADAMO (PD)	44
DISEGNI DI LEGGE		GHEDINI (PD)	44
Seguito della discussione:		LUMIA (PD)	45
(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):		GRANAIOLA (PD)	46
PRESIDENTE	10, 11, 12 e <i>passim</i>	BASTICO (PD)	47
MORANDO (PD)	10	LUSI (PD)	47
INCOSTANTE (PD)	11, 13, 14 e <i>passim</i>	GIARETTA (PD)	49
PEGORER (PD)	12	DI GIOVAN PAOLO (PD)	49
ANDRIA (PD)	20	DELLA MONICA (PD)	50
ANTEZZA (PD)	20	PINOTTI (PD)	50
DE CASTRO (PD)	21	FIORONI (PD)	51
MONGIELLO (PD)	21	MARINO Ignazio (PD)	51
		BUBBICO (PD)	53
		BOLDI (LNP)	53
		BORNACIN (PdL)	54
		ADERENTI (LNP)	55
		BERTUZZI (PD)	56
		BONFRISCO (PdL)	56, 57, 58
		PICHETTO FRATIN (PdL), relatore	58
		VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	58
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	11, 13, 14 e <i>passim</i>
		Verifiche del numero legale	12

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

SALUTO AD UN GRUPPO DI GIOVANI ARGENTINI

PRESIDENTEPag. 60

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209:**

PRESIDENTE 60, 61, 62 e *passim*
 INCOSTANTE (PD) 60, 62, 63 e *passim*
 CUFFARO (UDC-SVP-Aut) 61, 73, 74
 CINTOLA (UDC-SVP-Aut) 62, 68, 69 e *passim*
 PARDI (IdV) 64
 PETERLINI (UDC-SVP-Aut) 65
 STIFFONI (LNP) 72
 GIAI (UDC-SVP-Aut) 75
 TORRI (LNP) 76
 VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 76

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .60, 61, 62 e *passim***PER COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLA PRESENZA DI DIOSSINA NELLE CARNI IMPORTATE DALL'IRLANDA**

PRESIDENTE76, 77
 DI NARDO (IdV) 76

SULLA SOSPENSIONE DEI BENEFICI PREVIDENZIALI A LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

PRESIDENTE 77
 PINOTTI (PD) 77

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTEPag. 78
 LUSI (PD) 78

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2008 79**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 1209:**

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 81
 Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno. 106
 Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 344

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** . 377**CONGEDI E MISSIONI** 400**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione 400

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 78
 Mozioni 400
 Interpellanze 406
 Interrogazioni 407

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,37.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Commemorazione del senatore Luigi Scotti

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). A nome del Senato rivolge espressioni di cordoglio ai familiari, agli elettori del collegio e al Gruppo del Popolo della Libertà per l'improvvisa scomparsa del senatore Luigi Scotti, tratteggiandone la figura professionale, politica e parlamentare. Nell'ambito della sua attività in Senato, Luigi Scotti ha dimostrato grande dedizione al lavoro e rispetto per l'istituzione, concentrando il suo impegno sulle tematiche ambientali, in particolare in materia di gestione rifiuti, dove ha messo a disposizione le sue competenze professionali. Oltre che per le qualità politiche si è distinto per le qualità umane di disponibilità e attenzione agli altri che lo hanno fatto apprezzare dai colleghi di tutte le parti politiche. Invita l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (*Generali applausi*).

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Ricorda le doti umane del senatore Luigi Scotti, in particolare la disponibilità all'ascolto e alla comprensione delle opinioni di tutti i senatori, nonché l'attenzione manifestata alle problematiche della società civile. (*Generali applausi*).

LANNUTTI (*IdV*). Sottolinea l'assiduità con cui il senatore Luigi Scotti ha svolto la sua attività di parlamentare nonché le doti di umanità e l'attenzione alle tematiche ambientali ed esprime, a nome del Gruppo Italia dei Valori, sentimenti di partecipato cordoglio alla famiglia. (*Generali applausi*).

LEONI (*LNP*). Il comune impegno parlamentare in Commissione ambiente è stata l'occasione per rafforzare i sentimenti di amicizia e solidarietà che lo univano al senatore Luigi Scotti in nome delle comuni radici ambrosiane e per apprezzarne la formazione umanistica e le qualità professionali. (*Generali applausi*).

MAZZUCONI (*PD*). A nome del Partito Democratico, ricorda Luigi Scotti sottolineandone le peculiari doti umane che si esplicavano nel dialogo con i senatori di tutti gli schieramenti, la profonda cultura che univa armoniosamente la formazione tecnica e le radici classiche, con una particolare passione dedicata alla lingua latina, la sua attività politica svolta con dedizione e attenzione ai problemi dei cittadini. (*Generali applausi*).

POSSA (*PdL*). Ripercorre i tratti peculiari della vita di Luigi Scotti fino all'ingresso in politica nel 1996, allorché contribuì alla formazione del partito di Forza Italia, e all'elezione al Senato nel 2001. La sua attività parlamentare, confermata anche nelle ultime due legislature, è stata caratterizzata dall'assiduità della presenza e dall'impegno profuso, anche in virtù della sua preparazione professionale, nelle tematiche ambientali, con particolare riguardo al ciclo dei rifiuti. Significative sono altresì le doti umane di disponibilità, lealtà e alto senso del dovere che ha profuso nello svolgimento della sua attività parlamentare. (*Generali applausi. Congratulazioni*).

**Lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Senato
in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo**

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera inviatagli dal Capo dello Stato sulla ricorrenza del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. (*v. Resoconto stenografico*). (*Generali applausi*).

Sulla presentazione di una mozione sulla violazione dei diritti umani in Birmania

SOLIANI (*PD*). Comunica all'Assemblea che è stata presentata dal gruppo interparlamentare «Amici della Birmania» una mozione che richiama l'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica sulla violazione dei diritti umani in Birmania, che auspica sia discussa al più presto. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut e PdL*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 1 ed ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

MORANDO (*PD*). Annunciando il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1-*bis* (testo corretto), sottolinea la diversità tra l'impostazione di politica economica sottesa alle scelte del Governo, fondamentalmente restrittiva, e quella del Partito Democratico, espansiva ma responsabile. Il Governo intende rinviare la risoluzione di alcun delle questioni sollevate dall'emendamento 1.0.1-*bis* al momento della discussione del decreto-legge n. 185 del 2008, ma in quella sede prevede interventi quantitativamente più contenuti e quindi certamente meno efficaci di quelli che potrebbero essere approntati avendo a disposizione le risorse liberate dall'aumento di un punto del rapporto tra debito e PIL. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza del vice presidente NANIA

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.0.1-*bis* (testo corretto) e gli emendamenti da 1.0.3 a 1.0.10. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.0.2.*

PERDUCA (*PD*). Segnala alla Presidenza l'espressione di voto di senatori della maggioranza non presenti ai propri posti.

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.0.11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno, ricordando che sugli emendamenti 2.3002, 2.3003, 2.3004, 2.3, 2.6, 2.27, 2.28, 2.49, 2.112, 2.137, 2.182, 2.183, 2.188, 2.189, 2.227 e 2.546 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ANDRIA (*PD*). Illustra l'emendamento 2.1, concernente l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale (incentivi assicurativi) a sostegno del settore dell'agricoltura, al fine di consentire ai produttori di stipulare polizze collettive contro i rischi derivanti da calamità naturali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ANTEZZA (*PD*). Per lo sviluppo del settore agricolo è necessario disporre interventi concreti relativi in particolare al risparmio idrico e ad una corretta gestione delle acque. L'emendamento 2.2 prevede pertanto lo stanziamento di 100 milioni di euro per ciascun anno per il rilancio degli investimenti previsti dal Piano irriguo nazionale. Chiede infine il rispetto degli impegni assunti dal Governo in sede di sindacato ispettivo in merito al riconoscimento della crisi idrica in Basilicata. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DE CASTRO (*PD*). A parziale compensazione dei tagli sulle risorse del Ministero delle politiche agricole, l'emendamento 2.4 proroga per tre anni le agevolazioni previdenziali, già previste nei due esercizi precedenti, per le aree svantaggiate. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MONGIELLO (*PD*). La finalità dell'emendamento 2.6 è di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile. (*Applausi dal Gruppo PD*).

RANUCCI (*PD*). Sottolineando il ruolo essenziale delle infrastrutture nel rilancio economico del Paese, ribadisce l'opportunità di concentrare gli investimenti nelle reti transeuropee di trasporto, destinando risorse adeguate al Centro-Nord. Si sofferma in particolare sull'emendamento 2.187 che prevede uno stanziamento per il completamento della Pedemontana di Formia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MUSI (*PD*). Illustra gli emendamenti 2.8 e 2.15, che rispondono a criteri di equità. Il primo elimina la tassazione imposta sui sussidi corrisposti a lavoratori vittime di usura o estorsione; il secondo rivaluta il reddito al di sotto del quale un familiare è considerato a carico, elevandolo a 4.000 euro annui.

BARBOLINI (*PD*). Gli emendamenti 2.14, 2.16 e 2.450 rispondono alla necessità di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Essi prevedono la rivalutazione della soglia di reddito al di sotto della quale un familiare è considerato a carico; l'aumento della detraibilità dei mutui per l'acquisto della prima casa; l'istituzione di un fondo sociale *ad hoc*, che sostituisce lo strumento macchinoso e limitato della *social card*. Della manovra finanziaria alternativa proposta dal PD fanno parte, inoltre, gli emendamenti che prevedono semplificazioni fiscali per i lavoratori autonomi e le proposte che modificano il Patto di stabilità interno per liberare risorse a vantaggio di opere immediatamente cantierabili. Un altro tema importante è l'uso dello strumento fiscale per favorire l'emersione del gettito e l'occupazione: la proposta di sgravi fiscali per le ristrutturazioni edilizie consente di rendere più trasparente un settore in cui la crisi economica ha ripercussioni immediate sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LANNUTTI (*IdV*). L'emendamento 2.17 estende ai cittadini italiani residenti all'estero le detrazioni per carichi di famiglia. L'emendamento 2.98 rifinanzia il Fondo per le non autosufficienze. L'emendamento 2.201 riduce l'imposta di registro sulla compravendita di immobili; l'emendamento 2.202 rende equa al normativa sulla detrazione dall'IRPEF per interventi di restauro o ristrutturazione di immobili; l'emendamento 2.240 incrementa la pensione per non vedenti; l'emendamento 2.219 prevede un credito di imposta per le auto di servizio pubblico a parziale compensazione degli aumenti dei prezzi di carburanti. Gli emendamenti 2.249, 2.252, 2.279, 2.283 e 2.289 riguardano i contratti e le retribuzioni del pubblico impiego. L'emendamento 2.253 aumenta lo stanziamento per le Forze di polizia. L'emendamento 2.454 aumenta il fondo per l'occupazione. L'emendamento 2.526 riguarda la restituzione del drenaggio fiscale. L'emendamento 2.0.8 incrementa il fondo per interventi straordinari nell'edilizia scolastica. Altri emendamenti riguardano la riduzione dei costi della politica, l'edilizia penitenziaria e lo sviluppo della mobilità locale.

TORRI (*LNP*). E' disponibile a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 2.47 che esclude dalle limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi dei mutui le aziende che effettuano la stagionatura prolungata di prodotti tipici, che hanno un lungo ciclo di produzione.

STRADIOTTO (*PD*). Illustra gli emendamenti 2.366, 2.370, 2.0.23 e 2.0.24 che modificano il patto di stabilità interno e prevedono la compartecipazione dei Comuni al gettito Irpef. La finalità è aiutare gli enti locali

che attraversano una fase difficile a causa della mancata compensazione del minor gettito ICI, del taglio dei trasferimenti e della contrazione di entrate proprie derivanti da oneri di urbanizzazione. Gli emendamenti 2.488 e 2.489 mirano a introdurre in via sperimentale l'imposta cedolare secca.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Gli emendamenti che il Gruppo ha presentato all'articolo 2 riguardano principalmente il tema del sostegno alle famiglie e dell'alleggerimento burocratico per le piccole e medie imprese. L'emendamento 2.73 prevede una riduzione dell'IVA sui prodotti destinati all'infanzia; l'emendamento 2.76 innalza la soglia del reddito al di sotto della quale un familiare risulta a carico; l'emendamento 2.83 prevede la possibilità di detrarre le spese per l'acquisto di libri di testo. L'emendamento 2.84 prevede che la possibilità di detrarre le spese di locazione per motivi di studio valga anche per gli alloggi all'estero. L'emendamento 2.101 prevede un assegno di duemila euro per ogni figlio nato o adottato nel 2008. L'emendamento 2.114 riguarda la regolamentazione delle costruzioni rurali. Altri emendamenti riguardano l'unificazione dei contributi per la previdenza complementare, l'allungamento del termine per la comunicazione di nuove assunzioni e l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

BAIO (*PD*). Gli emendamenti 2.72 e 2.87 stanziavano risorse aggiuntive per ampliare e migliorare il sistema degli asili nido. Osserva in proposito che l'Italia è in grave ritardo rispetto ai principali Paesi europei e che lo stanziamento di risorse a favore degli asili nido rappresenta una scelta di carattere non solo culturale, ma anche e soprattutto economico, in quanto si tratta di una forma di sostegno alla famiglia e all'occupazione femminile, che consentirebbe all'Italia di allinearsi ai parametri europei fissati con gli obiettivi di Lisbona. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Gai*).

PISTORIO (*Misto-MPA*). Chiede alla Presidenza di rivedere la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 2.132, 2.133 e 2.142 e di ammettere tali proposte all'esame dell'Aula. Esse infatti hanno ad oggetto il completamento di interventi di ricostruzione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968. Poiché l'articolo 2, comma 9, del disegno di legge finanziaria in esame riguarda esattamente questo argomento, i suddetti emendamenti risultano perfettamente ammissibili per quanto attiene alla loro materia.

PRESIDENTE. La Presidenza prenderà in esame la richiesta avanzata dal senatore Pistorio.

VIMERCATI (*PD*). Gli emendamenti 2.111 e 2.186 stanziavano risorse per il completamento di alcune opere infrastrutturali nella Regione Lombardia. Auspica su tali proposte il voto favorevole della maggioranza, che

più volte si è espressa a favore della realizzazione delle suddette opere. (*Applausi della senatrice Bassoli*).

D'ALÌ (*PdL*). L'emendamento 2.350 risponde all'esigenza della messa in sicurezza degli istituti scolastici, recentemente portata all'attenzione da tragici fatti di cronaca, e prevede che tali interventi possano essere realizzati direttamente dagli enti locali con le risorse a loro disposizione, in deroga al Patto di stabilità interno. L'emendamento 2.399 è volto a consentire ai Comuni che stanno procedendo alla ricostruzione dopo il terremoto del Belice di poter provvedere all'assegnazione di alcuni fondi che sono stati già stanziati e sono giacenti presso le proprie casse. Gli emendamenti 2.6120 e 2.6121, infine, riprendono un'osservazione emersa all'unanimità in 13ª Commissione e riportata nei rapporti espressi dalla medesima Commissione sui documenti di bilancio; essi prevedono lo spostamento, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, di risorse destinate alla tutela ambientale ed impropriamente appostate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. (*Applausi del senatore Alicata*).

SBARBATI (*PD*). L'emendamento 2.148 prevede che dal 1° gennaio 2009 a tutti i Comuni sul cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL o di impianti per la produzione di energia elettrica sia assegnata una somma pari all'1 per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti, da destinare a finalità di gestione del territorio. L'emendamento 2.153 dispone invece che sia data sollecita attuazione ad una norma contenuta nella finanziaria per il 2001 (ancora in gran parte inattuata, con l'eccezione della sola Sicilia), in cui si prevedeva una compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientali da parte dei suddetti Comuni. L'emendamento 2.152, infine, prevede uno stanziamento a favore dei Comuni frontalieri sedi di porto nei quali si verificano sbarchi di minori extracomunitari non accompagnati dai genitori; tali fondi sono destinati all'attuazione di misure di assistenza, accoglienza ed integrazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza della vice presidente BONINO

MOLINARI (*PD*). Illustra l'emendamento 2.401, volto ad inserire, nell'elenco degli enti non soggetti all'imposta di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, anche gli enti pubblici a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai Comuni per lo svolgimento di funzioni dei medesimi ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 della Provincia autonoma di Trento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SANGALLI (*PD*). L'emendamento 2.151 prevede la possibilità di superare il limite di 250.000 euro della quota di credito di imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte di coloro che abbiano effettuato investimenti per aumentare l'efficienza energetica all'interno delle proprie aziende. L'emendamento 2.513 prevede uno stanziamento di fondi a sostegno delle imprese che decidono di superare la dimensione familiare per sviluppare una dimensione manageriale. Sottolinea l'importanza delle tematiche affrontate e la coerenza delle proposte avanzate con la legge di bilancio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MAZZUCONI (*PD*). Gli emendamenti 2.167 e 2.168 prorogano ed estendono la concessione di incentivi pubblici per l'acquisto di elettrodomestici a basso consumo energetico. L'emendamento 2.257 prevede uno stanziamento di risorse per consentire la stipula dei contratti di servizio tra lo Stato, le Regioni e Trentino-Alto Adige: vanno ricordate, in proposito, le condizioni di estremo disagio in cui viaggiano i pendolari italiani e l'opportunità di incentivare tale tipo di trasporto ai fini della sostenibilità ambientale. Gli emendamenti 2.258 e 2.112, infine, riguardano rispettivamente il rinnovo del contratto collettivo del trasporto pubblico locale e la valorizzazione della mobilità ciclopedonale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DONAGGIO (*PD*). Illustra l'emendamento 2.185, che prevede lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto. Sottolinea in proposito l'estrema rilevanza di tale infrastruttura al fine di garantire un adeguato livello di integrazione territoriale e stigmatizza l'inopportuna soppressione di questo investimento da parte del Governo in carica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASSON (*PD*). Illustra gli emendamenti 2.200, 2.333, 2.334 e 2.335, che riguardano l'istituzione e l'implementazione del Fondo per gli ex esposti ad amianto, la bonifica di siti ed immobili inquinati da tale materiale e la sorveglianza sanitaria di coloro che hanno risentito degli effetti negativi dell'esposizione all'amianto. Ricorda che già con la legge finanziaria per il 2008 era stato istituito un Fondo per gli ex esposti all'amianto, ancora bloccato a causa della mancata emanazione del regolamento attuativo, e sottolinea l'importanza di un intervento pubblico a sostegno delle vittime dell'amianto. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ARMATO (*PD*). Gli emendamenti 2.390 e 2.393, già presentati in 5ª Commissione e frettolosamente respinti, intendono correggere una norma della finanziaria che fa rientrare nel computo dei risultati del Patto di stabilità interno anche le spese in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Unione europea; si vuole in tal modo consentire alle Regioni di portare a termine i programmi comunitari. Appare peraltro contraddittorio l'atteggiamento del Governo, che da un lato, con le misure anticrisi, si propone di stimolare gli investimenti e dall'altro, con la norma richiamata,

vanifica la possibilità di utilizzare finanziamenti già disponibili. (*Applausi dal Gruppo PD*).

TOMASELLI (PD). Gli emendamenti 2.225 e 2.226 intendono riattivare l'importante strumento del credito d'imposta, affievolito dalle scelte del Governo in carica. Si tratta di uno strumento fortemente apprezzato in passato per la sua rapidità ed efficacia, soprattutto a sostegno degli investimenti nel Mezzogiorno; oggi esso viene messo in discussione dall'eliminazione dell'automatismo nella concessione del beneficio e da una forte decurtazione delle risorse disponibili. Sarebbe grave se alla base delle scelte del Governo vi fosse non solo la condivisibile necessità di monitorare l'impiego delle risorse pubbliche, ma anche la volontà di deviare le risorse per sostenere l'adozione di misure rivelatesi inefficaci ed errate, come è avvenuto con i fondi del FAS.

GARRAFFA (PD). Con l'emendamento 2.227 si propone di ripristinare le somme destinate dal precedente Governo al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura. Tali stanziamenti consentono non solo di dare risposte concrete alle vittime dell'usura e del *racket*, ma anche di sostenere finanziariamente gli imprenditori che non si rassegnano a subire questi gravami economici. Auspica che il Governo, dopo gli annunci circa la volontà di proseguire la lotta al *racket* e all'usura, voglia passare ai fatti stanziando risorse adeguate. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

BIONDELLI (PD). Gli emendamenti presentati insieme con il senatore Nerozzi pongono l'accento su problematiche inerenti la contrattazione. In particolare, l'emendamento 2.302 propone la soppressione delle norme del decreto-legge n. 112 in materia di trattamento economico accessorio per i dipendenti della pubblica amministrazione, stante il loro carattere penalizzante nei confronti di una categoria di lavoratori che, invece, necessita di essere valorizzata. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DEL VECCHIO (PD). L'emendamento 2.254 intende dare un segno tangibile alle Forze armate e di polizia proponendo l'aumento dell'indennità ad essi riservata per la specificità delle funzioni svolte. Tale indennità è infatti ora quantificabile in una cifra irrisoria, che appare contraddittoria rispetto all'attenzione che, almeno a parole, il Governo e la maggioranza riserva a tale settore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ADAMO (PD). Ritenendo che la scuola e la sicurezza siano i settori più colpiti dalla manovra d'estate, si propone con l'emendamento 2.255 di aumentare le risorse per le Forze armate e i Corpi di polizia destinando parte delle risorse alla valorizzazione della specificità delle funzioni svolte. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GHEDINI (PD). L'emendamento 2.268 intende ripristinare le risorse soppresse dal decreto-legge n. 112 ai settori della scuola, in particolare per

i servizi di pulizia e di custodia, e delle caserme, per i servizi di pulizia e ristorazione, in modo da garantire quanto meno la prosecuzione degli appalti in corso e, conseguentemente, la continuità di lavoro per le imprese e i loro dipendenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUMIA (*PD*). Con riguardo alle risorse FAS il Partito Democratico propone una riqualificazione dei relativi stanziamenti anziché meri tagli, come invece ha previsto il Governo. In particolare, l'emendamento 2.428 propone di utilizzare i fondi FAS che non sono stati utilizzati dalle amministrazioni centrali per obiettivi e investimenti in opere utili per il Paese, previa intesa con le Regioni interessate. Altri emendamenti si soffermano su questioni inerenti la Regione Sicilia, in particolare sulla necessità di ridurre le accise sui prodotti petroliferi nella misura del 30 per cento in considerazione dell'attività di trasformazione e raffinazione svolta sul territorio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GRANAIOLO (*PD*). Illustra l'emendamento 2.337, che propone la soppressione del comma 40 che riduce gli stanziamenti destinati ai piccoli Comuni nei quali risieda un numero elevato di ultrasessantacinquenni e li storna a favore dei piccoli Comuni che possano vantare un numero elevato di bambini sotto i cinque anni. Si tratta di una norma inaccettabile e ingiustificata, in particolare in considerazione dell'andamento demografico che, come segnalato anche dall'Unione europea, dovrebbe favorire politiche di sostegno alla popolazione anziana. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BASTICO (*PD*). Gli emendamenti relativi al Patto di stabilità per gli enti locali propongono, in sintonia con il carattere espansivo della manovra proposta dal Partito Democratico, un allentamento vincoli per consentire che le risorse non provenienti da prelievo fiscale siano spendibili se destinate a obiettivi specifici o investimenti. In particolare, l'emendamento 3.339 è teso a rendere più efficiente la gestione dei servizi da parte degli enti locali prevedendo l'incremento del sostegno alla gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUSI (*PD*). Si sofferma in particolare sull'emendamento 2.351, che propone di escludere dal Patto di stabilità interno le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per le opere di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici, e sugli emendamenti 2.411, 2.412 e 2.413, volti a ripristinare i fondi destinati dal precedente Governo all'ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Pescara. Il Governo infatti promette mirabolanti investimenti nel corso della campagna elettorale che si sta svolgendo in Abruzzo ma, nei fatti, mostra completo disinteresse. L'emendamento 2.470 affronta l'emergenza idrica. Infine l'ordine del giorno G3.138 per destinare il 5 per mille dell'IRPEF al sostegno anche delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GIARETTA (*PD*). L'emendamento 2.370 propone di escludere dai vincoli del Patto di stabilità gli investimenti effettuati dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Auspica che il Governo rifletta sulla proposta considerato che si tratta di recuperare risorse a disposizione degli enti locali ma finora non spendibili. Occorre considerare che la missione 22 del bilancio prevede ingentissimi tagli nel settore dell'istruzione e che questo comprometterà sicuramente le possibilità di manutenzione degli edifici scolastici. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). L'emendamento 2.4070 richiama l'attenzione sulla cooperazione allo sviluppo, strumento che assolve a funzioni importanti nella lotta al terrorismo o nell'agevolare il compito delle missioni militari italiane di pace nelle zone a rischio del mondo, ma che sta rischiando di non essere più utilizzabile stante il sistematico svuotamento di risorse ad essa destinate cui si assiste. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DELLA MONICA (*PD*). L'emendamento 2.437 propone l'adeguamento del fondo per le vittime della tratta di esseri umani. Si tratterebbe di un segnale significativo di attenzione in coerenza con l'anniversario della Dichiarazione dei diritti umani celebrato dal Senato in data odierna. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PINOTTI (*PD*). Per coerenza rispetto all'ordine del giorno approvato all'unanimità ad inizio legislatura sulla messa al bando delle *cluster bomb* e nel rispetto del Trattato di Oslo sottoscritto anche dall'Italia, è indispensabile stanziare anche poche risorse per il fondo previsto dall'articolo 1 della legge n. 58 del 2001, come suggerito dall'emendamento 2.442. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FIORONI (*PD*). Illustra gli emendamenti 2.449 e 2.544 volti a ripristinare gli stanziamenti, disposti dal precedente Governo e cancellati in occasione dell'approvazione del provvedimento sull'esenzione totale dell'ICI, in favore delle accademie di belle arti e dei conservatori, compresi quelli non statali, che versano in gravi condizioni finanziarie. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MARINO Ignazio (*PD*). L'emendamento 2.545 concerne la razionalizzazione dei criteri per l'assegnazione dei fondi destinati alla ricerca, al fine di assicurare il rispetto del principio della meritocrazia in particolare per quanto riguarda gli assegni ai giovani ricercatori. Per contrastare pratiche clientelari sclerotizzate nelle università italiane è necessario ricorrere alla tecnica di valutazione tra pari nella selezione dei progetti di ricerca da premiare, secondo quanto già previsto in altri Paesi, dove comunque gli stanziamenti alla ricerca risultano notevolmente superiori rispetto a quelli italiani. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

BUBBICO (*PD*). L'emendamento 2.503 concerne l'esenzione delle accise su benzine, gasolio e gas utilizzati dai cittadini e dalle imprese delle Regioni interessate dalle coltivazioni minerarie, su cui il Governo aveva già assunto specifici impegni. L'emendamento 2.549, relativo alla messa in sicurezza, previa analisi di vulnerabilità disposta dalle Regioni, degli edifici afferenti alla rete scolastica. Al fine di garantire un'allocazione il più possibile efficiente e mirata delle scarse risorse disponibili è, infatti, opportuno predisporre una mappa dei fattori di rischio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BOLDI (*LNP*). L'emendamento 2.516 cancella il limite di cumulo con il reddito nell'assegnazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen. L'ordine del giorno G3.146 impegna il Governo a garantire l'applicazione della norma che consente ai soggetti colpiti dalle alluvioni del 1994 di versare solo il 10 per cento dei tributi dovuti per gli anni 1995, 1996 e 1997; l'interpretazione corretta della legge, infatti, comprende nell'esenzione anche i contributi previdenziali, sebbene l'INPS continui a sollevare contenziosi, ledendo un diritto legalmente garantito e sperperando risorse statali. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

BORNACIN (*PdL*). In linea con la politica di sostegno dei redditi bassi intrapresa dal Governo, l'emendamento 2.525 propone di ampliare da 8.000 a 9.000 euro la quota di reddito esentata dalla tassazione per i lavoratori transfrontalieri, che già sopportano numerosi disagi. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

ADERENTI (*LNP*). L'emendamento 2.547 è stato trasformato nell'ordine del giorno G2.547, finalizzato alla prosecuzione della sperimentazione dei percorsi di formazione professionale avviati con la legge n. 296 del 2006, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico, mediante l'erogazione alle Regioni delle risorse necessarie. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

BERTUZZI (*PD*). Illustra l'emendamento 2.3004, che peraltro non richiede alcuna copertura finanziaria, volto a evitare i contenziosi dando certezza interpretativa alle norme sull'esenzione dall'ICI per i fabbricati rurali, attualmente tenuti all'iscrizione al catasto per scopi censuari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BONFRISCO (*PdL*). Al fine di facilitare gli enti locali nella gestione dei propri oneri finanziari, considerata la difficile situazione contingente, l'emendamento 2-bis.700 prevede la possibilità per le amministrazioni locali di rinegoziare i contratti aventi ad oggetto l'emissione di prestiti obbligazionari con rimborso del capitale a scadenza in forma fissa, trasformando l'emissione obbligazionaria in forma ammortizzata. Si stabilisce altresì il divieto per gli enti locali di concludere operazioni di copertura in strumenti derivati o di stipulare altri contratti legati al rischio di credito,

salvo la possibilità di risolvere contratti derivati finanziari già sottoscritti; ciò al fine di impedire un'inutile esposizione finanziaria per gli enti in difficoltà (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LANNUTTI (*IdV*). Chiede di poter aggiungere la firma all'emendamento 2-bis.700.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 2.432, 2.516, 2.352, 2.47, 2.547, 2.530, 2.525, 2.123 e 2.185. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, alcuni dei quali troverebbero collocazione più opportuna nell'ambito dei provvedimenti collegati. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G2.100, G2.102, G2.103, G2.106, G2.109, G2.110 e G2.117. Ritiene che possano essere accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G2.104, G2.105, G2.107 ove modificato, G2.111, G2.112, G2.113 e G2.116. E' contrario agli ordini del giorno G2.108, G2.114 e G2.115.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere contrario sugli emendamenti di carattere ordinamentale, alle proposte di carattere localistico e agli emendamenti che propongono di aumentare stanziamenti utilizzando come strumento di copertura le esigue risorse della tabella C. Ciò comporterebbe infatti aumenti di spesa e della pressione fiscale, ai quali il Governo è contrario. Il Patto di stabilità non può essere ulteriormente modificato, mentre il credito di imposta è uno strumento finanziario rischioso. Rispetto al parere del relatore, con il quale concorda, è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G2.103 come raccomandazione.

Saluto ad un gruppo di giovani argentini

PRESIDENTE. Saluta un gruppo di giovani argentini presenti in tribuna. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD), CUFFARO (UDC-SVP-Aut), CINTOLA (UDC-SVP-Aut), PARDI (IdV) e PETERLINI (UDC-SVP-Aut), sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.4 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.204), 2.5, 2.7, 2.14 (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 2.15, 2.60, 2.76 e 2.77), 2.17 e 2.19. Sono altresì respinti gli emendamenti 2.2, 2.8, 2.9 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emenda-

mento 2.44), 2.10, 2.13 e 2.16 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 2.62 e 2.0.53).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.3 e 2.6 sono inammissibili.

SIBILIA (*PdL*). Chiede rimanga agli atti che il dispositivo elettronico non ha funzionato nella votazione dell'emendamento 2.19.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori IN-COSTANTE (PD) e CINTOLA (UDC-SVP-Aut), sono respinti gli emendamenti 2.20, 2.25 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 2.37 e 2.569), 2.32 e 2.34. Sono altresì respinti gli emendamenti 2.21, 2.26, 2.29 e 2.30.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.27 e 2.28 sono inammissibili.

MARAVENTANO (*LNP*). La procedura di votazione è troppo rapida: non è riuscita a votare sull'emendamento 2.34.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore CINTOLA (UDC-SVP-Aut), sono respinti gli emendamenti 2.35 e 2.36.

STIFFONI (*LNP*). Per procedere più speditamente nei lavori, la Presidente potrebbe evitare una lettura analitica dei risultati delle votazioni elettroniche.

PRESIDENTE. Se ciò non darà adito a contestazioni, accetta il suggerimento.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CINTOLA (UDC-SVP-Aut), CUFFARO (UDC-SVP-Aut) e GIAI (UDC-SVP-Aut), sono respinti gli emendamenti 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.45.

TORRI (*LNP*). Trasforma l'emendamento 2.47 nell'ordine del giorno G2.47 (v. *Allegato A*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 2.49 è inammissibile.

Rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

**Per comunicazioni del Governo sulla presenza di diossina
nelle carni importate dall'Irlanda**

DI NARDO (*IdV*). Chiede un'informativa urgente del Governo sull'emergenza alimentare sorta in relazione a lotti di carne suina, provenienti dall'Irlanda, contaminate dalla diossina.

PRESIDENTE. La Presidenza riferirà al Governo.

**Sulla sospensione dei benefici previdenziali a lavoratori
esposti all'amianto**

PINOTTI (*PD*). Richiama l'attenzione dell'Aula sulla necessità che venga ripristinata al più presto l'erogazione delle pensioni a coloro che usufruivano dei benefici della legge sull'amianto e che hanno subito la sospensione di tali benefici in quanto coinvolti in alcune inchieste della magistratura, pur non essendo emerso alcun rilievo penale a loro carico. Trattandosi di un problema estremamente grave, in quanto la pensione rappresenta la fonte di sostentamento per queste persone, preannuncia l'intenzione di investirne l'Aula qualora la situazione non si sbloccasse al più presto.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà al Governo tale istanza.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

LUSI (*PD*). Ricorda che un mese fa è stata presentata l'interrogazione urgente 3-00393 concernente il nuovo orario ferroviario che entrerà in vigore domenica prossima, cui il Governo non ha ancora fornito risposta. L'Esecutivo si è detto disponibile a rispondere per iscritto, con una modalità che tuttavia agli interroganti non è apparsa consona alla gravità e all'urgenza del problema. Tale atteggiamento, basato sull'evidente volontà di prendere tempo in attesa che gli eventi seguissero il loro corso, rappresenta una grave mancanza di rispetto sia nei confronti dei pendolari, che da domenica subiranno gravi disagi a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario, sia nei confronti del Senato.

PRESIDENTE. Ricorda che la Presidenza del Senato ha più volte sollecitato il Governo a rispondere all'interrogazione richiamata.

Dà annuncio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute dell'11 dicembre.

La seduta termina alle ore 20,34.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,37*).
Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,39*).

Commemorazione del senatore Luigi Scotti

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, nella seduta antimeridiana di ieri ho dato annunzio all'Assemblea della dolorosa scomparsa del collega senatore Luigi Scotti.

Nato a Cernusco sul Naviglio il 19 gennaio del 1936, dopo brillanti studi classici (e di questa cultura classica andava meritatamente fiero, ri-

chiamandola spesso nel corso del suo impegno parlamentare, come ricorda chi ha avuto il piacere di frequentarlo da vicino), si era laureato in ingegneria, ottenendo, nel corso della sua lunga carriera professionale, delicati e prestigiosi incarichi di direzione aziendale.

Dedicatosi più tardi, con grande passione, all'impegno politico, aveva saputo mettere al servizio della collettività la sua indiscussa levatura morale e le sue competenze tecniche ed organizzative.

Divenuto membro di questa Assemblea nel 2001, era stato confermato dal corpo elettorale nelle due legislature successive. In questi sette anni di attività parlamentare, ci ha offerto una straordinaria testimonianza di dedizione al lavoro di senatore e grandissimo rispetto per l'Istituzione, rivelandosi tra i colleghi più assidui in assoluto nella partecipazione ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni parlamentari.

Membro della Commissione ambiente, il suo impegno parlamentare si è spesso concentrato sul tema attualissimo della gestione dei rifiuti, dimostrando su queste delicate questioni, ancor prima che le vicende campane le ponessero all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale, una grande capacità di comprensione delle esigenze del tempo presente e di chiarezza nella priorità dell'azione dei pubblici poteri.

A queste indubbie qualità politiche egli univa una grande ricchezza di doti umane: per il carattere solare, che faceva sì che dal suo volto non mancasse mai il sorriso, per la grande disponibilità ed attenzione che manifestava verso chiunque avesse a che fare con lui, Luigi Scotti era apprezzato e stimato da tutti i colleghi, che lo consideravano e lo apprezzavano come un vero galantuomo.

La partecipazione alle sue esequie, che si sono tenute ieri pomeriggio a Cernusco sul Naviglio, mi ha consentito di percepire con commozione l'affetto, la stima e la grande considerazione di cui Luigi Scotti godeva all'interno della sua comunità e nel suo ambiente professionale.

Voglio rinnovare ai suoi familiari, ed in particolare alla moglie Luciana – così duramente colpita dalla improvvisa ed inattesa scomparsa – e al figlio Davide, presente in tribuna, al quale indirizziamo un caro ed affettuoso saluto (*Generali applausi*), la più sincera condivisione del loro dolore, ed esprimere ai suoi elettori e ai colleghi del Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà il cordoglio unanime della nostra Istituzione.

Invito pertanto tutti colleghi ad osservare un minuto di raccoglimento. (*L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Generali applausi*).

Alcuni colleghi hanno chiesto di parlare per commemorare il collega Scotti. Do la parola al senatore Pinzger.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendere la parola per rendere l'ultimo saluto ad un collega e amico è

sempre una situazione di estremo disagio. Sono situazioni che non si vorrebbero mai affrontare.

Frequentando il senatore Luigi Scotti dalla XV legislatura, il ricordo più vivo che mi rimane in memoria è la sua vitalità, la bontà, le maniere semplici e la sua attenzione per le problematiche della società civile; infine, la sua disponibilità, il rispetto nei confronti dei colleghi e la sua apertura mentale anche per le ragioni di un avversario politico.

Per concludere, posso solo dire che la sua sarà un'assenza che impoverisce umanamente e politicamente questa Assemblea. (*Generali applausi*).

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo rimasti profondamente colpiti e addolorati dall'improvvisa scomparsa del senatore Luigi Scotti, di cui si ricorda l'impegno nel lavoro parlamentare nei suoi sette anni e mezzo a Palazzo Madama, con una presenza assidua in Aula e in Commissione.

Lombardo, nativo di Cernusco sul Naviglio, ingegnere e dirigente aziendale in pensione, il senatore Scotti è stato eletto per la prima volta in Senato nel 2001. Durante le sue tre legislature consecutive si è fatto conoscere in tutta la sua semplicità e schiettezza, nella sua umanità, nonché nell'attenzione alle tematiche ambientali nel ruolo di membro della Commissione ambiente.

Alla sua famiglia e al Popolo della Libertà va il più profondo cordoglio del Gruppo dell'Italia dei Valori per la perdita di un uomo onesto, molto attaccato alla famiglia e alla moglie Luciana, che andava a trovare – mi hanno detto i senatori lombardi suoi amici – tra una seduta e l'altra, spesso viaggiando anche di notte, per presenziare di buon mattino all'apertura dei lavori.

Era un cattolico, impegnato nel sociale e nel volontariato. Aiutava i deboli e gli ultimi. Quindi, a Luigi Scotti, che credeva nei valori della famiglia, negli ideali e nell'impegno politico, da parte dell'Italia dei Valori, che la terra gli sia lieve. (*Generali applausi*).

LEONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è difficile prendere la parola quando un amico ci lascia così improvvisamente, ma non posso non ricordare il senatore Luigi Scotti per i bei momenti che abbiamo passato insieme in Commissione, dove eravamo vicini di posto. Anche nella scorsa legislatura facevamo parte della stessa Commissione, ma allora, essendo all'opposizione, la nostra presenza era più sporadica; nel-

l'attuale legislatura, invece, eravamo più assidui (almeno da parte mia c'era questa assiduità).

E proprio in Commissione ritrovavo l'amico Scotti – permettetemi di chiamarlo così – con il quale, nei momenti liberi, avevo stretto un grande legame, quel sentimento tipico delle mie parti, ambrosiano oserei dire, di fratellanza e di stretta collaborazione.

Avevamo anche fatto un patto. Il senatore Scotti, amante delle lingue classiche – come ha ricordato bene lei, Presidente – aveva preso l'impegno di farmi imparare il latino, avendo io avuto una formazione tecnica e non classica. Così, con l'inizio di questa legislatura, avevamo fatto questo patto: il senatore Scotti mi avrebbe fatto imparare il latino, mentre io gli avrei insegnato il mio dialetto, quello di Varese, che è un po' come quello del Canton Ticino. Pertanto, tutte le settimane lui arrivava con una frase in latino ed io con una frase in dialetto: sovrintendeva il tutto la senatrice Mazzuconi, che latino invece lo insegna sul serio, e ci metteva poi alla prova.

Veniva a trovarmi al mio posto anche qui in Aula ed io andavo a trovarlo al suo. Siamo rimasti un po' handicappati con l'istituzione dell'obbligo di rimanere al proprio posto per le votazioni, perché prima avevamo più tempo per approfondire le lezioni di latino.

Il suo carattere razionalista, da ingegnere, andava a scontrarsi un po' con il mio carattere eclettico di architetto: a lui, così razionale, piaceva il calcio, a me il ciclismo; lui da giovane era amante della Lambretta, io ho sempre avuto la Vespa. Ma proprio questa differenza, che poi è quel filo del federalismo che unisce nelle diversità, ci aveva portato a diventare grandi amici.

Per ricordare Luigi sono andato a cercare due frasi in latino, per fare onore alla sua cultura latinista, alla sua memoria: «*Venit mors velociter, rapit nos atrociter, nemini parcetur. Nos habebit humus*», vale a dire: «La morte viene velocemente, ci rapisce atrocemente, nessuno sarà risparmiato. La terra ci possiederà». Nel mio dialetto, invece, a Luigi avrei detto: «*La mort le sù in sul tecc la guarda mia in faccia ne al giuvan ne al vecc*», e cioè: «La morte sta in alto e non guarda in faccia nessuno, né giovane, né vecchio», viene e prende chi vuol prendere.

Ciao, Luigi. Sicuramente mi mancherai, come mancherai a tanti colleghi che sono oggi qui a ricordarti. (*Generali applausi*).

* MAZZUCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCONI (PD). Ricordiamo qui oggi il senatore Luigi Scotti. Non è agevole, in generale, parlare in modo sensato delle persone che si incontrano e con le quali si condivide un'attività e un impegno per un tratto non lungo. In questo caso il mio compito è ancora più difficile perché in quest'Aula sono presenti colleghi che con il senatore Scotti

hanno condiviso addirittura l'esperienza sui banchi di scuola, fin dai primi studi, e che a lui, dunque, sono legati da consuetudine antica e robusta.

Cercherò tuttavia, con rispetto e attenzione, di intervenire su ciò che ho visto e ho capito di lui, uomo aperto e schietto, senza infingimenti e con non comuni doti umane. È del tutto evidente la sua capacità, oserei dire «persino» nell'attività parlamentare, di stringere relazioni umanamente ricche con i colleghi senatori dei diversi schieramenti politici. Questa sua attitudine è andata ben al di là dei comuni e talvolta freddi rapporti di pura cortesia. Indagatore attento di fatti e persone, comunicava serenità e amore appassionato alla vita. Uomo di fini conoscenze umanistiche, come ben si costumava agli ingegneri lombardi di un tempo e di un mondo forse perduto, e di cui la terra lombarda annovera insigni esempi, egli non trovava tra la sua formazione tecnica e le radici classiche della sua cultura alcuna frattura, bensì continuità e logica connessione.

Ne ho apprezzato la piacevole conversazione e l'attitudine giocosa e insieme seria nell'utilizzo della lingua latina, che egli amava e che ricordava volentieri, come volentieri rammentava il tempo trascorso nelle aule della scuola salesiana, che aveva frequentato in anni lontani. Proprio da quella scuola, oltre che dall'indole naturale, aveva probabilmente riportato il suo positivo atteggiamento verso la vita, il lavoro e le persone.

Nonostante fosse pervenuto in anni abbastanza recenti alla politica non l'ho mai sentito dire di essere un uomo «prestato alla politica», e sottolineo il termine «prestato», come si suol dire oggi in un modo snobistico e vagamente dispregiativo, che nega alla politica il ruolo e il valore che la contraddistinguono, quando essa non viene assolutizzata e non schiaccia le persone. Luigi Scotti non era snob, né tantomeno aveva un atteggiamento negativo sull'esperienza della vita e in particolare sulla politica in questa fase della sua vita, anzi. Luigi Scotti, come peraltro è stato detto ieri ai suoi funerali, era uomo semplice e tutto d'un pezzo, politico franco e vicino alla gente, per la quale contavano e contano i problemi quotidiani da risolvere e non un dibattito altisonante e sterile, magari amplificato dalla comunicazione mediatica. Il senatore Scotti di questo è stato consapevole e attivo testimone.

A nome del Partito Democratico vorrei dunque ricordare il senatore Luigi Scotti, pur nella diversità delle opzioni politiche, come uomo degno di stima e di onore, come un uomo che ha preso molto sul serio la famiglia e il lavoro e si è dedicato ai problemi quotidiani della gente. Vorrei ricordarlo anche come collega preparato e dialogante, appassionato alle questioni che ci vengono affidate nel lavoro quotidiano in Senato, ma soprattutto come uomo vero, come uomo buono, capace di un confronto leale e di relazioni umane profonde e attente all'altro, qualunque opinione esprimesse o rappresentasse.

Ricordiamolo dunque così: uomo di dialogo, fermo nelle sue convinzioni e soprattutto ricordiamone il sorriso, indice certo che le persone e il mondo circostante non gli erano mai indifferenti. (*Generali applausi*).

POSSA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POSSA (*PdL*). Signor Presidente, mi accingo con commozione a ricordare brevemente l'amico carissimo, senatore Luigi Scotti, improvvisamente scomparso nel sonno, a casa sua, sabato scorso 6 dicembre. Una morte totalmente inaspettata che ha lasciato per questo ancora più costernati, affranti e sgomenti prima di tutto i familiari, ma duramente colpiti anche tutti noi che lo conoscevamo e gli volevamo bene.

Luigi, a quasi 73 anni, era nel pieno delle sue forze: fisico asciutto e robusto (da giovane era stato un ottimo giocatore di calcio), controllava da anni, senza sgarrare, la propria alimentazione e faceva regolare esercizio fisico. Mai una malattia. Tutto bene anche nell'ultimo *check up* periodico, eseguito qualche giorno fa. Purtroppo, però, la morte arriva lo stesso.

Era nato il 19 gennaio 1936 a Cernusco sul Naviglio, una cittadina a una decina di chilometri da Milano, che amava molto, in cui avrebbe abitato gran parte della sua vita, in cui avrebbe concluso i suoi giorni terreni. La sua famiglia di origine, economicamente assai modesta, era una di quelle sane famiglie di una volta, ben radicate nel territorio, con un accogliente parentado di nonni, zie e zii, cugine e cugini. Il padre operaio meccanico all'Alfa Romeo, la madre sarta, un fratello minore, Vito. Una vita familiare ricca di valori preziosi: spirito di sacrificio, industriosità, solidarietà, serenità degli affetti.

Intelligenza viva e rapida, serio, studioso, memoria di ferro, Luigi si fa subito notare come ottimo scolaro alle elementari. Nel 1947 i suoi affrontano di buon grado il sacrificio di mandarlo come interno alla scuola media dei Padri salesiani dell'istituto Sant'Ambrogio di via Copernico a Milano. Riesce molto bene, primo della classe in tutte e tre le medie. Passa poi al ginnasio, al liceo classico, sempre nello stesso istituto, sempre con ottimo successo negli studi, appassionandosi in particolare al latino, al greco e all'italiano, come è stato ricordato prima. Ancora a 70 anni si distrae benissimo con il latino e ricorda a memoria centinaia di versi di poesie di Leopardi, di Foscolo, di Manzoni.

Diploma di maturità classica nel luglio del 1955. Nella sua classe, al ginnasio e al liceo, una classe rimasta molta unita in tutti questi anni, c'era anche Silvio Berlusconi che ovviamente ha avuto modo di conoscerlo a fondo, di stimarlo e di divenirne amico. In quella classe abbiamo avuto la fortuna di esserci anche il senatore Romano Comincioli ed io.

Nell'ottobre 1955 si iscrive alla facoltà di ingegneria industriale (eletrotecnica) del Politecnico di Milano, università allora particolarmente severa, che termina all'inizio del 1963. Appena laureato viene subito assunto dalla SIP (ora Telecom Italia). Compie presso questa grande società l'intera sua carriera di lavoro, fino alla pensione nel 1995. Sono i decenni del rapido sviluppo della rete telefonica fissa, fondamentale infrastruttura del nostro Paese. In azienda si accorgono subito delle doti del neoassunto: affidabilità, dedizione, capacità di guida delle persone, competenza tecnica, concretezza, ottima capacità relazionale. Gli vengono affidate responsabilità via via crescenti: impiegato, quadro, dirigente, infine direttore di di-

stretto telefonico, con grosse responsabilità gestionali e manageriali in varie sedi di lavoro: Cremona, Brescia, Monza, infine Milano in via Washington.

Si sposa il 7 giugno 1969 con la signora Luciana Andretta, professoressa di lettere nella scuola media, che continuerà ad insegnare fino al momento della pensione. Il matrimonio è presto allietato dalla nascita di un figlio, Davide (nel marzo 1970). Alla famiglia Luigi ha dedicato sempre appassionata attenzione, rispondendo con grande sensibilità alle esigenze derivanti dai tanti ruoli ricoperti: figlio, fratello, marito, padre, suocero, nonno (di due splendide nipotine).

Dopo l'entrata in pensione, libero da impegni di lavoro, inizia nel 1996 ad occuparsi attivamente di politica. Collabora con chi vi parla nell'azione di coordinamento dei club Forza Italia, sorti in pochissimo tempo a migliaia nel 1994 con la discesa in campo di Silvio Berlusconi. Contribuisce con il suo buon senso e la sua misura alla delicata azione di incanalamento di queste impetuose e vigorose energie della società civile nella struttura ordinata di un grande partito liberale di massa, Forza Italia, allora in costruzione.

Nel 1997 il sindaco di Milano Gabriele Albertini lo nomina membro del consiglio di amministrazione della società AMSA, la società che cura la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani della città di Milano. È qualificato per questo importante incarico per merito della sua esperienza manageriale. Farà fronte a tale impegno con generale apprezzamento e l'incarico gli verrà così rinnovato più volte fino al 2007.

Nelle elezioni politiche del 2001, candidato della Casa delle Libertà nel collegio senatoriale n. 15 di Melzo nella circoscrizione della Lombardia, viene eletto senatore per la prima volta. Per questa XIV legislatura sceglie di inserirsi nella Commissione ambiente, dove ha modo di far valere la sua esperienza nel settore dei rifiuti acquisita nel consiglio d'amministrazione dell'AMSA. Inoltre, nella stessa legislatura è membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. Si distingue, tra l'altro, per la grande assiduità della presenza parlamentare.

Viene eletto senatore una seconda volta nell'aprile 2006, sempre in Lombardia, nelle file di Forza Italia. In questa XV legislatura è di nuovo membro della 13^a Commissione permanente ed altresì membro della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore e al merito civile. Al Senato, data l'esigua differenza numerica di voti esistente tra lo schieramento della maggioranza di centrosinistra e il centrodestra (appena tre voti), lo scontro tra maggioranza ed opposizione è molto combattuto. In particolare, diventa di estrema importanza la compatta presenza al voto in Aula. Il senatore Scotti contribuisce sempre con il massimo impegno a questa così rilevante azione di militanza politica.

È eletto senatore una terza volta nelle elezioni del 13 e 14 aprile di quest'anno, sempre in Lombardia, nelle file del Popolo della Libertà. Anche in questa legislatura è membro della 13^a Commissione permanente.

Cattolico praticante, Luigi Scotti si è sempre ispirato nella sua vita ai valori cristiani trasmessigli dalla famiglia e dall'insegnamento dei padri salesiani.

Cari colleghi, perdiamo con il senatore Luigi Scotti una persona rara, profondamente buona, integerrima, generosa, rispettosa degli altri, sempre disponibile, affidabile, leale e con un alto senso del dovere. Sono tutte virtù umili, poco appariscenti, ma così importanti anche in politica. Luigi è stato un fulgido esempio della validità della scelta per la rappresentanza parlamentare anche di persone provenienti dalla vita civile, che in essa abbiano dato ottima prova delle proprie capacità. Nei suoi interventi qui al Senato abbiamo tutti potuto apprezzare il suo buon senso, la visione equilibrata dei problemi, il sano realismo, la cultura del «fare» propria dell'ingegnere, la profonda conoscenza degli uomini, frutto dell'esperienza manageriale.

Al funerale di ieri, a cui tanti colleghi, loro malgrado, non hanno potuto essere presenti per le inderogabili esigenze della vita parlamentare, vi è stata un'amplissima partecipazione della comunità dei cittadini di Cernusco. Chi è stato alla toccante cerimonia ha potuto constatare quanto le virtù semplici e miti di Luigi, la sua vita tra la gente, la sua cordiale disponibilità siano state sentite ed apprezzate dai cittadini come un modo nuovo ed esemplare di vivere l'impegno politico.

Addio, carissimo Luigi! Ci mancherai tanto! In questo commiato, vorrei ricordare alcuni versi di una poesia che ti era cara: «Non vive ei forse anche sotterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente de' suoi? Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote è negli umani; e spesso per lei si vive con l'amico estinto e l'estinto con noi...». (*Generali applausi. Congratulazioni*).

Lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Senato in occasione del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho ricevuto oggi dal Capo dello Stato la seguente lettera a me indirizzata, di cui do volentieri lettura all'Assemblea:

«In occasione della ricorrenza del Sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, desidero unirmi a quanti sono impegnati, in Italia e nel mondo, per affermare e garantire il primato della persona e della sua dignità su basi di libertà e di eguaglianza. In tale azione trovo ispirazione nei principi nella nostra Carta costituzionale, di cui abbiamo celebrato quest'anno i sessant'anni di vita, e che vengono riaffermati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei Trattati istitutivi dell'Unione europea.

La Dichiarazione del 1948 ha affermato il valore essenziale della dignità umana, ovunque nel mondo, senza distinzione di razza, sesso, lingua,

religione o opinione, cittadinanza o *status* sociale. Adottando quel documento, la Comunità internazionale ha riconosciuto che il primato dei diritti della persona è condizione basilare per realizzare concretamente la pace, la libertà e la giustizia tra i popoli.

I principi sanciti nella Dichiarazione sono stati progressivamente oggetto di numerose convenzioni internazionali, che hanno dato vita ad un vasto patrimonio normativo. Tale processo evolutivo, particolarmente rilevante e fecondo in ambito europeo, ha rafforzato la consapevolezza della responsabilità internazionale per la tutela dei diritti umani e della necessità di prevedere adeguati sistemi di verifica da parte degli Stati.

Ciò nonostante, dobbiamo purtroppo constatare il profondo divario che ancora oggi separa le enunciazioni dei diritti dal loro effettivo esercizio. Mentre in tante parti del mondo antiche violazioni non sono scomparse, la tutela dei diritti deve infatti affrontare nuove minacce legate al terrorismo, alla tutela dell'ambiente ed ai cambiamenti climatici, alle lesioni della *privacy*, all'impatto delle crisi economiche sulla condizioni di vita dei singoli e delle collettività.

La doverosa constatazione dell'insufficienza degli sforzi sinora compiuti impone un rinnovato e più forte impegno da parte delle istituzioni, delle associazioni e dei singoli per prevenire ogni ingiustificata violazione dei diritti e garantirne la loro tutela. Il Parlamento può dare certamente un impulso cruciale in tale direzione.

Mi auguro, infine, che la celebrazione odierna contribuisca ad avvicinare sempre più i nostri giovani al contenuto della Dichiarazione, aiutandoli a coltivare il senso profondo di una fratellanza basata su principi e valori universali, che essi dovranno saper condividere, trasmettere e difendere ovunque nel mondo.

F.to Giorgio Napolitano». (Generali applausi).

Ringrazio, e credo di farlo a nome dell'intera Assemblea, il Presidente della Repubblica per le sue significative parole.

Sulla presentazione di una mozione sulla violazione dei diritti umani in Birmania

SOLIANI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Signor Presidente, comunico a lei e ai colleghi, nella cornice ora richiamata dal messaggio del Presidente della Repubblica e nel giorno del 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che proprio oggi, per iniziativa del Gruppo interparlamentare «Amici della Birmania», presentiamo qui in Senato (e la stessa cosa avviene alla Camera per iniziativa della collega Margherita Boniver) una mozione per richiamare l'attenzione del Parlamento, del Governo, dell'in-

tera Unione europea e del consesso internazionale sui diritti violati in Birmania. Questo affinché il popolo birmano e Aung San Suu Kyi sappiano che i popoli e le istituzioni democratiche del mondo che amano la libertà sono con loro. Spero poi che quanto prima sarà possibile discutere la mozione nella nostra Aula. (*Applausi dai Gruppi PD, IdV, UDC-SVP-Aut e PdL*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1209) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (**ore 17,13**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1209, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati all'articolo 1 ed ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1-*bis* (testo corretto).

MORANDO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, è un vero peccato che in questo Paese le uniche cose destinate a restare segrete siano quelle che si dicono in Parlamento, perché questa mattina un normale cittadino che avesse ascoltato o letto il contenuto dell'emendamento 1.0.1-*bis*, presentato dal Partito Democratico, e poi avesse ascoltato il parere negativo su quell'emendamento, con le sue motivazioni, del sottosegretario Vegas avrebbe potuto avere percezione chiara dell'alternativa di politica fiscale e di bilancio che in questo momento viene presentata dal Governo in carica e dal principale partito di opposizione.

In sostanza, il sottosegretario Vegas, di fronte ai contenuti della nostra proposta, ha sostenuto trattarsi esattamente di temi che, in larga misura, il Governo affronta nel decreto-legge n. 185. Quindi, in buona sostanza, è una questione di sede: la sede dentro cui collocate queste proposte per il Governo è inappropriata; il Governo considera sede appropriata il decreto n. 185.

Mi permetto di dissentire. Non è questione di sede, è questione – per usare sempre parole che cominciano con la lettera esse – di segno della politica di bilancio del Governo, di segno della politica di bilancio proposta dal Partito Democratico ed è questione di soldi. È questione di segno

perché, in buona sostanza, il Governo ci dice che non intende modificare il segno restrittivo della politica di bilancio, così come è stato definito a giugno-luglio. Il Partito Democratico, in alternativa, propone un mutamento netto di segno, da restrittiva ad espansiva, della politica di bilancio per il 2009, con la garanzia – ho già spiegato attraverso quali proposte – che nel 2010, 2011 e 2012 vi siano gli effetti di misure da approvare immediatamente, che siano in grado di ridurre la spesa corrente primaria, facendo così ritornare la finanza pubblica in un alveo di stabilità.

Per quanto riguarda i soldi, è vero che in larga misura il decreto n. 185, in discussione in questo momento alla Camera dei deputati, affronta esattamente i temi che noi affrontiamo attraverso l'emendamento 1.0.1-*bis*, ma ciò che differenzia le soluzioni qui contenute, a causa della cornice di cui ho detto, rispetto alle proposte contenute nel decreto n. 185, è che quel decreto non può contare su un volume di risorse adeguato (un punto di prodotto interno lordo) per fare delle misure che contiene non semplicemente delle inutili e inefficaci allusioni a delle politiche di contrasto della crisi e della recessione in atto, ma degli interventi che abbiano effettività e capacità di incidere.

La differenza è questa e non sarà il titolo delle misure, ma il loro carattere economico a fare la differenza.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 17,16)

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1-*bis* (testo corretto), presentato dal senatore Rossi Nicola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	239
Senatori votanti	238
Maggioranza	120
Favorevoli	113
Contrari	125

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.2.

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, si sta di nuovo verificando il fenomeno di chi vota per altri!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	116
Contrari	136

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4 (testo 2).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.4 (testo 2), presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	243
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	114
Contrari	128

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	246
Maggioranza	124
Favorevoli	112
Contrari	134

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.6, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	115
Contrari	133

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.7.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.7, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	249
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	115
Contrari	132

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.8.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.8, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	252
Maggioranza	127
Favorevoli	117
Contrari	135

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.9.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.9, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	243
Maggioranza	122
Favorevoli	114
Contrari	129

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.10.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.10, presentato dal senatore Lusi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	249
Senatori votanti	246
Maggioranza	124
Favorevoli	114
Contrari	132

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, credevo di averlo detto prima a microfono spento. Mi pare di vedere, da quassù, una luce che si accende davanti ad un posto vuoto, che viene occupato solo per metà. Sono ipermetrope, quindi tenderei ad escludere un mio errore.

Siccome è probabile che il senatore interessato sia in Aula, ma non al suo posto, lo inviterei ad accomodarsi. Altrimenti, che si tolga il microfono davanti alla luce, in modo che i senatori Segretari possano vedere che dietro quel microfono si accende una luce, ed eventualmente togliere la tessera se si dovesse scoprire che quel senatore non è presente in Aula.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega per la sua segnalazione. Per induzione cercheremo di capire di chi si tratta, dato che non è stato pronunciato il nome. In ogni caso, invito i senatori Segretari a controllare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.11.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.11, presentato dal senatore Stradiotto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	252
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	115
Contrari	134

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ANDRIA (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito democratico in 9ª Commissione si è fatto carico di una serie di emendamenti, volti a stabilire adeguati sostegni a due settori in crisi come l'agricoltura e la pesca così da promuoverne il rilancio. Confido naturalmente nell'accoglimento degli stessi, insieme con i miei colleghi, e mi limito ad illustrarne uno soltanto, il 2.1, relativo ad un incremento del Fondo di solidarietà nazionale per 200 milioni di euro – questa è la nostra proposta – per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, al fine di dare piena attuazione ai meccanismi di gestione del rischio in agricoltura e di potenziare il ruolo delle polizze assicurative.

Con la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, collegato alla finanziaria 2008, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali (interventi assicurativi) è stata incrementata di 30 milioni di euro per integrare il contributo alle imprese agricole nel 2007 ed arrivare a 220 milioni di euro, visto che con la legge finanziaria del 2007 erano stati stanziati 190 milioni di euro. Uno strumento, quello del Fondo di solidarietà nazionale, di importanza vitale per contenere i rischi che si paventano in qualsiasi attività agricola, attraverso il quale i produttori possono stipulare polizze in forma collettiva aderendo ad uno dei consorzi di difesa oppure ad una cooperativa che esercita l'attività di difesa a favore degli associati. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ANTEZZA (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, proprio considerando l'importanza strategica della risorsa idrica per la qualificazione del settore agricolo e per promuovere un'agricoltura di precisione sono necessari interventi che possano garantire il risparmio idrico e, soprattutto, una corretta gestione delle acque. A tale riguardo, le finanziarie varate dal precedente Governo avevano dato priorità al concreto e fattivo rilancio degli investimenti del piano irriguo nazionale ed anche all'ottimale gestione delle risorse allocate, pari a 100 milioni di euro per l'esercizio 2007 ed a 150 milioni di euro per gli esercizi 2008 e 2009.

Venendo ad oggi, tanto il decreto n. 112 quanto la finanziaria 2009 non hanno previsto al loro interno specifiche misure per la risoluzione dell'emergenza idrica in agricoltura, né per il rilancio del piano irriguo nazionale. Anzi, la finanziaria 2009 ha previsto un taglio pari a 50 milioni di euro per gli investimenti sul piano irriguo nazionale. A tale scopo, l'emen-

damento 2.2 vuole stanziare risorse finanziarie pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2011.

Crediamo che soltanto attraverso questo tipo di intervento si potrà davvero garantire l'avvio ed il completamento delle opere previste nel piano irriguo nazionale, nel tentativo di fornire possibili soluzioni all'emergenza idrica in Basilicata e di dare risposte certe agli operatori del settore. Si tratta di un'emergenza idrica che stanno vivendo in questo momento le regioni Puglia e Basilicata e che non penalizza soltanto il settore agricolo, ma che mette a rischio tanto il settore civile quanto quello industriale.

Per queste ragioni, chiedo inoltre al Governo, rispetto all'ordine del giorno G3.193, di mantenere gli impegni assunti da parte del sottosegretario Cossiga in sede di sindacato ispettivo in merito al riconoscimento della crisi idrica in Basilicata, assegnando un contributo straordinario per la realizzazione delle opere irrigue ritenute urgenti e prioritarie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DE CASTRO (PD). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 2.4, che prevede agevolazioni per le imprese agricole in aree svantaggiate, quindi Mezzogiorno e montagna, in merito ai contributi previdenziali.

Voglio ricordare che è stato introdotta, con emendamento approvato in quest'Aula al decreto-legge n. 171 del 2008 in materia di competitività del sistema agroalimentare, una proroga di dette agevolazioni al 31 marzo 2009. Al di là del fatto che evidentemente tale emendamento introdotto e votato in quest'Aula non risolve il problema, voglio sottolineare che i 60 milioni di euro che costituiscono la disponibilità finanziaria per questo rinvio al 31 marzo 2009 sono stati sottratti da importanti provvedimenti a favore del settore agricolo-alimentare; mi riferisco sia al credito d'imposta per i certificati di controllo di qualità delle produzioni alimentari, sia all'incremento per il fondo del *made in Italy*.

Ora, è evidente, Presidente, che di fronte ai tagli che questa finanziaria ha apportato al settore – ricordo che sono stati diminuiti di 459 milioni di euro gli stanziamenti previsti per il Ministero delle politiche agricole – è evidente che ulteriori tagli per riuscire a coprire le agevolazioni previdenziali non sarebbero tollerati.

È per questo che abbiamo presentato l'emendamento 2.4, che proroga per il triennio 2009-2011 le agevolazioni già previste nelle finanziarie 2007 e 2008. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, colleghi, intervengo a sostegno dell'emendamento 2.6 riguardante l'imprenditoria giovanile femminile. È di qualche ora fa la dichiarazione del ministro Zaia che, intervenendo al Premio nazionale De@terra (Donne e Agricoltura-Territori, Risorse Rurali e Agroambientali), che per l'appunto premia l'imprenditoria femminile in agricoltura, sosteneva che l'agricoltura italiana ha bisogno delle donne e che l'Italia punta su due categorie: i giovani e le donne,

che il mondo agricolo femminile è sottodimensionato e che si adotteranno strumenti per consentire il loro ingresso.

La stessa cosa emergeva dal rapporto Nomisma di qualche giorno fa sulla competitività dell'agricoltura italiana, in cui si evidenziavano ritardi strutturali. Da un lato, la polverizzazione aziendale e la frammentazione poderale, che non consentono di sfruttare al meglio tecnologia ed innovazione e quindi di realizzare la cosiddetta filiera corta, dall'altro la senilizzazione della nostra agricoltura, con un indice di ricambio generazionale molto basso.

L'emendamento 2.6 è volto proprio a favorire un ricambio generazionale nel settore agricolo, in particolare favorendo l'imprenditoria femminile che in Italia rappresenta il 20 per cento della cifra globale. Le stesse imprese rosa, pur essendo più competitive e solide, incontrano purtroppo maggiori problemi nell'accesso al credito e alle assicurazioni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

RANUCCI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per affrontare, in generale, la questione delle infrastrutture di cui si fa menzione in diversi emendamenti; in particolare, intendo soffermarmi sull'emendamento 2.187 relativo alla Pedemontana di Formia: l'intervento, che prevede un'estensione di 11 chilometri, è già stato approvato dal CIPE nel 2006 per un importo di 439 milioni di euro.

Nella legge finanziaria per il 2007 è previsto per la realizzazione un importo di soli 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, mentre per il 2008, per la realizzazione delle opere accessorie, si indica un contributo di 3 milioni di euro. Così stando le cose, quest'opera non sarà mai realizzata. È un'opera importante per la Regione Lazio, ma soprattutto è uno di quei nodi che permette la comunicazione infrastrutturale Nord-Sud, trattandosi di un nodo importante per il collegamento del sistema autostradale tirrenico.

Tra l'altro, vorrei ricordare all'Aula che il fondo FAS, per il quale sono stati stanziati 14,3 miliardi di euro, rientra in un pacchetto di risorse per il quale si sono previsti circa 52 miliardi di euro. In realtà, il decreto-legge n. 112 del 2008 conferma il vincolo di concentrazione di almeno l'85 per cento delle risorse nazionali stanziare per l'attuazione del quadro strategico nazionale per le Regioni del Mezzogiorno. Si tratterebbe, quindi, di 12,9 miliardi di euro per il Mezzogiorno e di 1,4 miliardi di euro per il Centro-Nord. Come si può pensare di realizzare le infrastrutture e di collegarsi con l'Europa e con le reti TEN quando non si dedica che 1,4 miliardi di euro – lo dico ai colleghi della Lega in particolare – al Centro-Nord, in cui sono da realizzare opere particolarmente importanti, quali ad esempio le opere relative al tunnel del Brennero per le quali servono 2, 2 miliardi di euro.

Questo modo di intervenire attraverso i fondi FAS non credo che consenta - anche se va a vantaggio delle Regioni del Sud – di infrastrutture l'intero Paese, considerato che alcune opere si trovano solo in una parte di esso. È necessario assicurare un collegamento con l'Europa: le

reti TEN sono le più importanti per lo sviluppo sia economico che turistico del Paese, per cui credo che uno sforzo ulteriore debba essere fatto.

Ho preso quale esempio la Pedemontana di Formia, che rappresenta uno dei nodi in questione. L'impegno del Governo e del Parlamento dovrebbe essere proprio nel senso di incrementare lo sviluppo economico attraverso le infrastrutture. Faccio un appello particolare ai colleghi del Lazio affinché sottoscrivano tale emendamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MUSI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 2.8 e 2.15. Si tratta di due emendamenti che intendono riaffermare due principi valoriali che interessano trasversalmente la maggioranza e l'opposizione. Sono principi generali, accettando l'indicazione del rappresentante del Governo, sottosegretario Vegas, che dunque non hanno un valore settoriale o riferito a microinterventi. Si tratta piuttosto di interventi macrosettoriali, tesi da un lato a superare l'ingiustizia introdotta con l'approvazione del decreto fiscale del mese di luglio e dall'altro a sanare un'iniquità.

L'emendamento 2.8 elimina un'iniquità, cioè la tassazione degli indennizzi concessi ai lavoratori vittime di usura o estorsione, che sono stati sottoposti a tassazione per coprire le minori entrate derivanti dall'abolizione dell'ICI.

Credo che questo tipo di solidarietà tra poveri debba trovare una sua sanatoria. Abbiamo affrontato tale problema in Commissione con il ministro Tremonti, il quale si è dichiarato non a conoscenza di questo elemento. Se prima potevamo accettare l'elemento di non conoscenza, oggi pensiamo che debba essere dato un giudizio di merito, sia da parte dei relatori che da parte del Governo, rispetto alla tassazione degli indennizzi dei lavoratori vittime di usura.

L'emendamento 2.15 riguarda la sanatoria di un'iniquità, legata alla mancata rivalutazione dei limiti di reddito per le persone considerate a carico di ogni singolo cittadino. Tale limite continua ad essere fermo da 15 anni a 5 milioni di lire: vi è stato il passaggio da lira ad euro, ma solo con il calcolatore, senza valutare tutto ciò che è avvenuto in questi anni sui redditi.

Pertanto, è necessario innalzare il limite di reddito per le persone considerate a carico del capofamiglia, limite che va rivalutato rispetto agli anni trascorsi, come è avvenuto per tante voci che sono state rivalutate con il passare degli anni. Riteniamo che il limite di reddito oggi fissato a 2.800 euro debba essere innalzato per lo meno a 4.000 euro.

BARBOLINI (*PD*). Signor Presidente, come è stato già ampiamente ribadito, il nostro Gruppo ha presentato un disegno alternativo di manovra economico-finanziaria che vuole significare anche la qualità e la coerenza della proposta della nostra opposizione. I diversi emendamenti che stiamo illustrando si pongono ovviamente in sintonia con questa impostazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti a cui intendo riferirmi direttamente, espressione di un lavoro svolto dai componenti del Gruppo del Par-

tito Democratico in 6ª Commissione, vorrei evidenziare tre aspetti. Il primo di essi è quello che si esplicita principalmente negli emendamenti 2.14, 2.16 e 2.450, tutti tesi a ribadire la necessità di rispondere alle difficoltà economiche di tante famiglie e di favorire, in uno spirito di equità sociale, il recupero di un po' di potere di acquisto per diverse tipologie e categorie di persone.

Va in questa direzione – lo voglio sottolineare – l'adeguamento cui ha fatto riferimento il collega Musì e che tarda ormai da 13 anni, della misura che definisce la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico e che oggi è parametrata su 2.840,51 euro. Si tratta di un'incongruità rispetto ad altre misure che individuano, per altre fattispecie, il reddito minimo a soglie più alte; si arriva fino al paradosso che, se in una famiglia un bravo figliolo prende una borsa di studio o lavora due mesi d'estate, lo stesso rischia con molta probabilità di perdere la natura di soggetto fiscalmente a carico. Dunque, all'esiguità della tutela si aggiunge la beffa: più le persone sono meritevoli e più vengono penalizzate.

Ancora, proponiamo di intervenire sulle sofferenze delle famiglie che hanno subito l'aumento dei mutui per l'acquisto della prima casa innalzando la quota detraibile. Proponiamo inoltre di intervenire con misure di alleggerimento della pressione fiscale sui redditi dei pensionati, con la costituzione di un fondo *ad hoc*, che è altra cosa e, se mi si consente, è migliore cosa della *social card*. Tralascio ogni valutazione circa l'aspetto caritatevole di quest'ultimo intervento, ma vorrei soprattutto evidenziare che lo strumento è macchinoso, inadeguato e di limitatissimo impatto.

Il secondo punto che intendo evidenziare riguarda misure di semplificazione nel rapporto con gli intermediari e i contribuenti di lavoro autonomo e di piccola impresa, l'esigenza di potenziare l'azione di controllo e contrasto all'evasione ed elusione fiscale con un'attenzione particolare alla dotazione di mezzi e risorse per la Guardia di finanza, e una ricerca di innovazione con l'introduzione di una sperimentazione per modalità che consentano di velocizzare i pagamenti tra pubbliche amministrazioni e loro fornitori, consentendo la compensazione dei crediti per una somma fino a 10.000 euro una volta decorso un tempo congruo riconosciuto per il pagamento.

Il terzo punto riguarda invece la questione degli emendamenti che puntano a sostenere gli investimenti. Si tratta di un altro tema importantissimo su cui abbiamo insistito e continueremo ad insistere nel corso della discussione, perché diversi di questi emendamenti riprendono un tema già illustrato dal collega Stradiotto, circa le modifiche al Patto di stabilità per liberare risorse che gli enti locali potrebbero orientare in direzione di opere accantierabili velocemente e in grado di apportare dinamismo alle economie dei rispettivi territori.

Infine, vorrei sottolineare un aspetto a cui teniamo molto come Partito Democratico: l'uso della fiscalità in funzione di sollecitazione di interventi che stimolino l'emersione di gettito e siano motore per l'incentiva-

zione di nuove opportunità di lavoro, con modalità che valorizzino la convergenza di interessi tra imprese, fornitori e contribuenti.

Mi riferisco, in particolare, all'emendamento 2.173, che tende ad allargare la filiera dei meccanismi di agevolazione sulla norma che premia con il 36 per cento di sgravi fiscali le ristrutturazioni edilizie. Sottolineo il senso della norma, che va in direzione opposta alle restrizioni introdotte con il decreto n. 185 sulle misure di risparmio energetico. Soprattutto, vorrei mettere in evidenza il suo valore in funzione di trasparenza e di detersenza verso i rischi di opacità, che in un settore come quello dell'edilizia potrebbero invece venire accentuati in questa fase di difficile momento economico e quindi di difficoltà sia per le imprese che per le famiglie.

Mi auguro che chi si dice così attento al tema della sicurezza non guardi solo alla propaganda, ma sia disponibile ad agire di conseguenza e in un'ottica di prevenzione dei rischi, oltre che nell'interesse dell'erario. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, l'emendamento 2.17 prevede – qualora venisse approvato – il riconoscimento in termini effettivi e stabili alla detraibilità degli oneri per carichi di famiglia anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio nazionale (attualmente prevista limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009 dall'articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006), al fine di dare un importante segnale ai numerosi connazionali residenti all'estero che attendono il riconoscimento di tale diritto, nonché per assicurare tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla loro residenza, analogo trattamento tributario.

L'emendamento 2.98 ha ad oggetto il rifinanziamento del Fondo per le non autosufficienze; l'emendamento 2.171 la proroga delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, di cui hanno già parlato altri colleghi; l'emendamento 2.201 riduce l'imposta di registro sulla compravendita di immobili, portandola dal 7 per cento al 3 per cento, e dal 3 per cento all'1 per cento se si tratta di prima casa, ma vi ho già anticipato alcune di queste questioni in fase di discussione generale.

L'emendamento 2.202 mira a colmare un'ingiustizia conseguente ad un vuoto legislativo: la legge n. 448 del 2001 prevedeva la possibilità per l'acquirente di un'unità immobiliare, facente parte di un fabbricato oggetto di restauro o ristrutturazione edilizia, di detrarre dall'IRPEF parte del valore degli interventi eseguiti. Queste detrazioni sono state negli anni prorogate, tranne però che per gli interventi di ristrutturazione avvenuti nel 2007. Ossia, se la compravendita riguarda un immobile facente parte di un edificio ristrutturato nel 2007 e solo in questo anno, l'acquirente non ha diritto di beneficiare della prevista detrazione.

Con l'emendamento 2.240 si propone l'incremento dell'importo della pensione spettante ai ciechi totali e ai ciechi parziali. Con l'emendamento 2.219, a parziale compensazione dei consistenti aumenti dei prezzi dei carburanti dell'ultimo periodo, si richiede che venga riconosciuto un credito

d'imposta per ogni auto di servizio pubblico non di linea, nel limite di spesa di 25 milioni di euro.

L'emendamento 2.249 riguarda il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti contrattualizzati, mentre il 2.252 riguarda la somma destinata ai miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico.

Proseguendo rapidamente nell'illustrazione, signor Presidente, l'emendamento 2.253 prevede un aumento delle somme destinate alle forze di polizia per la specificità delle funzioni svolte. L'emendamento 2.279 ribadisce che la sede per la determinazione dei trattamenti accessori per i pubblici dipendenti è la contrattazione integrativa. Nell'emendamento 2.283 si ribadisce che la sede per la determinazione dei trattamenti accessori per i pubblici dipendenti è la contrattazione con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

L'emendamento 2.289 prevede che può essere altresì devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi.

L'emendamento 2.425 prevede un incremento degli stanziamenti concernenti interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria; l'emendamento 2.454 riguarda invece l'incremento del Fondo per l'occupazione. L'emendamento 2.484 è finalizzato a provvedere alla ricostruzione delle posizioni economiche del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP), transitati dal comparto enti locali ai ruoli del comparto scuola.

Nell'emendamento 2.501 si prevede che dall'imposta lorda si possa detrarre, nella misura forfetaria annuale di 1.000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa sostenuta per i carburanti relativi all'utilizzo delle auto di servizio pubblico non di linea. L'emendamento 2.505 prevede l'IVA agevolata per prodotti della prima infanzia, mentre l'emendamento 2.520 è in favore delle vittime del dovere e della criminalità organizzata.

Con l'emendamento 2.526 si provvede alla restituzione del drenaggio fiscale. Infatti, mentre è prevista un'inflazione programmata dell'1,7 per cento, vediamo che in realtà l'inflazione è molto più alta. Con questa proposta si vuole quindi restituire un minimo potere di acquisto ai cittadini.

L'emendamento 2.579 riguarda l'incremento del Fondo per le politiche della famiglia, mentre il 2.0.8 si riferisce all'incremento del Fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica.

In tema di riduzione dei costi della politica, avevamo presentato l'emendamento 2.0.14, che riduceva il rimborso elettorale dei partiti politici, ma è stato dichiarato inammissibile. L'emendamento 2.0.15, invece, elimina la cumulabilità dell'indennità da Ministro con quella da parlamentare. Si parla tanto di «casta» eppure, quando bisogna votare questi emendamenti per ridurre i costi della politica, non ci si adegua.

La proposta contenuta nell'emendamento 2.0.38 è importante. Al fine di garantire ai Comuni il totale ristoro del mancato gettito ICI sulla prima casa, è necessario calcolare il rimborso del mancato gettito su un dato basato sulla perdita reale. L'emendamento dispone una somma che copre al-

meno in parte tale divario. Abbiamo ascoltato ieri anche gli interventi di alcuni colleghi della Lega ed in particolare del senatore Franco Paolo, il quale ha sottolineato la situazione di quei Comuni che non possono neppure dare in appalto i servizi per i pullman per mandare i ragazzi a scuola.

Infine, signor Presidente, l'emendamento 2.0.56 sopprime i commi 411, 413 e 414 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (l'abrogazione dei suddetti commi riporterebbe l'organico degli insegnanti di sostegno al livello dell'anno scolastico 2007-2008), mentre l'emendamento 2.0.57 consente anche ai presidi che nell'anno scolastico 2006-2007 risultavano destinatari di incarico di presidenza, nelle more di svolgimento delle prove concorsuali, conclusesi con esito positivo, di partecipare ai concorsi.

TORRI (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento 2.47 si riferisce alle aziende che effettuano la stagionatura prolungata dei prosciutti, dei formaggi e dei prodotti agricoli ed alimentari certificati ai sensi delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette.

Nel testo unico delle imposte sui redditi vigente, signor Presidente, è contenuta una norma che limita al 30 per cento del MOL, il margine operativo lordo, la deducibilità degli interessi passivi dell'azienda. Con questo emendamento intendiamo sottolineare che tale disposizione, nel caso di aziende costrette ad una poderosa esposizione finanziaria per completare il ciclo di produzione di tali prodotti, comporta irrimediabilmente una cattiva gestione dell'azienda. Infatti, i prodotti alimentari tutelati dai consorzi prevedono una lunga stagionatura nel ciclo di produzione, che può raggiungere o addirittura superare i venti mesi, tant'è che questi prodotti godono anche dei contributi comunitari – purtroppo ormai di entità modestissima – proprio per favorire le lunghe stagionature.

Ricordo che giornalmente le aziende socie di consorzi di tutela comprano la materia prima, pagando entro i primi 60 giorni dalla consegna, e la lavorano in alcuni casi, come accade per il latte, nel giro di poche ore. Questo fa sì che, immettendo in poco tempo nei magazzini i prodotti lavorati, che hanno poi una lunga stagionatura da fare, si creino dei problemi di carattere economico.

Per questo confidiamo che il Governo voglia escludere dall'ambito di applicazione di quella norma del TUIR tutte le aziende che non possono fare a meno di stagionare il prodotto alimentare per molti mesi e che si vedono costrette ad importanti approvvigionamenti finanziari per l'ineluttabile gestione del magazzino. Questo, signor Presidente, è il contenuto dell'emendamento 2.47. Nel caso in cui il Governo abbia intenzione di esprimere parere contrario, sono però disponibile a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

STRADIOTTO (*PD*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.366 e 2.370, in cui si pone ancora all'attenzione la questione del Patto di stabilità interno, e gli emendamenti 2.0.23 e 2.0.24.

I Comuni italiani non sono mai stati in difficoltà come in questo periodo: da una parte c'è il taglio dei trasferimenti, dall'altra il mancato ri-

conoscimento del 100 per cento dell'ICI come mancato introito. L'altra questione importante da considerare è la forte contrazione delle entrate proprie derivanti dagli oneri di urbanizzazione: il crollo del mercato immobiliare ha fatto sì che in questi mesi si assista al crollo delle entrate proprie, perché gli oneri di urbanizzazione non entrano più nelle casse dei Comuni.

A questa situazione difficile si aggiunge il Patto di stabilità che impedisce di fatto, soprattutto agli enti più virtuosi, di effettuare investimenti anche nel caso in cui essi valorizzino il patrimonio. Assistiamo al caso in cui un patrimonio viene valorizzato e venduto dall'ente locale e il relativo introito non può essere utilizzato per realizzare nuovi investimenti. In questo senso l'emendamento del relatore approvato in Commissione è insufficiente a dare risposta a queste esigenze: rispondo dunque a quanto sostenuto nella seduta antimeridiana dal sottosegretario Vegas sulle modifiche apportate in Commissione.

Desidero inoltre soffermarmi su un aspetto importante, relativo agli emendamenti 2.0.23 e 2.0.24, che fa riferimento all'iniziativa – che sosteniamo – avanzata da 450 sindaci del Veneto e sottoscritta poi anche da altri della Lombardia, appartenenti a tutte le forze politiche, volta ad ottenere una compartecipazione del gettito IRPEF che arriva allo Stato; la proposta è di ottenere il 20 per cento di compartecipazione in sostituzione dei trasferimenti e credo che vada sostenuta.

Infine, gli emendamenti 2.488 e 2.489 riguardano la famosa cedolare secca. In tanti, di entrambi gli schieramenti, discutiamo e diciamo che sarebbe necessaria introdurla per cui credo che questa sia l'occasione giusta per approvarla.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, il nostro Gruppo ha presentato una serie di emendamenti che, in sintesi, si concentrano su due forti richieste che purtroppo non sono state accolte in sede di Commissione, ma che vorrei illustrare. In primo luogo, alcuni dei nostri emendamenti riguardano la famiglia e la promozione della stessa, mentre il secondo punto su cui convergono una serie di emendamenti è l'alleggerimento dei pesi burocratici per le imprese, soprattutto per quelle piccole e medie.

L'emendamento 2.52 – dichiarato inammissibile – prevedeva una proroga dei termini per il libro unico del lavoro che ci sembrava sensata per poter meglio organizzare la via transitoria. Proponevamo come data di fine proroga il dicembre 2009.

L'emendamento 2.73 sarebbe un forte segnale. Abbiamo già richiesto parecchi anni fa e purtroppo non è stato mai realizzato un intervento per promuovere la famiglia e alleggerire il peso finanziario dei figli a carico, prevedendo una riduzione dell'IVA sui prodotti necessari nella più tenera infanzia: in questo caso, pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, cose che al momento sono tassate al 20 per cento e che, secondo noi, dovrebbero essere alleggerite portando l'IVA al 4 per cento.

È già stato evidenziato da vari colleghi l'argomento trattato nell'emendamento 2.76, cioè il tetto massimo di reddito previsto perché i figli, o altre persone eventuali, risultino a carico, tetto che è scandalosamente basso, lo abbiamo detto e lo ripetiamo. Come si è detto in quest'Aula, si tratta dei vecchi 5 milioni di lire che sono ora 2.840,51 euro. Allora, se i figli di famiglie bisognose hanno necessità di lavorare d'estate per guadagnare qualche euro in più o magari hanno qualche piccola rendita proveniente dall'appartamento di un parente a proprio favore, la somma prevista è subito superata e i figli non risultano più a carico. Mi sembra che il tetto, fissato a circa 2.800 euro, oltre il quale si considera una persona non più a carico, bensì autosufficiente sia effettivamente troppo basso.

L'emendamento 2.83 prevede una detrazione di 500 euro per i libri di testo. Sappiamo che i libri costano molto e che il problema non è stato risolto, come è stato evidenziato nel corso della discussione del decreto sulla scuola, lasciando che i libri diventino vecchi. Sarebbe molto meglio aiutare le famiglie nell'acquisto dei libri stessi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.84, mi appello al Governo per trovare una soluzione. Abbiamo anche scritto come Gruppo su questo punto. È previsto che le spese per l'affitto di un appartamento per i ragazzi che studiano all'università possano essere detratte dalle tasse. Secondo una limitazione stabilita in una circolare dell'Agenzia delle entrate, ciò si riferisce ai soli appartamenti in Italia. Di fatto, ciò significa che tutti i ragazzi, in particolare quelli della mia Regione, che studiano all'estero per mantenere la propria lingua e svilupparsi anche nel loro mondo culturale (almeno più della metà dei nostri figli studia, ad esempio, ad Innsbruck), non godono di questo vantaggio fiscale. Ciò appare ingiusto ed anticostituzionale. Pertanto, proponiamo di inserire una clausola che preveda la possibilità di detrarre anche le spese sostenute per la locazione di alloggi nei Paesi europei. Questo è quanto previsto nell'emendamento 2.84 e, in forma alternativa, anche nell'emendamento 2.85.

Nell'emendamento 2.101 proponiamo l'introduzione di un assegno per i figli. Si tratta di una richiesta importante in un Paese che deve affrontare problemi molto maggiori di quelli che deriverebbero da questa spesa, a causa della questione generazionale. L'Italia, infatti, si annovera tra i Paesi con la più bassa natalità del mondo; ciò significa che si mette a rischio il sistema pensionistico, ma anche tutto il sistema sociale, perché una fascia sempre più esigua di giovani deve mantenere una fascia crescente di persone anziane. Pertanto, con l'emendamento 2.101 proponiamo di dare un segnale alle famiglie prevedendo un assegno di 2.000 euro per il sostentamento di ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2008. So che il disegno di legge finanziaria prevede un credito a tasso agevolato al 4 per cento; tuttavia non mi sembra giusto che le famiglie deboli debbano fare un debito presso le banche per poter allevare i figli. La conseguenza è che i figli non si fanno e l'Italia corre sempre più rischi per il suo sistema pensionistico e sociale.

Nell'emendamento 2.114 prevediamo un'agevolazione per gli immobili agricoli, stabilendo che siano avvantaggiati quelli che dedicano più della metà della superficie totale ad unità immobiliari non di lusso.

Con l'emendamento 2.159, dichiarato inammissibile, si prevedeva il ritiro dei rifiuti AEE, mentre con l'emendamento 2.160 si vuole escludere dall'ICI i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e i beni del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse.

L'emendamento 2.214 è volto ad innalzare dal 5 per mille all'8 per mille la deducibilità delle spese per opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Nell'emendamento 2.236, dichiarato inammissibile, si chiedeva che i fondi pensione per la previdenza complementare nelle aziende dovessero adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità di invio dei dati. Ormai, nella realtà, non si esaminano più gli emendamenti perché in questa fase politica si approva esclusivamente quanto arriva dalla maggioranza; tuttavia non comprendo il motivo per cui una proposta emendativa come questa non potesse essere accolta. Non sarebbe costata niente perché si sarebbe trattato soltanto di una semplificazione: si prescriveva un modo unico ai fondi pensione per riscuotere i contributi dei datori di lavoro per la previdenza complementare; altrimenti, tale incombenza rimaneva a carico delle aziende in forme diversificate e molto complicate, perché i dipendenti possono essere iscritti a vari fondi pensione con modalità diverse.

Ancora sul settore pensionistico, è previsto finora che i coltivatori diretti possano scegliere una fascia superiore per i loro contributi e la relativa pensione. Con l'emendamento 2.241 noi suggeriamo di sostituire le parole: «per la fascia superiore» con le parole: «per una fascia superiore», per dare con questo anche una copertura migliore ai coltivatori diretti che vogliono caricarsi questo peso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.310, vorremmo ampliare il termine per le comunicazioni di assunzione di lavoratori. È previsto dalla nuova legislazione che il rapporto di lavoro deve essere comunicato il giorno antecedente all'inizio del rapporto di lavoro: ci sembra poco realistico e impossibile, soprattutto in certi settori come ad esempio il turismo o l'agricoltura, in cui spesso si deve cambiare o impegnare lavoratori in modo molto veloce. Su questo tema, alla Camera dei deputati era stato accolto – lo segnalo al Governo – un emendamento proposto dagli onorevoli Brugger, Zeller e Nicco, poi non ripreso nel maxiemendamento del Governo, quindi praticamente decaduto, che è stato poi però ripescato con un ordine del giorno del Governo, pertanto lo riproponiamo in questa sede.

L'ultimo emendamento che desidero illustrare è riferito alla recente pressione dall'Unione europea per il pensionamento delle donne, e con

esso si propone una formula che potrebbe aiutare l'Italia ad affrontare il problema dell'equiparazione dell'età pensionabile tra uomo e donna. Seguiamo quest'obbligo europeo, ma aiutiamo le donne prevedendo per ogni figlio che hanno partorito o comunque educato, anche adottato, un periodo da detrarre dall'età pensionabile. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

BAIO (PD). Signor Presidente, desidero illustrare due emendamenti riferiti agli asili nido, che si inseriscono nella proposta alternativa alla finanziaria, presentata dal senatore Morando, dal senatore Barbolini e da moltissimi altri colleghi.

Questi due emendamenti sostanzialmente prevedono risorse aggiuntive sul tema degli asili nido. L'Italia è in gravissimo ritardo da questo punto di vista, ma la nostra non è solo una scelta di carattere culturale, è una scelta di carattere familiare ed economico che si inserisce nelle scelte richieste dall'Unione europea, perché il Trattato di Lisbona ha definito alcuni criteri ai quali dovremmo attenerci entro il 2010, data entro la quale dovremmo raggiungere un numero di asili nido che coprano almeno il 33 per cento del fabbisogno nazionale. Noi oggi ci attestiamo sul 6 per cento, con una disparità territoriale abissale: una minore presenza in Regioni soprattutto del Centro-Sud, in modo particolare del Sud, rispetto a quelle del Nord; Regioni come l'Emilia-Romagna e la Lombardia hanno un'offerta in numero di asili nido la quale, anche se non ancora completa rispetto alla domanda, può dirsi sufficiente a differenza delle altre Regioni.

Alle politiche familiari destiniamo una cifra esigua, anzi ridicola, sempre in confronto agli altri Paesi europei, non i Paesi che sono entrati da pochi anni, ma quelli che storicamente, con noi, hanno costituito l'Europa. Ad esempio, la Francia destina una quota pari a circa il 6 per cento del PIL rispetto al nostro 0,9 per cento. Noi abbiamo una presenza di asili nido che copre il 6 per cento del fabbisogno rispetto alla Francia che invece copre il fabbisogno per il 29 per cento. Se guardiamo poi alla Danimarca, il fabbisogno coperto è del 65 per cento.

Io non sono legatissima ai numeri e ai dati, ma questi ho voluto presentarli per mettere in evidenza l'abisso che ci divide dal resto dei Paesi europei. Invito quindi il sottosegretario Vegas, il Ministro e anche la maggioranza dei parlamentari, sia del Popolo della Libertà che della Lega Nord, a considerare con attenzione questi emendamenti perché essi vanno nell'ottica di coprire una richiesta proveniente dalla famiglia. Non possiamo sostenere la famiglia solo a livello ideale: tutti ci riempiamo la bocca ma poi concretamente non facciamo nulla.

Questi emendamenti vanno anche nell'ottica di favorire una maggiore occupazione femminile, che rappresenta un altro buco nero del Paese Italia. Noi abbiamo il tasso di occupazione femminile più basso in Europa rispetto al confronto con gli altri Paesi europei.

Se vogliamo cercare di realizzare una nuova politica economica, la scelta di questi emendamenti contribuisce a coprire due fabbisogni: uno

rivolto alla famiglia, in particolare alla donna, l'altro ad un incremento dell'occupazione femminile. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai*).

PISTORIO (*Misto-MPA*). Signor Presidente, in questo breve intervento io vorrei soffermarmi su un aspetto procedurale che non comprendo. Ho presentato molti altri emendamenti e mi riservo di intervenire per illustrarli quando saranno posti in votazione. Intervengo adesso su un aspetto riguardante la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti a mia firma, 2.132, 2.133 e 2.142, dichiarati inammissibili perché ritenuti localistici dalla Commissione. Tale dichiarazione contraddice il testo normativo perché questi emendamenti riguardano gli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Il comma 9 dell'articolo 2 della legge finanziaria, che riguarda specificatamente misure per favorire la ricostruzione e la riparazione di immobili distrutti o danneggiati nei Comuni della Valle del Belice colpiti dal terremoto, è una norma sostanziale del testo di legge. Quindi, il presunto carattere localistico dei miei emendamenti è comune sia alla norma del testo governativo che agli emendamenti.

Non essendo stata segnalata dal Presidente del Senato in fase preliminare alcuna incompatibilità della norma dell'articolo 2, comma 9, con le regole della legge di contabilità, ne consegue che va considerata ammissibile ogni modifica o integrazione di tale disposizione con emendamenti, anche aggiuntivi. Diversamente, Governo e Parlamento non sarebbero sulla stessa posizione, come deve essere, nel corso dell'esame dei documenti finanziari e si verrebbe a creare un inaccettabile squilibrio tra Governo e Parlamento nella potestà legislativa.

Quindi, chiedo alla Presidenza di riconsiderare l'inammissibilità e di ammettere alla discussione e alla votazione gli emendamenti a mia firma, cioè il 2.132, il 2.133 e il 2.142, perché vi è una evidente incongruenza nella dichiarazione della loro inammissibilità da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Invito gli Uffici a prendere in considerazione questa richiesta, che esamineremo al momento opportuno.

VIMERCATI (*PD*). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.111 e 2.186, che si riferiscono alla Pedemontana lombarda e alle connesse tangenziali di Como e Varese.

Com'è noto, questa è un'opera attesa da decenni dalle province lombarde, presente nell'allegato infrastrutture di Milano Expo 2015 e riconfermata anche nel recente decreto del Presidente del Consiglio. È un'opera che ha un *budget* complessivo di circa 4,5 miliardi: 3 di questi sono già stati indicati da privati ed un miliardo dal precedente Governo Prodi; manca circa il 10 per cento del *budget*, che si aggira intorno a 450 milioni di euro.

Credo sia importante per quest'Aula dare una risposta positiva agli emendamenti in esame, perché consentono all'opera di cui sopra di essere cantierata nel 2009. Quella di cui stiamo parlando, infatti, è una di quelle opere che possono essere già cantierate: lo dico perché abbiamo votato in Commissione un ordine del giorno unitario (sostenuto da maggioranza e minoranza) che dà priorità alle opere cantierabili nel 2009 e a quelle già previste come prioritarie per i vari corridoi internazionali. Questa – lo ribadisco – è una di quelle opere.

Per questa ragione, insieme a molti colleghi della Lombardia, ho presentato questi due emendamenti e, dopo diversi ordini del giorno unitari (presentati qui al Senato, ma anche alla Camera), ai colleghi della maggioranza (dei Gruppi PdL e LNP), che più volte, anche negli incontri con il mondo dell'imprenditoria e con le istituzioni locali, si sono espressi in senso favorevole al completamento di quest'opera, chiedo di esprimere un voto di coerenza su questi emendamenti.

Concludo molto velocemente chiedendo, soprattutto ai senatori lombardi, di votare a favore di questi emendamenti. (*Applausi della senatrice Bassoli*).

D'ALÌ (PdL). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.147, mentre mi soffermo sul 2.350, che risponde all'esigenza – manifestatasi, purtroppo, in maniera tragica – di interventi per le spese finalizzate alla messa in sicurezza degli istituti scolastici. La proposta emendativa in questione propone che ciò si possa fare direttamente da parte degli enti locali, con una deroga alla contabilizzazione di quelle spese nel Patto di stabilità.

Gli enti locali – e lo dico per esperienza diretta – hanno numerose risorse per avanzi di amministrazione che non possono spendere per nessun motivo. Ora, esentarli dal computo del Patto di stabilità per le spese finalizzate alla messa in sicurezza degli istituti scolastici credo possa risolvere anche il problema di stanziamenti notevoli, che diversamente lo Stato dovrebbe andare ad affrontare in maniera diretta.

Qualcuno potrà eccepire che i precedenti stanziamenti statali non sono stati tutti utilizzati dagli enti locali, ma chi ha esperienza di questa vicenda sa bene che essi non sono stati utilizzati per il filtro – a mio giudizio, assolutamente anomalo e non corrispondente allo spirito del Titolo V della Costituzione – che le Regioni hanno imposto nell'utilizzazione di queste cifre stanziato dallo Stato e destinate agli enti locali. Buona prassi vorrebbe che questi fondi andassero direttamente agli enti locali, perché è dimostrato che il filtro regionale crea una vischiosità nell'utilizzo di queste somme, rendendole poi in parte anche inefficaci.

L'emendamento 2.399 risponde ad un'esigenza precisa, relativa ai Comuni che stanno provvedendo – faticosamente, lo sappiamo – alla ricostruzione dopo il terremoto del Belice, e non comporta alcuna spesa. È infatti impropria l'aggiunta della copertura, poiché in una riunione con il Ministro per la semplificazione legislativa, senatore Calderoli, è stato convenuto che occorreva ripristinare alcuni numeri dell'allegato A del de-

creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha previsto l'abolizione di una serie di norme, tra le quali quelle indispensabili per l'operatività dei Comuni, su fondi già assegnati.

Ripristinare queste due norme, quindi, non comporterebbe alcuna spesa e consentirebbe ai Comuni di utilizzare il meccanismo che è stato adottato – e che è l'unico adottabile – per poter provvedere all'assegnazione dei fondi (che, lo ripeto, sono stati già stanziati e sono giacenti presso le proprie casse).

Spero che il rappresentante del Governo abbia voluto al riguardo compulsare il Ministro della semplificazione che in più di un incontro ha detto che assolutamente questa norma andava ripristinata.

Infine, gli emendamenti 2.6120 e 2.6121, signor Presidente, rispondono all'osservazione all'unanimità fatta sul testo della legge finanziaria dalla Commissione ambiente che ho l'onore di presiedere: in quella osservazione, infatti, la Commissione ha ritenuto di dovere rilevare che, mentre i fondi destinati alla tutela ambientale, di cui all'articolo 1, comma 432, della legge n. 266 del 2005, sono stati decurtati di quasi il 50 per cento e quindi di oltre 250 milioni (su questo, se le esigenze di bilancio lo impongono, pazienza, *nulla quaestio*), in corrispondenza è stato incrementato il Fondo ad eguale destinazione per gli interventi sull'ambiente presso il Ministero dell'economia e finanze. Alla Commissione è parsa assolutamente strana la prassi di privare il Ministero dell'ambiente di fondi rilevanti e in contemporanea aumentare le disponibilità presso il Ministero dell'economia e finanze per lo stesso tipo di intervento.

Si chiede quindi con il primo emendamento lo storno quasi di quanto ancora non impegnato su quel fondo nelle disponibilità del Ministero dell'ambiente.

Con il secondo quantomeno, anche per una correttezza di impostazione della legge finanziaria, si chiede di accreditare al Fondo presso il Ministero dell'ambiente la somma assegnata in più rispetto all'anno passato al Ministero dell'economia e finanze per l'eguale motivo. Ci è sembrato assolutamente lineare. L'emendamento portava la firma di tutti i componenti del Gruppo PDL in Commissione ambiente. Per la sua presentazione in Assemblea porta solo la mia firma. Ma sono certo che i colleghi, componenti della Commissione ambiente, nella loro interezza, non mancheranno di appoggiarlo.

Sono altresì certo che il Governo vorrà considerare l'opportunità dell'osservazione fatta dalla Commissione ambiente e dare anche a questa osservazione un suo riscontro. Diversamente, signor Presidente, le Commissioni producono condizioni, osservazioni e suggerimenti ai disegni di legge *in itinere*, ma poi, vedendoli disattesi, potrebbero anche decidere un domani di non produrre più in quanto ritenuti assolutamente ultranei. (*Applausi del senatore Alicata*).

SBARBATI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.148 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tutti i Comuni sul cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e

GPL, nonché impianti per la produzione di energia elettrica, possano avere una compartecipazione alle accise che tali impianti versano allo Stato nella misura determinata nell'1 per cento, a seconda della popolazione che risiede in quel territorio. Naturalmente, tutto questo con finalità di tipo ambientale perché ovviamente questi Comuni, sedi di raffinerie o di impianti di questo tipo, subiscono un'alterazione ambientale e i cittadini pagano anche le conseguenze per avere l'ubicazione di questi impianti.

Secondo l'emendamento, queste somme sono quindi prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza di queste attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, di controllo dell'urbanizzazione, di realizzazione di infrastrutture e soprattutto di tutela ambientale.

Credo che, in un'ottica in cui guardiamo ai Comuni con una sensibilità nuova, visto e considerato che tanti tagli sono fatti, almeno per questi Comuni debba essere previsto un aiuto da parte dello Stato, favorendo la compartecipazione alle accise.

Di analogo tenore, signor Presidente, anche se un po' diverso, è l'emendamento 2.153. Lei ben ricorderà che nella legge finanziaria n. 388 per il 2001 – eravamo assieme alla Camera dei deputati, se non vado errata – all'articolo 113 passò un emendamento per cui si stabiliva che per questi Comuni, sedi di questo tipo di impianti, ci fosse appunto una modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,27)

(Segue SBARBATI). Ora, questa norma della legge finanziaria, che aveva visto votare destra e sinistra insieme, naturalmente non è stata mai applicata, perché non sono mai stati emanati, d'intesa con la Conferenza unificata, i decreti attuativi per poterla rendere operativa. È stata resa operativa soltanto per la Sicilia; quindi, tutto ciò comporta anche una disparità di trattamento assolutamente inaccettabile, perché gli impianti di raffinazione e di stoccaggio di oli minerali e di gas sono presenti in diverse parti d'Italia. Per tale ragione chiediamo venga data attuazione a questa norma, che è rimasta ancora oggi lettera morta.

L'emendamento 2.152 riguarda invece altra materia. Sappiamo tutti che i Comuni frontalieri, in particolare quelli sede di porti, in cui sbarcano tutti i giorni centinaia di immigrati e di clandestini, soprattutto minori non accompagnati (ed è difficile stabilire se sono maggiorenni o minorenni, anche perché l'esame delle ossa del polso non sempre dà un risultato attendibile), che quindi vengono presi in carico dalle strutture di assistenza comunale, non riescono più a far fronte alle spese e agli oneri che comportano l'assistenza e l'integrazione di questi ragazzi, anche al fine di dar

loro una tutela sotto il profilo della salute fisica, nonché la consapevolezza di doversi integrare nella comunità e frequentare la scuola.

Per questo motivo a tali Comuni si vorrebbe destinare una quota pari a 10.000 euro per ciascun minore, da utilizzare per l'attuazione delle misure di assistenza, accoglienza, integrazione ed eventuale ricongiungimento con i rispettivi genitori. Credo che nell'ottica delle politiche che il Governo ha più volte sottolineato e propagandato tale emendamento possa e debba essere accolto.

Infine, signora Presidente (gradirei che la signora Presidente mi ascoltasse, così come i colleghi della maggioranza), credo sia mortificante, non solo per l'opposizione ma anche per la maggioranza, stare in quest'Aula sapendo che nessun emendamento, ancorché giusto e necessario, ha la possibilità di essere votato e sostenuto da tutti. Ci si chiede collaborazione, ma se ciò significa che neanche una virgola può essere spostata e che tutto è predeterminato, chiedo a voi di quale collaborazione vogliamo parlare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MOLINARI (PD). Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.149, avente per oggetto l'accisa sul gas metano per le Province di Aosta, Belluno, Bolzano, Sondrio e Trento, nelle quali oltre il 70 per cento dei Comuni ricade nella zona climatica F.

Do altresì per illustrato l'emendamento 2.0.10, avente ad oggetto il contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti.

Illustro invece brevemente l'emendamento 2.401. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, prevede, ai fini della valorizzazione delle zone montane, che le Province autonome possano costituire tra i Comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio, le comunità montane previste dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

La Provincia autonoma di Trento ha recentemente riorganizzato il sistema delle istituzioni provinciali e locali con legge provinciale n. 3 del 2006, recante norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino. Nell'ambito di tale disciplina, è prevista, tra l'altro, l'istituzione di enti pubblici, denominati comunità, costituiti dai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi, nonché in forma associata obbligatoria delle funzioni amministrative trasferite ai Comuni, secondo quanto disposto dalla medesima legge provinciale.

La proposta di emendamento 2.401 è diretta a chiarire che anche le comunità istituite ai sensi della predetta legge provinciale rientrano tra i soggetti ai quali non si applica l'imposta in estensione delle previsioni di enti pubblici elencati nel primo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.151 tratta di due argomenti che non hanno avuto grande fortuna nell'esame dei documenti di bilancio: da un lato il tema del credito d'imposta, dall'altro quello del risparmio energetico.

L'emendamento tende a far sì che coloro che nella dichiarazione dei redditi possono indicare una quota di credito d'imposta non superiore ai 250.000 euro, la possano superare quando intervengono con investimenti per aumentare l'efficienza energetica all'interno delle aziende in cui è previsto un tetto ai fini del riconoscimento del credito di imposta. È un tema che le imprese hanno molto a cuore dal momento che non è stata considerata nel modo dovuto in questa fase la necessità di sostenere il risparmio energetico per le imprese che operano in questo settore, così come per i cittadini che vogliono ottenere un risparmio energetico. Potrebbe essere un'utile correzione di rotta, ad un costo relativamente basso e del tutto recuperabile all'interno della manovra.

L'emendamento 2.513 richiama invece la necessità di strutturare in termini manageriali le piccole e medie imprese del Mezzogiorno del Paese. Esso dà un sostegno alle imprese che fanno la scelta di superare la dimensione familiare per sviluppare una dimensione manageriale.

I due emendamenti sono coerenti con la legge di bilancio e possono trovare adeguate risorse sulla base di opportuni trasferimenti di risorse previste per il Ministero dell'economia delle finanze.

Con riferimento in particolare all'emendamento relativo al risparmio energetico e al credito d'imposta, sottolineo l'assoluta importanza che il mondo delle imprese, di qualsiasi dimensione, sta dando in questo periodo a tale argomento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

* MAZZUCONI (PD). Signora Presidente, intendo illustrare alcuni emendamenti che scaturiscono dal lavoro svolto del Gruppo PD della Commissione ambiente ai quali sono connessi alcuni ordini del giorno relativi all'articolo 3, che intendo però illustrare congiuntamente. L'emendamento in questione affronta alcune questioni ritenute fondamentali... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è in corso l'illustrazione degli emendamenti, credo che un abbassamento dei decibel faciliterebbe sicuramente il lavoro dell'Aula.

MAZZUCONI (PD). Gli emendamenti affrontano alcune questioni ritenute fondamentali nell'ambito più vasto delle problematiche ambientali, ambito che ha subito pesantissime decurtazioni rispetto al passato nelle disposizioni di cui si sta discutendo.

Ricordo in sintesi le questioni: la questione energetica e il tema delle energie rinnovabili, lasciando sullo sfondo la questione dei cambiamenti climatici, e la questione del trasporto pubblico, con il connesso tema del pendolarismo e dei contratti di servizio tra Trenitalia e le Regioni.

Sono due questioni tra le tante, anche se si potrebbero citare i pesanti tagli sugli interventi contro il dissesto idrogeologico che, come è noto, ha spesso conseguenze gravissime nel nostro Paese.

Colgo poi l'occasione per ricordare che l'osservazione del presidente D'Alì in merito alla forte decurtazione rispetto ai finanziamenti previsti per il Ministero dell'ambiente e sul fatto che parte di questi finanziamenti si trovano nel capitolo del Ministero dell'economia e delle finanze è stata fatta dai senatori del PD. Volevo in qualche modo condividere con il senatore D'Alì la paternità di tale osservazione.

Sulla questione energetica, per tornare ai temi di cui ci stiamo occupando, come non ricordare gli obiettivi fissati dall'Unione europea: produrre almeno il 20 per cento dell'energia con fonti rinnovabili, aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica rispetto alle proiezioni del 2020, ridurre del 20 per cento le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990.

Dove vuole fermarsi l'Italia? Può tornare comodo abbassare il livello di guardia e commisurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto a quelli di chi non ci sta e fingere allora che il problema non esista? Non so; però ritengo che non possiamo non spenderci sulle energie alternative e sulla limitazione virtuosa dei consumi energetici. Qualcosa in tal senso si poteva fare.

Immaginare un sistema di incentivi, peraltro spesso già previsti in passato, sia per la produzione di energia elettrica da fonte alternativa, sia per sostenere consumi buoni delle famiglie con ecoincentivi per gli acquisti di elettrodomestici a consumi più contenuti sarebbe saggio. Perché allora non pensarci? In tal senso si collocano, ad esempio, alcuni emendamenti come il 2.167 e il 2.168.

La seconda questione che vorrei ricordare riguarda la stipula dei contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario con Trenitalia Spa per la fornitura dei servizi ferroviari regionali. Si tratta dell'emendamento 2.257. Non ho bisogno di ricordare in questa sede il fenomeno del pendolarismo: 14 milioni di persone al giorno che si spostano in Italia, di cui 2 milioni con il trasporto in treno.

Non serve forse neanche ricordare le disagiate e quasi inumane condizioni dei viaggiatori pendolari, costretti a viaggiare su materiale vecchio, sporco, in pessime condizioni, con ritardi, al freddo o al caldo eccessivo. Tali viaggiatori spesso sono anche costretti a fare i conti con la soppressione dei treni. Inutile ricordare ancora come il trasporto di questo tipo, ossia su treno, evita un ulteriore aggravarsi del traffico veicolare su strade e autostrade; traffico che, soprattutto in prossimità dei centri urbani, è spesso insostenibile oltre che destinato ad appesantire situazioni ambientali già precarie.

Ricordo, tra l'altro, che la scarsa disponibilità di abitazioni in affitto (anche questo è un tema che è stato toccato recentemente all'interno della Commissione ambiente), oppure il loro costo eccessivo nelle città ha provocato un esodo silenzioso, ma continuo, verso i territori delle Province e verso le periferie. Da lì la gente deve tornare a rifluire sulla città per il

lavoro e allora la questione dei trasporti diventa fondamentale, così come quella dei contratti di servizio a cui ho già accennato.

Infine, vorrei fare una sottolineatura, a proposito dell'emendamento 2.258, sul rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, corollario necessario sui temi della mobilità alternativa, a cui era dedicato anche l'emendamento 2.112 appena citato, finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo della mobilità ciclopedonale.

Investire di più sui temi della sostenibilità ambientale e, più in generale, sulle questioni ambientali a noi parrebbe utile sia per l'economia sia per la qualità della vita. Avremmo desiderato che non si perdesse un'ulteriore occasione in tal senso, soprattutto quando altri Paesi europei, come la Francia ad esempio, sembrano muoversi più speditamente di noi. Per questo motivo ci auguriamo che i nostri emendamenti vengano votati, perché non vorremmo che il Paese perdesse su questi temi l'ennesima occasione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DONAGGIO (*PD*). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 2.185 solo per richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea sul fatto che, per quanto riguarda il Veneto, nel 2009 sono state azzerate in maniera drastica le risorse destinate alle infrastrutture. Varrebbe la pena ricordare anche solo le opere di integrazione del Passante, le opere del porto di Chioggia, il riequilibrio idrogeologico della laguna, i fondi dell'ANAS e quelli per le ferrovie.

Mi preme sottolineare in maniera particolare la gravità della cancellazione totale del contributo di 100 milioni di euro in dieci anni per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale, contributo che era stato approvato nella precedente finanziaria, con un emendamento del centrosinistra, da parte dell'allora Governo Prodi.

Va ricordato anche che il sistema ferroviario metropolitano regionale prevede una serie di treni regionali ad elevata frequenza e ad orario cadenzato e un sistema di mobilità avanzato che è imperniato su tre poli principali, quali Venezia, Padova e Treviso, e su una serie di poli secondari. Quindi, il completamento di questo progetto potrebbe garantire livelli di integrazione territoriale e di prestazioni di trasporto adeguati al tessuto industriale e alla mobilità sociale di un'area strategica del territorio nazionale che concorre – lo ricordo – alla formazione del prodotto interno lordo del Paese con una quota del 9,4 per cento e che è seconda solo alla Lombardia.

I 100 milioni di euro che erano stati stanziati dalla legge finanziaria per il 2008 erano parte essenziale di quei 140 milioni di euro necessari al completamento delle tratte del sistema metropolitano ancora non finanziate: Treviso-Conegliano, Treviso-Castelfranco, Padova-Monselice e San Donà-Portogruaro. È un servizio essenziale per pendolari, famiglie e lavoratori e, tenuto conto della particolarità del territorio ad alta intensità turistica, credo che il mancato completamento di queste opere costituisca un danno per l'intero Paese.

Per questo chiedo che il Governo rifletta attentamente sulla nostra proposta di reintegrare le risorse destinate al completamento del sistema metropolitano regionale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASSON (*PD*). Signora Presidente, intervengo sinteticamente per illustrare alcuni emendamenti non in materia di amministrazione della giustizia, ma in materia di amianto e di vittime dell'amianto, approfittando della presenza in Aula del Ministro del lavoro, che peraltro in questo momento si è assentato.

Gli emendamenti 2.200, 2.333, 2.334 e 2.335 riguardano l'istituzione e l'implementazione del Fondo per gli ex esposti ad amianto, la bonifica di siti e immobili inquinati da amianto e la sorveglianza sanitaria di coloro che hanno risentito degli effetti negativi dell'esposizione all'amianto e quindi soffrono di patologie a ciò correlate. Ricordo, in particolare per il Ministero del lavoro, che già con la passata legge finanziaria per il 2008 era stato istituito un Fondo per gli ex esposti all'amianto e per le vittime dell'amianto e che questo fondo è ancora bloccato a seguito dell'omissione del Ministro del lavoro dell'emanazione del regolamento che consentirebbe al suddetto fondo a favore delle vittime dell'amianto di operare in maniera accettabile.

Chiediamo l'implementazione di tale fondo, così come chiediamo che per queste vittime, che sono vittime anche dello Stato che per almeno trent'anni ha accettato che si ammalassero sui luoghi di lavoro e morissero a causa dell'amianto, il Parlamento voglia intervenire con l'approvazione degli emendamenti che ho sopra richiamato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ARMATO (*PD*). Signora Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 2.390 e il 2.393. Entrambe le proposte emendative sono già state da noi avanzate in 5ª Commissione, ma le riproponiamo in Aula perché pensiamo che la Commissione le abbia bocciate frettolosamente. Esse consentono, infatti, una correzione alla norma della finanziaria che fa rientrare nel computo dei risultati del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome anche quelle spese in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Unione europea e non per la parte di competenza regionale.

Questa modifica consentirebbe a molte Regioni – non soltanto a quelle del Mezzogiorno, ma in modo particolare a quelle – la chiusura dei programmi comunitari e consentirebbe a tanta parte del nostro territorio di vedere garantito il finanziamento dei progetti d'investimento e di sviluppo.

Concludo con una considerazione. Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, è strano e davvero contraddittorio che, mentre da una parte, con le misure anticrisi, il Governo cerca di stimolare gli investimenti, puntando su finanziamenti che non ci sono, dall'altra, con questa norma – se non corretta – vanifica la possibilità di utilizzare gli investimenti e i finanziamenti già disponibili, che servono allo sviluppo di tanta parte del nostro territorio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

TOMASELLI (PD). Signora Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 2.225 e 2.226 che, seppur articolati in maniera diversa, hanno il medesimo oggetto. Essi riguardano la necessità che noi avvertiamo di riattivare lo strumento del credito d'imposta – che le scelte di questo Governo, in particolare quelle operate con il decreto-legge n. 97 del 2008, hanno fortemente affievolito – per sostenere gli investimenti delle imprese, in particolar modo nelle aree sottoutilizzate.

Più specificamente, con l'emendamento 2.225 si tratta di riattivare il meccanismo del credito d'imposta, ovvero di far ricorso all'automatismo dell'incentivazione alle imprese che realizzano investimenti. Con lo stesso emendamento provvediamo ad aumentare la disponibilità di risorse, che è stata fortemente decurtata.

Come i colleghi sanno, quando parliamo di credito d'imposta ci riferiamo ad uno strumento unanimemente apprezzato negli anni passati dall'intero sistema imprenditoriale e dalle sue stesse rappresentanze associative per aver unito la certezza delle risorse a seguito della realizzazione degli investimenti all'efficacia delle procedure, con una snellezza all'insegna dell'automatismo. In tal modo si sono superate – a onor di cronaca è giusto ribadirlo in questa sede – le pastoie burocratiche, spesso sfociate in forme di inquinamento e di distorsione nell'utilizzazione delle risorse pubbliche, cui hanno dato vita altri strumenti di incentivazione come, ad esempio, la legge n. 488 del 1999.

Insomma, si tratta di uno strumento che negli anni trascorsi ha dato certezza per le strategie di investimento delle imprese, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Oggi questa certezza è venuta meno, a seguito dell'introduzione di una serie di procedure che hanno messo in discussione il meccanismo dell'automatismo, procedendo anche ad una forte decurtazione delle risorse disponibili.

L'emendamento 2.226 affievolisce il ripristino *tout court* dello strumento com'era prima dell'intervento legislativo cui il Governo ha dato seguito con il decreto-legge n. 97. Quella scelta è stata spesso motivata da parte del Governo, e del ministro Tremonti in particolare, con la necessità di effettuare un monitoraggio nell'uso delle risorse pubbliche. Se questa è la motivazione, possiamo convenire e proponiamo con questo emendamento che a tale monitoraggio si possa ricorrere in corso d'opera, attraverso una verifica nel prossimo triennio che culmini in un momento d'incontro tra i Ministeri interessati, in particolare il Ministero dello sviluppo economico, e le forze sociali, a cominciare da quelle imprenditoriali e sindacali, consentendo però alle imprese di poter contare, nel prossimo triennio 2009-2011, da un lato sull'automatismo e dall'altro sulla certezza di risorse, oggi purtroppo messe in discussione dalla normativa vigente.

Auspichiamo che su questa necessità, che molte organizzazioni imprenditoriali (tutte vorrei dire) e l'intero sistema delle imprese hanno manifestato nelle scorse settimane, levando una voce di vibrata protesta contro l'intervento che vuol mettere in discussione e sostanzialmente annullare l'efficacia dello strumento del credito d'imposta, vi possa essere un'attenzione da parte del Governo e della maggioranza. Faccio ovvia-

mente appello innanzitutto alla coerenza dei senatori, espressi dalle aree interessate, che sono in gran parte nel Mezzogiorno, ma non solo.

Dietro questa scelta del Governo vi potrebbero essere altre motivazioni, non solo quelle di calmierare e di monitorare l'efficacia dello strumento e di evitare abusi. Alla base di questa scelta vi potrebbe essere invece, come pare debba essere riconosciuto, la constatazione che le risorse sono state deviate e utilizzate altrimenti, anche a seguito del vero e proprio saccheggio dei fondi FAS (Fondo aree sottoutilizzate), anch'essi rivolti in gran parte al Mezzogiorno, per sostenere scelte che si sono rivelate errate e di cui vi sarebbe la necessità e il buon gusto di ammettere l'errore; mi riferisco all'abolizione dell'ICI, al caso Alitalia e ai mille rivoli in cui sono state sprecate le risorse nei mesi scorsi.

Si abbia dunque il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome e di non perdere l'efficacia unanimemente riconosciuta dello strumento in oggetto. Mi auguro dunque che si possa tornare all'apprezzato strumento del credito d'imposta, così com'è stato utilizzato, nei mesi e negli anni passati, dall'intero sistema imprenditoriale del Paese e in particolare delle aree svantaggiate.

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, la criminalità organizzata e le mafie utilizzano il racket e l'usura come una sorta di bancomat per le loro attività criminali. Il Governo precedente aveva stanziato 46 milioni di euro per il Fondo di solidarietà per le vittime di usura e di estorsione. L'emendamento 2.227 è teso a ripristinare tale somma, dal momento che il Governo ha deciso di non passare dalle parole ai fatti e di sottrarre a questo fondo 34 milioni di euro, facendone restare solo 6 milioni.

Il volume d'affari della sola usura è pari a 30 miliardi di euro, di cui la metà è gestita dalla criminalità organizzata. Dare una risposta concreta alle vittime di usura ed estorsione significa dare una speranza a tutti coloro che, ad esempio, vivono una sorta di sindrome di Stoccolma nei confronti degli usurai, vedendo in costoro un punto di riferimento, visto che non riescono ad ottenere credito dalle banche che, in considerazione della grave crisi economica, hanno chiuso i rubinetti del credito nei confronti dell'imprenditoria.

È fondamentale sapere che questi soldi non servono soltanto alle vittime, ma danno la possibilità al Commissariato per la lotta al racket e all'usura di sostenere le cooperative di garanzia e i consorzi fidi, che aiutano gli imprenditori che si trovano in una situazione *border line*, ovvero coloro che non vogliono ricorrere all'usura e che affidano a questo contributo le loro speranze di sopravvivenza economica.

Chiedo ai colleghi membri della Commissione parlamentare antimafia e al suo Presidente di prendere a cuore questa situazione. È opportuno che il Governo dia una risposta concreta, perché fare annunci e poi dare risposte di questo tipo serve poco ad aiutare gli imprenditori. Ci si limita agli annunci e non seguono i fatti: questa è proprio la dimostrazione che il Governo non produce fatti concreti. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

BIONDELLI (PD). Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti presentati da me e dal senatore Nerozzi. L'emendamento 2.250 evidenzia che le risorse previste dal Governo per la contrattazione del contratto collettivo nazionale sono insufficienti e non adeguate: invece di 1.560 milioni di euro chiediamo dunque uno stanziamento di 2 miliardi di euro.

Con l'emendamento 2.282 chiediamo che la discussione sul trattamento economico accessorio per i dipendenti della pubblica amministrazione avvenga previa intesa con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, perché ciò non risulta previsto al comma 32.

Con l'emendamento 2.291 chiediamo inoltre il mantenimento dei soli primo e terzo periodo del comma 35, prevedendo che le trattative dei contratti decorrano dall'entrata in vigore della presente legge e non dalla presentazione del disegno di legge.

Con l'emendamento 2.302 si chiede poi di inserire il comma 35-bis e di sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge n. 112 dell'agosto 2008, che aveva regolamentato in modo penalizzante il trattamento economico accessorio per la pubblica amministrazione. Si chiede perciò di tornare alla precedente disciplina. Voglio solo ricordare, ad esempio, che all'articolo 67, comma 3, il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali era stato ridotto del 20 per cento.

Dunque, i nostri emendamenti intendono ridare dignità al personale della pubblica amministrazione, molto boicottato da questo Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DEL VECCHIO (PD). Signora Presidente, onorevoli senatori, intervengo per illustrare l'emendamento 2.254 relativo alla specificità dei compiti e dei doveri delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Il Parlamento ha già riconosciuto questa specificità e tale riconoscimento, mi sembra di poter dire, è generalmente e fortemente condiviso dagli onorevoli senatori. Ne sono testimonianza le espressioni di apprezzamento che i rappresentanti sia della maggioranza che dell'opposizione hanno più volte indirizzato agli uomini e alle donne in uniforme per la loro professionalità e il loro impegno. Ne sono testimonianza, soprattutto, il sincero cordoglio e la forte vicinanza alle famiglie che la Presidenza del Senato e tutti i Gruppi parlamentari hanno manifestato verso le Forze armate e di polizia nei casi, purtroppo frequenti, in cui l'assolvimento dei loro compiti e il rispetto dei loro doveri hanno comportato il sacrificio della vita da parte di taluni appartenenti a quelle forze.

Ebbene, signori senatori, l'emendamento 2.254 cerca di interpretare proprio questo sentire, che è comune in quest'Aula ma è comune soprattutto nel Paese, e vuole evidenziare l'attenzione nei confronti di una categoria che svolge una funzione insostituibile per la tutela delle istituzioni, la salvaguardia e la sicurezza in Italia e all'estero.

L'emendamento si rivolge ad un'entità numerosa, ai 500.000 operatori del comparto difesa e sicurezza e alle loro famiglie. Esso vuole, in definitiva, dare concretezza al riconoscimento della specificità della loro

attività, attraverso la corresponsione di un'indennità di entità contenuta, ma più presentabile di quella – lasciatemelo dire – piuttosto imbarazzante di tre euro al mese attualmente prevista negli stanziamenti forniti dal Governo.

Mi auguro, quindi, che tutti i colleghi senatori vogliano sostenere l'approvazione di questo emendamento e mi auguro che il Governo voglia cogliere questa opportunità dando, sia gli uni che l'altro, un segno tangibile della stima e dell'apprezzamento che nutrono verso le Forze armate e le Forze di polizia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ADAMO (*PD*). Signora Presidente, proseguo idealmente il ragionamento svolto dal collega Del Vecchio. Quando abbiamo discusso in quest'Aula il decreto-legge n. 112, la nostra Capogruppo, senatrice Finocchiaro, elencando nella sua dichiarazione di voto le ragioni che ci vedevano fortemente contrari, ne ha sottolineate soprattutto due: i tagli lineari nella scuola e nel settore della sicurezza.

È quindi inevitabile che torniamo ad affrontare questi due temi, dato l'impianto della manovra che ricalca le scelte operate nel decreto-legge n. 112, che non si è voluto assolutamente riconsiderare alla luce delle vicende economiche di questa fase, come hanno giustamente ed ampiamente illustrato il senatore Morando ed altri colleghi intervenuti in proposito.

Per quanto riguarda la scuola, sono già intervenuti diversi colleghi. Molti sono gli emendamenti da noi presentati ed io non dubito – mi rivolgo al sottosegretario Vegas – che la stessa sollecitudine che abbiamo visto nei confronti dell'appello dei vescovi vorrà trovare un altrettanto sollecito riscontro anche negli emendamenti che abbiamo depositato, cogliendo il grido di dolore della scuola pubblica.

Richiamo poi l'attenzione del rappresentante del Governo sull'emendamento 2.255, riguardante la sicurezza e in generale le forze dell'ordine. Con tale proposta emendativa si chiede di modificare la postazione relativa alle Forze armate e ai Corpi di polizia, destinando in particolare a questi ultimi 300 milioni di euro per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte.

Spero che almeno su queste due questioni – la prima delle quali interessa il futuro delle nuove generazioni e la seconda riguarda il bene più prezioso di tutti noi, cioè la sicurezza – il Governo voglia darci un segnale. Ho visto che sono stati presentati emendamenti analoghi dai colleghi della maggioranza e, pertanto, credo sia realmente possibile che al riguardo il Senato dia un segnale positivo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GHEDINI (*PD*). Signora Presidente, intervengo sempre in tema di scuole e caserme per ricordare l'assoluta necessità di ripristinare la dotazione di un fondo soppresso dal decreto-legge n. 112, pari a 400 milioni di euro per le scuole e a circa 220 milioni di euro per le caserme, a copertura degli appalti di pulizia e custodia in centinaia di plessi scolastici sparsi sul territorio nazionale e degli appalti di pulizia e ristorazione in decine di caserme sul territorio nazionale.

Tali appalti vengono resi grazie all'intervento di alcune decine di imprese raggruppate in consorzi, molte delle quali, in assenza del ripristino dei fondi, si troveranno del tutto prive di attività e quindi dovranno chiudere; corrispondono complessivamente all'occupazione di 15.000 lavoratori per le scuole e di 8.000 lavoratori per le caserme. Per tutti costoro sono già state avviate dalle imprese titolari degli appalti le procedure di mobilità.

Il decreto-legge n. 185 all'esame della Camera dei deputati stanZIA per le sole scuole 110 milioni di euro, che sono l'equivalente di circa un quarto delle risorse necessarie a garantire la prosecuzione degli appalti e, dunque, la continuità di lavoro per le imprese e per i lavoratori. Chiediamo al Governo di ripristinare con assoluta urgenza l'intera dotazione finanziaria necessaria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUMIA (*PD*). Signora Presidente, ho presentato alcuni emendamenti che in modo mirato e specifico intervengono su questioni che abbiamo già affrontato in Aula e che il Gruppo del PD ha affrontato con misure alternative, reali e riformiste rispetto alle proposte del Governo. In particolare, per quanto riguarda il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), il Governo ha previsto soltanto tagli senza fare alcuna proposta selettiva ed innovativa. Noi abbiamo proposto delle misure diverse e realizzabili.

Ci sono due emendamenti che ho presentato a tale proposito (il 2.426 e il 2.428) che ci aiutano ad incrementare la capienza del FAS, e uno in modo particolare a destinare e a qualificare questa spesa. L'emendamento 2.428 propone di riassegnare le risorse FAS che non sono state utilizzate dalle amministrazioni centrali, in buona parte per responsabilità delle amministrazioni centrali stesse, previa intesa con le Regioni interessate e su proposta dei Ministri competenti per obiettivi immediati e per investimenti in opere utili per il Paese.

Nell'emendamento 2.541, la nostra proposta – mia in modo particolare – è quella di destinare una parte del credito d'imposta a nuove imprese che si localizzano nel Sud, con uno spostamento della base produttiva del Paese verso aree sottoutilizzate e con la possibilità, in questa fase di crisi, di dare incentivi finalmente qualificati e finalmente in grado di produrre dei veri risultati.

Altri emendamenti sono più legati alla Sicilia, in modo particolare mi preme illustrare l'emendamento 2.502 che riguarda il tema delle accise sui prodotti petroliferi. Ebbene, la proposta che avanziamo è quella di rendere finalmente positiva una misura più volte richiesta, anche in un emendamento del Movimento per l'Autonomia, anche se in maniera più timida, prevedendo che dove si realizzano prodotti petroliferi in termini di trasformazione e di raffinazione e per quanto riguarda la benzina senza piombo ed il gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione Sicilia, le accise siano ridotte nella misura del 30 per cento da applicare sugli importi vigenti.

Un'altra misura importante (emendamento 2.559) riguarda l'applicazione dell'articolo 33 dello Statuto della Regione siciliana che – lo ricordo

a tutti – è uno Statuto costituzionalizzato. Si tratta dell'applicazione di una misura riguardante il patrimonio immobiliare dismesso della Difesa da assegnare a titolo gratuito e per finalità positive alla Regione Sicilia. Ci sono poi una serie di emendamenti, uno in particolare sulla viabilità minore, che è stata scippata dal Governo di centrodestra all'utilizzo per una infrastrutturazione in grado di produrre utilità nel sistema viario e anche una ricaduta positiva in termini economici.

L'emendamento 2.485 riguarda i Vigili del fuoco; si propone di utilizzare le graduatorie attualmente esistenti per incrementare questo corpo che ha una funzione decisiva per la sicurezza ambientale e per la protezione civile. Altri due emendamenti riguardano il personale precario ATA della scuola, a cui il Governo ha dato una risposta solo parziale, per tre mesi: noi proponiamo la loro stabilizzazione e una soluzione definitiva e positiva.

Il senatore Garraffa ha presentato un emendamento sul *racket* e l'usura, noi proponiamo con l'emendamento 2.542 l'istituzione veloce ed immediata di un'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, realmente in grado di realizzare un settore produttivo e socialmente utile con delle risorse che spesso non sono utilizzate e che spesso sono ancora nelle mani delle cosche mafiose. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GRANAIOLOLA (*PD*). Signora Presidente, con l'emendamento 2.337 si chiede la soppressione del comma 40 dell'articolo 2. Con questo comma si impone la riduzione di 10 milioni di euro, da 55 a 45, dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli Comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata, per stornarli in favore dei piccoli Comuni con popolazione residente al di sotto dei cinque anni molto elevata.

Oltre allo spostamento di risorse, di fatto con tale opzione si afferma un metodo di scelta inaccettabile sul piano della civiltà, quello dello scontro fra generazioni. È un metodo che ricorda certe abitudini tribali che imponevano la morte degli anziani nei momenti di carestia. Questo comma, con le scelte e soprattutto con il metodo che sottintende, non tiene conto degli andamenti demografici, delle loro conseguenze e della necessità di sostenere diversificate politiche per l'invecchiamento attivo: non solo per ragioni di inclusione sociale e di civiltà ma per la necessità di effettuare adeguati investimenti per evitare, nel prossimo futuro, conseguenze devastanti su altri relevantissimi equilibri economici quali l'assistenza, le pensioni e la sanità.

Gli andamenti demografici ci richiedono di sostenere tutte quelle iniziative utili a sostenere l'autonomia dell'anziano e a ridurre i tempi di cura. Tali necessità, proprio a partire dall'analisi sull'invecchiamento della popolazione, sono ampiamente rilevate dalla Comunità europea che indica, nel sostegno alle politiche di *active aging*, uno dei futuri perni per uno sviluppo sociale ed economico civile e sostenibile. Scelte di questo tipo, ancorché non impossibili, andrebbero tuttavia collocate in ambiti diversi

e, soprattutto, dovrebbero essere sostenute da valutazioni molto più generali e approfondite. Tra queste valutazioni, riferendosi allo specifico provvedimento, rientra anche l'aver ben presente cosa si voglia fare per la sopravvivenza e la qualità della vita dei piccoli insediamenti urbani.

Tali ragionamenti, comunque, in nessun caso dovrebbero essere svolti basandosi sul principio della contrapposizione generazionale. Per questo motivo, ritengo che questo comma 40 non abbia alcuna giustificazione: né demografica, né sociale né, tanto meno, economica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BASTICO (PD). Signora Presidente, illustrerò una serie di emendamenti relativi al Patto di stabilità per gli enti locali. Questi emendamenti si collocano all'interno della manovra espansiva, proposta dal Partito Democratico, che ha i caratteri efficacemente illustrati dal senatore Morando.

È una manovra volta al sostegno del reddito delle famiglie (quindi alla domanda interna) e al sostegno degli investimenti, partendo da quelli pubblici. Io mi riferisco in particolare agli investimenti degli enti locali. Gli emendamenti riguardano i Comuni virtuosi, quelli che hanno rispettato il Patto di stabilità; le risorse che provengono a questi Comuni da utili di partecipazione azionaria (ad esempio, di società di gestione di servizi pubblici locali); le risorse proprie derivanti da gestioni dirette di servizi a rilievo economico; ancora, le risorse provenienti dall'Unione europea che necessitano di cofinanziamenti da parte degli enti locali; le risorse esistenti, disponibili, non provenienti da prelievi fiscali ma non spendibili a causa del vincolo del Patto di stabilità, bloccate e quindi incapaci di generare investimenti, produzione, occupazione e domanda interna.

Noi indirizziamo questo allentamento dei vincoli a destinazioni specifiche, a investimenti e, in particolare, la mia proposta è per realizzare investimenti in infrastrutture e investimenti per la sicurezza delle scuole e per l'edilizia scolastica mirata appunto alla sicurezza.

Un ulteriore emendamento che voglio illustrare è teso a rendere più efficace e più efficiente la gestione dei servizi da parte degli enti locali: mi riferisco alla proposta emendativa 2.339, che prevede un incremento del fondo a sostegno della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali, naturalmente in riferimento a quei piccoli Comuni per i quali sosteniamo fortemente le unioni comunali, perché questa gestione dei servizi sia maggiormente efficace ed efficiente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUSI (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 2.351 si vuole introdurre una modifica al Patto di stabilità per gli enti locali per quanto attiene alle spese relative alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Governo Berlusconi per il 2009 ha tagliato 22,8 milioni di euro sugli investimenti in sicurezza scolastica e l'emendamento vuole intervenire su quest'assurda situazione. Pensi, signor Presidente, che, soltanto nel pomeriggio di oggi, una scuola elementare di Roccaraso in Abruzzo è stata velocemente evacuata perché un ingegnere scrupoloso e attento, dopo essersi recato sul posto, ha detto che i suoi figli là dentro non li avrebbe fatti en-

trare. Il Sindaco, in men che non si dica, nel giro di due ore, ha emanato un'ordinanza di sgombero da quella scuola, dove studiano 67 alunni della primaria.

Con questo emendamento, vogliamo escludere dai vincoli del Patto di stabilità interno le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per le opere di intervento di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici. Tenga conto, signor Presidente, che, di fronte a tale proposta, come ad altre che sono state illustrate dai miei colleghi in materia, il Governo è riuscito a rispondere chiedendo perché mai si dovrebbe decidere l'esclusione di questo argomento piuttosto che di un altro dal Patto di stabilità: la motivazione non sembra particolarmente forte.

Con gli emendamenti 2.411, 2.412 e 2.413, signor Presidente, s'intende intervenire su una questione già sottoposta all'attenzione di quest'Aula, quando, con la finanziaria del 2008, venne approvato un investimento di 168 milioni di euro in infrastrutture, per la linea ferroviaria Roma-Pescara, una delle più vetuste che esistano nel nostro territorio nazionale, utilizzando il FAS: finalmente, cioè, si prevedeva di utilizzare ciò per cui occorrono i fondi che sono stati saccheggianti dal Governo Berlusconi.

È molto strano, ma anche su questi emendamenti il Governo, insieme al relatore, ha espresso parere contrario. Eppure, signor Presidente, il nostro presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si è recato in Abruzzo negli ultimi due fine settimana e ha parlato di 19 miliardi di euro da investire in infrastrutture; ma – guarda caso – quando abbiamo proposto emendamenti di valore molto, molto inferiore (che si attestano su tre cifre diverse, proprio affinché il Governo e il relatore potessero scegliere quale carta utilizzare e giocare), hanno detto di no a tutto. Si andava da un emendamento radicale di 400 milioni di euro per un anno, passando per uno di 200 milioni di euro per tre anni, ad un altro di 56 per tre anni, com'era nella finanziaria. Eppure, signor Presidente, qualche emendamento di questi era stato sottoscritto da parlamentari della destra, ancorché non abruzzesi (visto che, tranne il senatore Pastore, sempre presente in Aula, altri della destra non sono stati mai presenti né in Commissione bilancio né tanto meno in quest'Aula).

Le ultime due proposte emendative che desidero velocemente presentare sono, in primo luogo, l'emendamento 2.470, sul piano irriguo nazionale e la cosiddetta emergenza idrica del nostro Paese. Anche in questo caso, con un'espressa attenzione all'utilizzo dei fondi di copertura si intendeva intervenire, anzi, si vuole intervenire – forse, freudianamente utilizzo il verbo al tempo passato perché mi attendo un esito negativo da parte di quest'Aula – sui fenomeni di emergenza dei quali ci si occupa fra i mesi di aprile e maggio, sapendo che scoppieranno a luglio ed agosto (ma, quando si ha la possibilità di occuparsene per tempo, ci si rifiuta di intervenire). Eppure, in queste aree, come ad esempio quella del Fucino in Abruzzo o altre viciniori, c'è un bisogno essenziale, visto che da trent'anni non si realizzano opere di alcun tipo per migliorare il piano idrico.

In ultimo, signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G3.138 che riguarda il 5 per mille. Non abbiamo visto nella finanziaria né in altri documenti che riguardino la materia la reintroduzione di quanto previsto nella legge finanziaria 2008, già previsto nella legge finanziaria 2007, cioè una disciplina finanziata da questo Governo per l'anno in corso, nell'ambito della sua legge finanziaria, volta a prevedere la possibilità di destinare il 5 per mille dell'IRPEF a finalità di sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. È evidente che questo argomento non interessa la destra e questo Governo ma noi lo ripresentiamo perché lo riteniamo essenziale ed importante. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

GIARETTA (PD). L'emendamento 2.370 interviene per escludere dei vincoli del Patto di stabilità agli investimenti effettuati dagli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Quando successe il grave fatto di Torino, il Ministro dell'istruzione assicurò che il Governo sarebbe intervenuto efficacemente in materia; anzi, accusò l'opposizione di speculare su questa tragedia solo per il fatto che l'opposizione esponeva i dati di fatto, cioè i pesanti tagli di bilancio che sul piano degli investimenti per l'edilizia scolastica venivano praticati. C'è il momento delle parole e vi è sempre il momento dei fatti: quello del bilancio è sempre un momento dei fatti.

Segnalo al Ministro ed all'Assemblea che la missione 22 del bilancio, relativa all'istruzione scolastica, prevede un taglio degli investimenti nel settore nel 2009 del 37 per cento, signor Sottosegretario, e addirittura nel 2010 rispetto al 2009 dell'82 per cento. Con quale faccia il Ministro si presenta di fronte al mondo della scuola sostenendo che farà tutto il possibile per la buona manutenzione degli edifici scolastici con tagli di questa dimensione?

Noi proponiamo intanto una strada semplice. Gli enti locali hanno a disposizione delle risorse. Come ha riconosciuto anche il sottosegretario Vegas, sarebbero risorse che possono trovare rapidamente impiego nel ciclo economico. Non si capisce perché non si debba accogliere questo ed altri emendamenti che consentono agli enti locali di avviare questo ciclo di investimenti. Cosa costerebbe questa esclusione? Costa un quinto di quanto il Governo ha riservato come regalo al Comune di Catania; un quinto del costo della mancia al Comune di Catania per consentire a tutti i Comuni italiani di intervenire in questa materia. Mi domando se vi è una qualsiasi ragione per dire di no ad un emendamento di evidente buon-senso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Un minuto, ma anche 59 secondi per la cooperazione internazionale è troppo, dal momento che è stata praticamente cancellata da quanto contenuto all'interno di questa legge finanziaria. Voglio solo farvi alcune domande e non intervenire nello specifico. La cooperazione allo sviluppo serve a battere il terrorismo in maniera preventiva oppure no? La cooperazione allo sviluppo, al di là di destra e sinistra, ci porta un po' di ideali e un po' di concretezza o no? È utile alle truppe

italiane quando sono presenti in alcuni Paesi per missioni di pace oppure no? Quali gli obiettivi politici di cui alla tabella C? Non ho mai visto un taglio di 400 milioni e ne rimangono meno di quelli tagliati: 321. Chiedo perché non si cancella tutto quanto il capitolo. Se c'è una critica da fare alla cooperazione allo sviluppo si abbia il coraggio di cancellare quella legge, ma, se si vuole mantenere una legge in quelle condizioni, la mia domanda è: chi decide gli obiettivi politici, il Ministero degli affari esteri o il Ministero dell'economia? Credo che le salmerie dovrebbero essere quelle del Ministero dell'economia. Liberiamoci, votando questo emendamento, dall'idea che la politica debba seguire l'economia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

DELLA MONICA (PD). Signora Presidente, vorrei soffermarmi sull'emendamento 2.437, dando per illustrato l'emendamento 2.540. Oggi ricorre l'anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e tale emendamento riguarda l'adeguamento del fondo per le vittime della tratta degli esseri umani. Se non si coglie questa occasione, due sono le conseguenze che si debbono trarre: in primo luogo, che noi vogliamo continuare a violare i diritti umani (e ci dobbiamo occupare dei diritti umani violati in Italia oltre che all'estero); in secondo luogo, che non vogliamo seriamente portare avanti un programma in materia di sicurezza.

Sostenere infatti le vittime del traffico di esseri umani attraverso programmi di assistenza significa sostenere i processi contro i trafficanti di esseri umani, che sono di competenza delle procure distrettuali, che, difatti, da questi interventi in materia di tratta, che il Dipartimento per le pari opportunità ha cofinanziato (fino a 533 progetti per 54.559 vittime), hanno tratto grandissimo vantaggio per i processi. Quindi, se tale emendamento non passerà, vi è un difetto di coerenza del Governo e della maggioranza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PINOTTI (PD). Signora Presidente, l'emendamento 2.442 pur prevedendo una piccola cifra rappresenta un grande atto di coerenza. Uno dei primi atti con cui è iniziata questa XVI legislatura al Senato è stata una mozione votata da tutta l'Aula per sostenere l'abolizione delle *cluster bombs*. Si era alla vigilia della Conferenza di Dublino, si era trovata un'intesa e con quella decisione del Senato si era inteso dare forza al Governo che vi avrebbe partecipato.

Oggi, cosa accade? Il 3-4 dicembre è stato firmato il Trattato di Oslo (fortunatamente 111 Paesi lo hanno sottoscritto, ma altri importanti Paesi come Israele, Stati Uniti e Russia non lo hanno ancora firmato) e qui nasce un problema. Dal punto di vista delle *cluster bombs*, che come voi sapete funzionano come mine antiuomo, esisteva un fondo per lo smantellamento, pari a 2,5 milioni di euro; purtroppo, con la manovra finanziaria tale fondo è stato abolito.

Da un lato, il Governo, il 3 e il 4 dicembre, con il sottosegretario Scotti, ha firmato tale Trattato; dall'altro si è deciso di abolire questo fondo. C'è una grave incoerenza, e poiché il Senato, in apertura della

sua storia nella XVI legislatura, aveva voluto dare un segno inequivocabile in merito, io chiedo che su tale emendamento (si tratta di 2,5 milioni di euro, quindi di una cifra accessibile) possa esserci una convergenza, non soltanto dell'opposizione ma anche della maggioranza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

FIORONI (*PD*). Signor Presidente, con il mio intervento intendo illustrare congiuntamente gli emendamenti 2.449 e 2.544.

Il Governo Prodi, per ovviare alle difficoltà economiche in cui si trovavano le accademie e i conservatori prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per tre anni consecutivi, poi tagliati con il decreto-legge relativo all'abolizione dell'ICI. Chiediamo il ripristino di questi fondi, che in parte dovrebbero essere destinati anche al finanziamento delle accademie non statali: Perugia, Genova, Bergamo, Brescia e Ravenna, che attualmente versano in una situazione di grave crisi economica.

In occasione dell'esame del decreto-legge relativo all'abolizione dell'ICI è stato accolto un ordine del giorno che impegna il Governo ad occuparsi del rifinanziamento del Sistema dell'alta formazione artistica e musicale e delle accademie di belle arti non statali.

Sottolineando, quindi, l'importanza dell'alta formazione artistica e musicale, quale veicolo della tradizione e della cultura italiana nel mondo, e nell'attesa della statalizzazione delle accademie attualmente non statali, chiediamo che si dia seguito all'impegno preso con quell'ordine del giorno stanziando adeguate risorse per sostenere questi enti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MARINO Ignazio (*PD*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e senatori, l'emendamento 2.545 mira ad introdurre criteri moderni, riconosciuti a livello internazionale, per l'assegnazione dei fondi pubblici per la ricerca.

Attualmente la situazione italiana si può riassumere in tre concetti: fondi assolutamente insufficienti, controllati da pochi; assenza di trasparenza; meritocrazia. La meritocrazia è un sistema di governo dell'azione collettiva basato sull'abilità dimostrabile e sul talento, piuttosto che sulle relazioni familiari e clientelari, sul nepotismo o su privilegi di posizione sociale. La situazione italiana è l'opposto, fatto che ci impoverisce e spinge i nostri cervelli migliori a emigrare all'estero.

Non si può più tollerare quest'anomalia e non ci si può comportare come se fosse un destino ineluttabile. E, infatti, non lo è. Ne abbiamo avuto la prova recentemente, con un concorso pulito che ha portato all'assegnazione di 16 milioni di euro a 26 giovani ricercatori con meno di 40 anni, selezionati con il sistema della *peer review* da una commissione di dieci membri anch'essi con meno di 40 anni. Ognuno dei vincitori ha adesso a disposizione 600.000 euro per tre anni e potrà dimostrare quanto vale.

Sapete chi si è aggiudicato il primo posto tra i 1.720 progetti presentati a questo concorso? Una ragazza di Chieti, di trent'anni, con un pro-

getto di ricerca sulle malattie neurodegenerative, una ragazza che era stata recentemente scartata nella sua università quando aveva partecipato ad un concorso per un posto da ricercatrice. È l'ennesima prova che il sistema attuale non è in grado di selezionare e promuovere chi dimostra creatività e impegno.

Le difficoltà dell'Italia nel destinare fondi adeguati alla ricerca e nell'adottare un sistema di valutazione trasparente sono sotto gli occhi di tutti; riviste scientifiche internazionali come «*Nature*» e «*Science*» pubblicano in questi giorni editoriali critici e preoccupati.

Ma se non si è pensato ad aumentare la quota degli investimenti, pensiamo almeno a distribuire i pochi fondi in maniera intelligente. Introdurre la *peer review*, il giudizio tra pari, e abbandonare l'assegnazione discrezionale dei fondi pubblici è un passo necessario. È un metodo sperimentato e adottato dalla comunità scientifica internazionale, auspicato dai nostri ricercatori e anche dalla realtà industriale italiana, come ha ribadito di recente anche Sergio Dompé, presidente di Farindustria.

Anche il sottosegretario Fazio ha sostenuto in varie occasioni la necessità di introdurre regole rigide, meritocrazia, trasparenza. Tutti principi assolutamente giusti, ma che nella pratica non si vedono ancora applicati. Vengono prese invece decisioni in controtendenza con le scelte delle principali democrazie occidentali.

La Svezia, partendo da finanziamenti pari al 3,9 per cento del PIL, ha varato un piano massiccio di investimenti in innovazione e ricerca contro la crisi economica; lo stesso ha fatto la Francia, che ha raddoppiato gli investimenti. Tutte le principali Nazioni dell'Europa occidentale marciano speditamente verso il 3 per cento del PIL investito in ricerca. Il Governo italiano ha scelto invece la strada inversa: ridurre i già magri fondi per la ricerca e passare dall'1,1 per cento allo 0,9 per cento del PIL.

Di fronte a questa situazione è nostro dovere introdurre il criterio del merito: occorre garantire per legge che nessun soldo proveniente dalle tasse dei cittadini sia mai più erogato senza *peer review* e che nessuna finanziaria possa assegnare milioni di euro a istituzioni di ricerca o ricercatori senza prevedere alcuna competizione, come succede ora.

Mi rivolgo ai senatori della maggioranza con cui abbiamo lavorato per andare in questa direzione. Mi rivolgo ai senatori Tomassini, Cursi e Pisanu: in passato abbiamo apprezzato la vostra serietà e determinazione e sono certo che anche voi ricorderete gli sforzi che abbiamo compiuto assieme nella direzione di premiare i migliori. Vi chiedo di sostenere assieme l'opportunità di dare a questo Paese delle regole moderne, indispensabili per far progredire gli scienziati più capaci e le idee più promettenti.

Dimostriamo con il voto di tutti che questo Senato, nel gestire i fondi pubblici, non vuole il modello dell'università di Messina, ma vuole invece scardinare il sistema di potere dei baroni e degli amici degli amici. Vogliamo assieme un emendamento che – lo voglio ricordare –, non implicando maggiori spese a carico dello Stato, permetterà tuttavia di modificare radicalmente un sistema corrotto che ha bisogno di correttivi urgenti.

Restituiamo con il nostro voto la speranza a chi crede nella meritocrazia. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

BUBBICO (PD). Signora Presidente, l'emendamento 2.503 si propone di disporre l'esenzione delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas utilizzati dai cittadini e dalle imprese nei territori interessati dalle concessioni di coltivazione mineraria. Su questo punto il Senato ha già espresso un orientamento attraverso il voto su un ordine del giorno, proposto ed approvato anche dalla maggioranza, con il quale il Governo confermava l'annuncio già formulato in circostanze precedenti circa l'adozione di tale provvedimento. Ci pare sia giunto il momento di operare in maniera coerente con gli annunci effettuati.

Con l'emendamento 2.549 torniamo sul tema dell'edilizia scolastica. Già è stato detto molto in relazione all'esigenza di attivare le procedure più efficaci perché l'edilizia scolastica possa presentare quelle necessarie e indispensabili garanzie di stabilità e di sicurezza, anche per l'impatto che ciò determina sulla tranquillità e sui fattori di civiltà che noi dovremmo rivendicare a partire dai luoghi di formazione dei cittadini del domani, di trasmissione della conoscenza e del sapere. In aggiunta a tutto ciò, proponiamo di utilizzare strumenti e conoscenze già oggi disponibili e nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile, quanto alle procedure per la definizione dei fattori di vulnerabilità degli edifici sia rispetto alle forze sismiche sia rispetto ai fattori di staticità di natura ordinaria.

Proponiamo quindi di modificare la legge 30 ottobre 2008, n. 169, quando si volle ignorare un patrimonio di regole, di procedure, di specifiche funzionali ed operative, validate non solo dalla comunità scientifica, ma fatte proprie dal Dipartimento della protezione civile, perché tutte le attività e le risorse spese in questo settore possano essere qualificate dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza.

La nostra proposta, dunque, è di fissare un percorso operativo che metta tutti i soggetti istituzionali responsabili nella condizione di definire una mappa dei fattori di rischio tanto da determinare quelle priorità necessarie in una situazione di scarsità di risorse finanziarie; non solo, ma anche per determinare quella virtuosità degli interventi che possono restituire anche benefici in termini di finanza pubblica. Infatti, agendo per la messa in sicurezza impiantistica e per l'efficienza energetica, si attivano quelle operazioni in grado di restituire benefici sulle partite correnti e, quindi, sui costi operativi delle pubbliche amministrazioni. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BOLDI (LNP). Signora Presidente, l'emendamento 2.516 si riferisce alla situazione in cui versano i soggetti che sono colpiti dal morbo di Hansen, comunemente noto come lebbra. È una comunità molto piccola ormai, cui fanno parte 200 persone in età media tra i 70 e i 75 anni che soffrono di numerosissime patologie. Il problema è che la legge n. 433 del 1993 stabilisce, all'articolo 1, comma 1, lettera d), che «In presenza di

eventuali altri redditi, i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire 18.400.000». Lì si parlava addirittura di lire. Quanto si chiede al Governo con l'emendamento 2.516 è proprio di valutare la possibilità del superamento di questo limite di cumulo tra reddito e sussidio giornaliero in relazione a questi soggetti. Tra l'altro, si tratta – ripeto – di 200 persone molto anziane.

Signora Presidente, se mi è consentito, vorrei illustrare anche l'ordine del giorno G3.146. Nella finanziaria del 2004 – come ricorderà anche il sottosegretario Vegas perché era presente in Aula al momento – il Senato prima (ma successivamente anche la Camera dei deputati) aveva approvato una norma con la quale si consentiva ai soggetti colpiti dalle alluvioni del novembre del 1994 di definire in via automatica la propria posizione tributaria relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997, versando il 10 per cento delle somme dovute. Quella norma parlava di tributi, contributi e premi. Analogo provvedimento era stato adottato per gli abitanti di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del dicembre 1990.

Ad usufruire delle agevolazioni tributarie erano i soggetti che presentavano apposita domani all'Agenzia delle entrate, all'INPS, all'INAIL e agli altri enti locali. Il problema è che soprattutto l'INPS si è sempre rifiutato di applicare la legge. Nonostante il difensore civico del Piemonte e il garante del contribuente avessero dato un'interpretazione conforme alla volontà reale del Parlamento, l'orientamento dell'INPS è stato sempre quello di non accogliere le domande.

Fortunatamente, è stato poi approvato un emendamento, presentato dal Gruppo della Lega Nord Padania al decreto-legge n. 300 del 2006, con cui si precisava che la misura era riferita anche ai contributi previdenziali. D'altra parte, è intervenuta anche una sentenza della corte d'appello a chiarire ogni dubbio circa l'applicazione di queste agevolazioni anche in materia previdenziale. Nonostante questo, l'INPS continua a portare in causa i contribuenti, ma perde regolarmente tutte le cause, oltretutto con un danno per l'erario: mi sembra assurdo insistere su questa linea. Addirittura l'INPS trasmette alla CARALT le cartelle di riscossione. È una situazione assolutamente kafkiana.

Pertanto, chiediamo al Governo di adottare iniziative immediate al fine di richiamare l'INPS all'applicazione dell'articolo 4, comma 90, della legge n. 350 del 2003, dato che vi è stato un chiarimento inequivocabile della norma.

Faccio presente che l'ultima decisione di portare in causa un contribuente era firmato Mastrapasqua che è il neoeletto presidente dell'INPS. Direi che siamo veramente al ridicolo. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

BORNACIN (*PdL*). Signora Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'emendamento 2.525, presentato da me e dal senatore Boschetto, riguarda la tassazione dei lavoratori frontalieri, e mi riferisco soprattutto a quelli della mia zona, cioè a quelli che per lavoro si spostano sulla tratta Ventimiglia-Monaco. I lavoratori frontalieri – come credo tutti

sappiano – sono coloro che si alzano la mattina presto, prendono un treno (e penso tutti sappiate quali sono le condizioni dei treni regionali!) e vanno a lavorare all'estero, soprattutto a Monaco.

Questi lavoratori non hanno le protezioni sociali previste invece per i nostri lavoratori, per cui, nel momento in cui ci sono licenziamenti – e credo che quello attuale sia un momento particolarmente caldo per quanto riguarda l'occupazione – sono i primi ad essere esposti a tale rischio. Il reddito di questi lavoratori era completamente detassato fino a quando il Governo Amato, grattando il fondo del barile, si inventò che anche il lavoro frontaliero in qualche modo andava tassato. Con tutta una serie di iniziative ed alcune proroghe, nelle varie finanziarie riuscimmo ad evitarlo; dopo di che, con altre iniziative, facemmo in modo che almeno una parte di quel reddito, pari ad 8.000 euro, venisse detassata. Ritengo comunque che questo problema debba essere risolto con un disegno di legge, perché riguarda anche coloro che sono in stato di quiescenza e che continuano a pagare trattenute pesanti per il fisco: io stesso ho presentato in tal senso un disegno di legge, ed è la seconda legislatura in cui lo presento in materia.

Con l'emendamento in esame si propone di aumentare il *bonus* fiscale da 8.000 a 9.000 euro. Il Governo molto lodevolmente è andato incontro ai redditi bassi ed ha realizzato la *social card*. Credo che nella nostra proposta sia ravvisabile una forma di *social card* per tutelare dei lavoratori particolarmente benemeriti che lavorano in condizioni difficili e che vedono il loro reddito ogni giorno sempre più falcidiato. Credo si tratti davvero di proteggere una categoria che ha bisogno in qualche modo di essere tutelata. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

ADERENTI (*LNP*). Signora Presidente, l'emendamento 2.547 è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno, che riguarda la formazione professionale iniziale che era stata potenziata dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura, autorizzando i percorsi sperimentali di durata triennale, ed è stata rimodulata dallo scorso Governo Prodi, che aveva introdotto l'obbligo di istruzione e di prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale fino alla messa a regime dell'obbligo scolastico, così com'è stato confermato anche dall'attuale legge finanziaria. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo quasi al termine dell'illustrazione degli emendamenti, ma credo che la collega senatrice Aderenti abbia il diritto di intervenire in un'Aula un po' più silenziosa.

ADERENTI (*LNP*). La ringrazio, Presidente.

Riteniamo che sia fondamentale dare continuità alla sperimentazione, perché permette di assolvere l'obbligo di istruzione non solo nel sistema scolastico, ma anche in quello formativo, collocando la scelta della formazione professionale al termine della scuola media e non come ripiego al fallimento scolastico. Non a caso dal 2003 ad oggi il numero degli allievi

che ha optato per questa scelta è progressivamente aumentato, fino a raggiungere la cifra di 110.000 circa. Togliere alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi questa opportunità significa privarsi anche della funzione di contrasto alla dispersione scolastica.

Per questo motivo chiediamo che il Governo si impegni a valutare l'opportunità di dotare le Regioni degli strumenti finanziari necessari alla prosecuzione dei percorsi sperimentali d'istruzione e formazione professionale finalizzati anche all'assolvimento dell'obbligo scolastico. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

BERTUZZI (*PD*). Signor Presidente, intervengo a sostegno dell'emendamento 2. 3004, che si riferisce ancora una volta al tentativo di dare soluzione interpretativa alle norme che regolamentano l'applicazione dell'ICI sui fabbricati rurali.

Questo emendamento, di fatto, consente di porre fine a una serie di potenziali e reali contenziosi, che sono in atto e che continuano ad aumentare, tra i Comuni e i proprietari di fabbricati rurali. I Comuni, infatti, quali enti impositori, non hanno mai applicato l'ICI ai fabbricati individuati come rurali; essi, nella prassi applicativa, diventano oggetto di imposta solo nel momento in cui si modificano le condizioni soggettive o oggettive del proprietario, cioè quando viene a perdere il requisito della ruralità.

Tra le diverse norme che si sono succedute, quella relativa all'iscrizione al catasto – nonostante gli interventi ripetuti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, che hanno affermato che lo scopo della registrazione al catasto fosse esclusivamente finalizzato al censimento di tali unità immobiliari, senza che ciò comportasse effetti dal punto di vista fiscale – ha ingenerato una serie di interpretazioni della giurisprudenza, che ha dato e continua a dar luogo a contenziosi tra i Comuni e i proprietari dei fabbricati dotati dei requisiti della ruralità. L'emendamento vuole quindi fare chiarezza interpretativa, ribadendo le esenzioni ai fini fiscali afferenti ai fabbricati rurali purché vengano rispettati tutti i requisiti previsti dalle leggi.

Inoltre, visto l'approssimarsi della scadenza di dicembre per il versamento del saldo ICI, nonostante ci sia un impegno già preso dal Governo ad emettere un provvedimento che ponga fine a tali contenziosi, sarebbe molto significativa l'approvazione dell'emendamento in questo momento, anche perché di fatto non è necessaria copertura finanziaria in quanto fino ad oggi le costruzioni rurali sono state esentate dall'ICI. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, intervengo per illustrare rapidamente un emendamento volto, nell'attuale congiuntura economica, a facilitare Regioni ed enti locali, piuttosto che a comprimerli, nella gestione dei loro debiti finanziari. Non appare logico, infatti, né conveniente per tali enti sottoscrivere un prestito obbligazionario in forma fissa, per poi

trasformarlo di fatto in un prestito obbligazionario ammortizzato a cui si associano spesso costi impliciti e di gestione.

Appare altresì opportuno prevedere un obbligo di sottoscrivere strumenti finanziari solo se necessari alla riduzione del costo finale del debito sottoscritto e ad evitare che gli enti siano esposti a rischi di mercato, ancorché comprovati dai fatti degli ultimi tempi. Chiedo quindi di rivedere la normativa in materia, al fine di prevedere per Regioni ed enti locali la possibilità di rinegoziare o modificare i contratti aventi ad oggetto l'emissione di prestiti obbligazionari con rimborso del capitale a scadenza in forma fissa, i cosiddetti *bullet*, trasformando l'emissione obbligazionaria in forma ammortizzata, intendendosi risolti i cosiddetti contratti di *amortizing swap* o i *sinking funds*, in alternativa associati.

In secondo luogo, con riferimento a posizioni di indebitamento a tasso fisso, prevedere il divieto per gli enti in questione di concludere operazioni di copertura in strumenti derivati, quantunque ai fini di ristrutturazione del debito, nonché di stipulare contratti derivati legati ai rischi di credito, laddove i medesimi comportino un'assunzione anziché un trasferimento di detti rischi.

Intendo avanzare questa proposta affinché, proprio in questo frangente di crisi economica, nel momento in cui il nostro Governo come altri Governi europei è intervenuto a favore delle banche, non si scarichino sui Comuni e sugli enti territoriali i problemi creatisi tra il Ministero del tesoro, le banche e gli enti locali stessi in tutti questi anni, problemi che sono stati resi noti a tutti e che ormai conosciamo.

Il retropensiero di questa norma sulla finanza pubblica porta a prevedere una centralizzazione della trattativa di tutta questa partita, che toglierebbe agli enti locali e agli enti territoriali la possibilità e l'autonomia di rinegoziare oggi le loro posizioni con le banche, visto che quando hanno sottoscritto quei prodotti evidentemente non erano a conoscenza di tutto quel sottostante che poi abbiamo tristemente scoperto. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento testè illustrato dalla senatrice Bonfrisco.

PRESIDENTE. È un ordine del giorno, senatore Lannutti. Comunque, dipende dal parere della senatrice Bonfrisco.

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, io ho illustrato un emendamento.

PRESIDENTE. Non stava parlando dell'ordine del giorno G2.117?

BONFRISCO (*PdL*). Signor Presidente, io ho illustrato l'emendamento 2-*bis*.700.

PRESIDENTE. Quell'emendamento viene dopo, senatrice Bonfrisco, perché è un emendamento riferito all'articolo 2-*bis*; quindi, ne parleremo successivamente.

I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PICHETTO FRATIN, *relatore*. Signora Presidente, l'illustrazione degli emendamenti ha portato ad un dibattito interessante; molte proposte, nel merito, erano pertinenti agli interessi del Paese, ma la procedura che si è scelta per questa legge finanziaria e vi sarà certamente la possibilità di approfondire gli argomenti rappresentati dai vari emendamenti nei collegati o nei disegni di legge di merito specifico. Pertanto esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Per ragioni di economicità di tempo, dico fin d'ora che invito i presentatori al ritiro degli emendamenti o ad accettare di trasformarli in ordini del giorno, che si potranno esaminare nel corso della votazione. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.432, 2.516, 2.352, 2.47, 2.547, 2.530, 2.525, 2.123 e 2.185, sui quali i presentatori hanno già manifestato disponibilità a trasformarli in ordini del giorno, dichiaro fin d'ora che sono disposto ad un parere favorevole. Naturalmente, in sede di votazione, se vi saranno altri ritiri o trasformazioni in ordine del giorno, verranno presi in considerazione.

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G2.100, G2.102 e G2.103. Gli ordini del giorno G2.104 e G2.105 potrebbero essere accolti come raccomandazione. Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G2.106. L'ordine del giorno G2.107 potrebbe essere accolto come raccomandazione senza la parte finale del dispositivo, cioè senza l'indicazione del 10 per cento e quindi fino alle parole: «un ventesimo».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G2.108 e favorevole sugli ordini del giorno G2.109 e G2.110. Gli ordini del giorno G2.111, G2.112 e G2.113 potrebbero essere accolti come raccomandazione. Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G2.114 e G2.115, mentre l'ordine del giorno G2.116 potrebbe essere accolto come raccomandazione.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno G2.117.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, non vorrei deludere qualche aspettativa, ma so già che non ce ne sono molte e, quindi, mi pronuncerò direttamente in senso non favorevole sugli emendamenti presentati, sotto un duplice profilo. Innanzi tutto,

vi sono emendamenti di carattere ordinamentale e, come tali, pur avendo un valore intrinseco, non trovano sede nel disegno di legge finanziaria che – come noto – deve regolamentare esclusivamente questioni di carattere finanziario.

Vi sono poi altri emendamenti – che sono i più numerosi – e principalmente quelli illustrati, che tendono a sottolineare la carenza di finanziamenti in alcuni settori e, pertanto, chiedono un aumento degli stanziamenti. Al riguardo bisogna essere molto precisi: alcuni temi possono essere astrattamente condivisibili, ma il senso della finanziaria è quello di indicare il livello dei saldi e, pertanto, se si vogliono aumentare i finanziamenti in un settore, questi vanno poi ridotti in un altro. Vi devono essere, in sostanza, finanziamenti compensativi.

Ciò, però, non avviene perché generalmente gli emendamenti vengono costruiti come semplice taglio della tabella C, la quale però è già ridotta all'osso, perché serve a finanziare l'attività dell'amministrazione; in essa, tra l'altro, sono presenti spese non solo per il funzionamento, ma anche per il pagamento del relativo personale. Sotto questo profilo, pertanto, utilizzare a copertura la tabella C significa sostanzialmente aumentare il totale della spesa (perché le spese contenute nella tabella C prima o poi devono essere implementate) e, quindi, aumentare *a posteriori* la tassazione, compiendo così un'operazione esattamente contraria a quella che si vorrebbe fare con gli emendamenti presentati.

Sotto tale profilo, pertanto, le proposte emendative non sono condivisibili: anche se molte di esse riguardano questioni assolutamente non irrilevanti, è difficile trovare la possibilità di accoglierle. Ad esempio, alcuni emendamenti pongono interessanti questioni in materia fiscale, che però postulerebbero la necessità di avere risorse più cospicue; questioni relative al finanziamento per il terremoto nel Belice, ma temo che si tratti di temi che per la loro caratteristica territoriale non devono trovare accoglimento nel disegno di legge finanziaria; questioni relative al patto di stabilità, che è difficilmente modificabile rispetto ai cambiamenti introdotti dalla Commissione; questioni relative all'utilizzo del FAS oppure ai crediti d'imposta per il Mezzogiorno, che hanno rappresentato uno strumento, ancorché valido, anche molto rischioso dal punto di vista finanziario; da ultimo, un tema molto rilevante sollevato dal senatore Marino relativamente ai meccanismi di selezione per i ricercatori. Meccanismi per i quali, ovviamente, il Governo aveva già manifestato la volontà di adottare un metodo sostanzialmente diverso da quello lumeggiato nell'emendamento.

Pertanto, concordo con il relatore che molti di questi temi possono trovare accoglienza se trasformati in ordini del giorno. A quest'ultimo proposito, però, circa l'ordine del giorno G2.103, mi permetto, nell'associarmi al parere generale espresso dal relatore, di invitare lo stesso ad una revisione, perché forse sarebbe più opportuno accoglierlo come raccomandazione e non a titolo pieno.

Saluto ad un gruppo di giovani argentini

PRESIDENTE. Un collega mi segnala che abbiamo in visita un gruppo di giovani argentini, a cui diamo il benvenuto.

Bienvenidos, gracias por estar. (Applausi).

Bueno, gracias por estar y ahora vamos siguiendo trabajando aquí. Muchas gracias.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209 (ore 20,05)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1. (*Bru-sìo*).

Onorevoli colleghi, stiamo per procedere alle votazioni, forse sarebbe utile procedere speditamente ma con un po' di ordine, quindi vi prego di accomodarvi.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1 presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	245
Maggioranza	123
Favorevoli	108
Contrari	136
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore De Castro e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.3 è inammissibile.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.4.

CUFFARO (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cuffaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Andria e da altri senatori, fino alle parole «del 2006».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	248
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	106
Contrari	139
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.4 e l'emendamento 2.204.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5 presentato dal senatore Fosson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	249
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	105
Contrari	142
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. L'emendamento 2.6 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Ranucci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	246
Maggioranza	124
Favorevoli	107
Contrari	139

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Musi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore De Castro e da altri senatori, fino alle parole «dell'anno».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.9 e l'emendamento 2.44.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Andria.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.14.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inconstante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	243
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	106
Contrari	136

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.14 e gli emendamenti 2.15, 2.60, 2.76 e 2.77.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori, fino alle parole «sono sostituite».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.16 e gli emendamenti 2.62 e 2.0.53.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

PARDI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	244
Senatori votanti	238
Maggioranza	120
Favorevoli	98
Contrari	140

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	245
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	108
Contrari	133
Astenuti	1

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

SIBILIA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILIA (*PdL*). Signora Presidente, è la seconda volta che premo il tasto per votare, ma il dispositivo elettronico non funziona.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	245
Maggioranza	123
Favorevoli	107
Contrari	138

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.25.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.25, presentato dal senatore Andria e da altri senatori, fino alle parole «in agricoltura».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	249
Senatori votanti	247
Maggioranza	124
Favorevoli	105
Contrari	141
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.25 e gli emendamenti 2.37 e 2.569.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Andria e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.27 e 2.28 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Andria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dalla senatrice Pignedoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.32, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	237
Maggioranza	119
Favorevoli	102
Contrari	132
Astenuti	3

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	242
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	102
Contrari	134
Astenuti	3

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

MARAVENTANO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (*LNP*). Signor Presidente, io non sono riuscita a votare, deve darci il tempo necessario per farlo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Va bene, senatrice Maraventano, rallentiamo i ritmi. Calma, colleghi, riprendiamo la votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.35.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.35, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	249
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	107
Contrari	139
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.36.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.36, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	247
Senatori votanti	246
Maggioranza	124
Favorevoli	102
Contrari	139
Astenuti	5

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.37 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.25.

STIFFONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Presidente Bonino, allo scopo di farle risparmiare la voce, ritengo non sia obbligatorio né indispensabile dare le risultanze di ogni votazione elettronica. Basta dire semplicemente se un emendamento è stato approvato o respinto.

PRESIDENTE. Purchè non vi siano obiezioni, posso fare anche così. Non vorrei però incontrare contestazioni varie.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.38.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.38, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

Che non ci siano contestazioni, però, per favore!

GARRAFFA (*PD*). Tanto noi possiamo leggere i risultati dalle postazioni!

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.39.

CUFFARO (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cuffaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.39, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.40.

CUFFARO (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cuffaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.40, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.41.

CUFFARO (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cuffaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.41, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.42.

CINTOLA (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cintola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.42, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.43.

GIAI *(UDC-SVP-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gaii, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.43, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.44 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.45.

CUFFARO *(UDC-SVP-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cuffaro,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.45, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1209

PRESIDENTE. In merito all'emendamento 2.47, il relatore aveva rivolto ai presentatori l'invito a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Senatore Torri, accetta tale invito?

TORRI (*LNP*). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo accoglie l'ordine del giorno?

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.47 non verrà posto in votazione.

L'emendamento 2.49 è inammissibile.

Onorevoli colleghi, poiché siamo giunti alle ore 20,30, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per comunicazioni del Governo sulla presenza di diossina nelle carni importate dall'Irlanda

DI NARDO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO (*IdV*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, è di questi giorni la notizia dell'ennesima emergenza alimentare. Sono state bloccate nel nostro Paese dai Carabinieri del nucleo antisofisticazione oltre 40 lotti di carni suine provenienti dall'Irlanda, contaminate da diossina in seguito

all'uso, da parte dei coltivatori irlandesi, di mangimi inquinati da oli industriali. Sembrerebbe che gli stessi mangimi contaminati da diossina siano stati usati anche per gli allevamenti bovini.

Chiedo che il Ministro competente venga urgentemente in Aula a riferire in merito alle citate notizie di stampa, che hanno creato un certo allarme tra i consumatori italiani, al fine di fornire corrette e dettagliate informazioni sui fatti richiamati, anche per tutelare produttori e consumatori, ma soprattutto la salute pubblica dei cittadini.

PRESIDENTE. Senatore Di Nardo, la Presidenza trasmetterà sicuramente la sua richiesta al Governo.

Sulla sospensione dei benefici previdenziali a lavoratori esposti all'amianto

PINOTTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINOTTI (*PD*). Signora Presidente, mi auguro che il problema che sto per evidenziare possa essere risolto. Avevo chiesto la parola perché, nonostante sia stata votata una risoluzione in Commissione lavoro della Camera, accettata dal Governo, che prevedeva venissero nuovamente erogate le pensioni a coloro che, avendo usufruito dei benefici della legge sull'amianto, erano a qualche titolo coinvolti nelle inchieste della magistratura, senza però ricevere, per il momento, alcun avviso di garanzia e senza che venisse riscontrato alcun rilievo penale, ciò non è ancora avvenuto.

A Genova sono già 70 le pensioni che non vengono più erogate, alcune dal mese di novembre, altre a partire da dicembre. Dato che la pensione è l'elemento di sostentamento per queste persone, il problema è drammatico e rischia di diventarlo ancor di più. Il Ministro mi ha detto oggi che dovrebbe essere stata trasmessa ieri all'INPS la circolare che consente a tale ente di erogare nuovamente le pensioni a coloro che non sono stati riconosciuti colpevoli di alcunché, se non in qualche modo coinvolti in procedimenti che devono essere soggetti a delle verifiche.

Se così non fosse, se la situazione in qualche modo non si sbloccasse, interesserebbe di nuovo l'Aula, trattandosi di una questione che diviene fondamentale per la sopravvivenza di alcune persone.

PRESIDENTE. Senatrice Pinotti, la Presidenza trasmetterà al Governo la sua istanza.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

LUSI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signora Presidente, la ringrazio per la disponibilità. Sarò estremamente veloce; del resto, credo che i resocontisti ormai sappiano cosa sto per dire, e cioè che ormai un mese fa è stata presentata l'interrogazione urgente 3-00393 a risposta orale, riguardante il contenuto degli orari ferroviari che da domenica prossima entreranno in vigore. Il Governo non ha risposto; non ha voluto rispondere, anzi, attraverso i gentilissimi funzionari del Senato, ha detto che era disponibile ad una risposta scritta. Tradotto, ciò significa che, non essendoci contraddittorio, l'unica reazione che può avere colui che ha sottoscritto l'interrogazione è di presentarne una nuova in risposta a ciò che per iscritto viene consegnato dal Governo.

Sintesi: il Governo non ha risposto alle questioni molto serie indicate nell'interrogazione; i pendolari subiranno i disagi che inevitabilmente da domenica prossima ricadranno su di loro a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario; il Governo ancora una volta va in Abruzzo a dire delle cose, mentre in Aula, nelle sedi parlamentari, non fa il proprio dovere; ma, soprattutto – lo dico a lei in rappresentanza dell'intera Presidenza – si determina un vero e proprio *vulnus* nei confronti di senatori di quest'Aula che hanno chiesto al Governo una risposta che non si è voluto dare.

Il Governo ha volutamente fatto passare del tempo perché si creasse una sorta di cessata materia del contendere, considerato che domenica questa risposta non servirà più. Potremo ringraziare i Ministri competenti di questo ulteriore insulto al Parlamento. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Lusi, le confermo che la Presidenza del Senato ha più volte sollecitato il Governo a rispondere alla sua interrogazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 11 dicembre 2008**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 11 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (1210) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 20,34*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (1209)

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C, ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo approvato dalla Camera dei deputati si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1209 e 1210-A.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1**1.0.1-bis** (testo corretto) (già emendamenti da 1.0.1-bis a 1.0.1-decies)

ROSSI Nicola, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, BUBBICO, ARMATO, SANGALLI, GRANAIOLA, SBARBATI, FIORONI, TOMASELLI, ROSSI Paolo, GARRAFFA

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis)

dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a*). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.

3. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

5. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

6. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

7. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

9. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

10. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo, da adottarsi entro il 31 marzo 2009, sono determinate, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

12. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento".

13. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.

14. A decorrere dal 1º marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

15. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

16. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.

19. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

- 1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro".

20. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

21. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

22. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

23. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

24. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

25. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

26. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

27. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

28. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

29. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

30. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

31. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama inter-

nazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

32. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

33. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

34. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti eservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per mi-

gliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti; attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

35. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

36. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

37. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).

38. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

39. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

40. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento.

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.2

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è sostituita dalla

seguinte: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

b) il comma 2 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.3

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.
Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)*

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsioni di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sot-

toutilizzate è ridotta nella misura di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.4 (testo 2)

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono che nell'esercizio di impresa, arte o professionale diviene esigibile all'atto del pagamento del corrispettivo o comunque al momento di effettuazione dell'operazione.

2. Previa autorizzazione comunitaria ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, la disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a cinque milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.5

TREU, FRANCO Vittoria, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c-bis*), e *l*), 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera *c*), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli".

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.6

FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riqualificazione e rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - *(Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)*. - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.".

2. A decorrere dall'anno 2009, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo II aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo II aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo II aprile 2006, n. 198.

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "ricerca e innovazione", "Tutela della salute", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche previdenziali"».

1.0.7

FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga e incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno)

1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

1.0.8

FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO, CARLONI

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estensione e potenziamento dei congedi parentali. Istituzione del congedo di paternità obbligatorio)

1. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. - (Congedo di paternità) - 1. Il padre lavoratore è tenuto:

a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

2. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Trattamento economico e normativo dei congedi parentali*). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7."

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.9

FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, BAIO

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione fiscale delle spese sostenute dalle famiglie per l'assistenza ai bambini e agli anziani)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"*i-septies*" le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a mi-

nori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio;"

2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 2 spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", *primo periodo*, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

1.0.10

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, GHEDINI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Pagamento dei fornitori delle pubbliche amministrazioni)

1. I soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentato i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, utilizzano le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui tale mancato pagamento si è verificato a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ad esclusione del credito d'imposta.

2. Gli enti pubblici, una volta verificata l'impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti, in relazione alle disponibilità di bilancio e esclusivamente per esigenze di rispetto delle norme fissate dal Patto di stabilità interno, rilasciano un certificato di attestazione della qualità di creditore del soggetto con l'indicazione delle somme dovute. Tale procedura non è ammessa per le pubbliche amministrazioni in dissesto finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, sentiti la Conferenza stato-città e autonomie locali e la Conferenza stato regioni, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di accesso a erogazione a finanziamenti e altre forme di prestito bancario a favore delle imprese a garanzia delle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione. Nella convenzione si prevede che la remunerazione del costo dei finanziamenti erogati è calcolata a scomputo delle somme dovute alle imprese e non è a carico del bilancio dello Stato.

4. I finanziamenti erogati sono assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi di garanzia dei fidi in modo da ridurre il costo dei finanziamenti erogati al tasso Euribor.

5. La Cassa depositi e prestiti riacquista a tasso zero i crediti certificati ai sensi del comma 2. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», "Tutela della salute", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche previdenziali"».

1.0.11

STRADIOTTO

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità per gli enti locali)

1. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si applicano, in deroga alla disciplina vigente, le disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi comuni sono valutati, secondo i principi di flessibilità, proporzionalità e adeguatezza, in base al rispettivo grado di efficienza, secondo i seguenti parametri fondamentali:

a) l'autonomia finanziaria, intesa quale rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;

b) la percentuale della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;

c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i comuni di cui al comma 1 sono classificati in:

a) comuni virtuosi;

- b*) comuni poco virtuosi;
- c*) comuni con bilancio squilibrato.

3. Sono considerati virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, superiore:

- 1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
- 3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:

- 1) al 36 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 32 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
- 3) al 34 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

4. Sono considerati comuni con bilancio squilibrato i comuni aventi:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, inferiore:

- 1) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
- 2) al 38 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
- 3) al 33 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, superiore:

1) al 45 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 40 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 43 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

5. Sono considerati poco virtuosi i comuni con parametri di bilancio intermedi tra quelli previsti per gli enti virtuosi, ai sensi del comma 3, e quelli previsti per i comuni con bilancio squilibrato, ai sensi del comma 4.

6. In sede di valutazione delle entrate proprie ai sensi dei commi 3, lettera *a)* e 4, lettera *b)*, sono comunque escluse dal computo le entrate derivanti dalla riscossione della TARSU. Al medesimo fine, le entrate da compartecipazione IRPEF sono iscritte nel titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) del bilancio.

7. Ai fini della classificazione di cui ai commi 2 e 5, rileva la ricorrenza congiunta di tutti i parametri di bilancio. Il mancato rispetto anche di un solo parametro determina la classificazione dell'ente nella categoria rispettivamente di comune poco virtuoso ovvero di comune con bilancio squilibrato.

8. Nel caso di comuni capoluogo di provincia si applicano comunque, anche in mancanza del requisito dimensionale, i parametri relativi ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

9. I comuni classificati come virtuosi ai sensi del comma 3 non sono soggetti ad alcun vincolo di bilancio. I comuni classificati come poco virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono stipulare nuovi mutui.

10. Gli enti classificati come comuni con bilancio squilibrato sono soggetti al divieto di assumere personale e di sottoscrivere mutui, e sono altresì obbligati a ridurre del 2 per cento, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, le spese correnti.

11. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, gli organi di revisione economico-finanziaria di ciascun comune sono tenuti a certificare la classificazione del comune stesso ai sensi del presente articolo.

12. La certificazione di cui al comma 11 è resa nell'ambito della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo trasmessa alle competenti sezioni regionali

di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:

43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011".»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Proroghe fiscali, misure per l'agricoltura e per l'autotrasporto, gestioni previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per

cento». Resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, sono estesi, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.

5. Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi.

7. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, è prorogato al 31 dicembre 2009.

8. Il termine del 31 dicembre 2008, di cui al comma 173 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2009.

9. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2008 dall'articolo 19-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009.

10. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, effettuati nell'anno 2009, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2009 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane

e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni.

15. Ai commi 17, alinea, e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, 2010 e 2011»; nella lettera *a*) e nella lettera *b*) dello stesso comma 17, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e, nella medesima lettera *b*), le parole: «giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché, quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.

17. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

18. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nell'anno 2009 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

19. Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nè dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

20. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 18, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

21. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori della tesoreria statale, che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nell'anno 2009 e di 9,5 milioni di euro nell'anno 2010.

22. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2009:

a) in 750,95 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 185,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

23. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 22, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2009 in 17.817,76 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 22, lettera *a*), e in 4.402,83 milioni di euro per le gestioni di cui al medesimo comma 22, lettera *b*).

24. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 22 e 23 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 22, lettera *a*), della somma di 880,93 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,67 milioni di euro e di 62,01 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

25. In considerazione degli incrementi delle aliquote contributive di finanziamento relative alle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti e autonomi, stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, non sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, gli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 11, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) articolo 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

d) articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

e) articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

f) articolo 1, comma 200, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

g) articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

26. Nell'ambito del procedimento di riordino dei trasferimenti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previsto dal presente articolo, ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

a) per l'esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2007, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;

2) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui al numero 1), come risultanti dal bilancio consuntivo del predetto Istituto per l'anno 2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

3) parzialmente le risorse derivanti dai trasferimenti all'INPS di cui al comma 25, per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;

b) per l'anno 2008, in relazione ad un importo complessivo di 2.146 milioni di euro, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25;

c) a decorrere dall'anno 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, sono parzialmente utilizzate le risorse derivanti dai minori trasferimenti all'INPS di cui al comma 25.

27. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono quantificati complessivamente in 1.560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

29. Le somme di cui ai commi 27 e 28, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

30. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rin-

novi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 27 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

31. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

32. A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

33. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa. Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del citato decreto-legge n. 112 del 2008. La presente disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

34. Ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi

indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.

36. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato «Fondo per l'occupazione», il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti con specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite con accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009. La dotazione di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminata dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, è ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-

glio 1993, n. 236, è destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo non può eccedere l'importo di 420 milioni di euro.

37. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione, che a tale fine è integrato del predetto importo a decorrere dall'anno 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere, in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 20 maggio 2009, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, per la durata di ventiquattro mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate. A decorrere dalla medesima data, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

38. All'onere derivante dall'attuazione del comma 37, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

39. Al comma 658-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole «, a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008» sono soppresse.

40. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro», le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro», le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto».

41. All'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;

b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*ter*. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-*bis* sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.»;

d) al comma 19, dopo le parole: «sono messe a disposizione» sono inserite le seguenti: «della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché»;

e) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento.»;

f) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-*bis*. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno

registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».

42. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

43. Con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, specificando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse secondo la seguente ripartizione: 85 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e 15 per cento in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa con carattere di urgenza, le predette indicazioni sono rese in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione alle Camere. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma.

44. L'obbligo del Governo di trasmettere la relazione annuale di cui al comma 43 sussiste anche con riferimento all'anno 2008.

45. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole: «regioni a statuto speciale» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano», e le parole da: «Le modalità di erogazione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati».

46. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011.

47. Fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-*bis*, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono applicate agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie, anche ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse finanziarie autonomamente rese disponibili da ciascuna regione nell'ambito de-

gli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro venti giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali ai sensi del presente comma nonché i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli interessati.

49. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «stabilita» fino a: «n. 101» sono soppresse;

b) al comma 2, la parola: «contestualmente», le parole: «e sportiva», le parole: «all'articolo 1, comma 287, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e» nonché le parole: «nei riguardi di soggetti» sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: «su base ippica ovvero su base sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «o di prodotti di gioco pubblici»;

d) al comma 6, dopo le parole: «n. 101» sono inserite le seguenti: «, l'articolo 6 degli schemi di convenzione per l'affidamento in concessione approvati con decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 28 agosto 2006»;

e) al comma 7, nel terzo periodo, le parole: «elevata al 12,70» sono sostituite dalle seguenti: «elevata al 13,40», dopo le parole: «sono assegnate all'UNIRE» sono inserite le seguenti: «, nella misura del 50 per cento,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il restante 50 per cento sono assegnate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

50. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: «e comunque non oltre il 31 gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «previo esperimento delle necessarie procedure di gara ad evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009».

EMENDAMENTI

2.1

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 della somma di euro 200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, LEGNINI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.3

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Inammissibile

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese dei settori agro-ittico-alimentare anche attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del *made in Italy* è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti alimentari al fine di valorizzare la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche organo letti che dei relativi prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A:

– *alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;

2010: – 10.000;

2011: – 10.000.

– *alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

2.4

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «n. 81 del 2006» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 del 2006».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.5

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 sono prorogate per il triennio 2009-2011».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.6

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma

1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A:

– *alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 10.000;

2010: – 10.000;

2011: – 10.000.

– *alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 15.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

2.7

RANUCCI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, BLAZINA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che i canoni di concessione demaniale introitati dalle Autorità Portuali non concorrono agli imponibili IRPEG, ora IRES, e IRAP.».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.8

MUSI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto

opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;"».

Conseguentemente all'articolo 3, alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.9

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MORANDO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «dismissioni dell'anno» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "a tutto il territorio nazionale".

1-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.10

ANDRIA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 5-bis"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.13

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "24 novembre 2003, n. 326" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli conclusi in via definitiva ma per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione di quanto dovuto,"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.14

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, GHEDINI

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «dalla seguente» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.15

MUSI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 4.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3 tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa

in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.16

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO
Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «sono sostituite» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.17

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO
Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "le detrazioni per carichi di famiglia non competono" sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

1-ter. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per gli anni 2007, 2008 e 2009", sono soppresse.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009. All'onere derivante dai commi da 1-bis a 1-ter, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-quinquies.

1-quinquies. All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la cifra: "0,5" con la seguente: "4,5";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" aggiungere le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

2.19

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «pesca costiera», inserire le seguenti: «alle imprese che esercitano la pesca mediterranea.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 500;

2010: - 500;

2011: - 500.

2.20

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, nel limite del 50 per cento, alle imprese armatoriali che esercitano il cabotaggio marittimo con le isole minori.».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.21

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e alle imprese armatoriali che esercitano traffico di cabotaggio marittimo con le isole minori.».

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente,

fino a concorrenza dell'onere di 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.25

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Le parole da: «Dopo il comma 2» a: «in agricoltura» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agro alimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.26

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono approvati i

"Criteri e buone pratiche di gestione 'forestale'", nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle Convenzioni internazionali che a diverso titolo, perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

2-ter. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, è adottato entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.27

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "«e al settore della pesca e dell'acquacoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 10.000;

2010: - 10.000;

2011: - 10.000.

2.28

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativamente alla misura di fermo definitivo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.29

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (G.U.U.E. 1° ottobre 2004 n. C244 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio».

Conseguentemente alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre come segue gli stanziamenti previsti:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.30

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese del settore ittico, a ciascuno dei Consorzi di Garanzia Fidi per il settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 17 della legge 28 agosto 1989, n. 302, sono attribuiti contributi in conto capitale pari a 200.000 euro all'anno per il periodo 2009-2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.32

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente:

"1-*sexies*. In via sperimentale per l'anno 2009 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole: in acque dolci.

Alla copertura degli oneri di cui presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.34

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola "2006" è sostituita dalla seguente: "2009"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 13.000.

2.35

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I benefici di cui al comma 2 sono estesi al personale marittimo extracomunitario imbarcato su navi da pesca.».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.500;

2010: - 1.500;

2011: - 1.500.

2.36

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di attivare gli interventi di ristrutturazione delle imprese agricole ed agro alimentari in difficoltà, come previsto dagli Orientamenti comunitari in materia, è istituito, separatamente alle dotazioni in essere, un Fondo presso l'Istituto Sviluppo Agricolo (ISA) dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di applicazione della presente legge, sono definite le modalità operative di intervento che comprenderanno quelle del Fondo di cui al decreto legge 14 marzo 2005 n. 35».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, pari a 50.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.37

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.25

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agro alimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.38

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 4-bis. del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. È consentito il ripristino di attrezzature, macchinari e auto-mezzi agricoli anche mediante il riacquisto a nuovo degli stessi, di pari potenza.

2-ter. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

2-quater. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) e f), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, laddove applicabili ai sensi dei decreti ministeriali di riconoscimento del 7 marzo 2001 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.39

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.40

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.».

2.41

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per assicurare la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 gli enti indicati alle lettere da a) a l) del medesimo comma 1, sono autorizzati a contrarre, proporzionalmente alle rispettive quote già autorizzate al medesimo comma, ulteriori limiti di impegno quindicennali per un ammontare complessivo di 2 milioni di euro con decorrenza dall'anno 2009. Tali enti presentano entro il 30 giugno 2002 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione di ulteriori opere irrigue necessarie al recupero di risorse idriche».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.42

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5-bis. della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai soggetti privi di occupazione di età non superiore a quaranta anni che intendano avviare un'attività d'impresa agricola a titolo principale, possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato, per l'acquisto a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.43

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 242, della legge 7 dicembre 2006 n. 296 è aggiunto il seguente:

«242-bis. Per la realizzazione delle operazioni di cui al comma precedente imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 a mutualità prevalente, possono rivalutare gra-

tuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro. In alternativa l'impresa che risulta dall'operazione gode nei successivi tre anni di un credito d'imposta massimo di 1,8 milioni di euro, commisurato al 20 per cento del Patrimonio Netto riportato dal bilancio di fusione».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.44

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSEHOFER

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.9

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole: «si applica» sono aggiunte le parole: «a tutto il territorio nazionale».

2-ter. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.45

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese,

che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agro alimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 legge n. 379»;

c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
- 2) il terzo periodo è soppresso.

Alla copertura degli oneri di cui presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.47

TORRI, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Ritirato e trasformato nell'odg G2.47

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 1, comma 33, lettera i) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla fine del primo periodo, dopo la parola: "assicurativi", aggiungere le seguenti: "e alle aziende che effettuano la stagionatura prolungata dei prosciutti, dei formaggi, e dei prodotti

agricoli ed alimentari certificati ai sensi delle denominazioni di origine protette o delle indicazioni geografiche protette".

2-ter. All'onere di cui al comma *2-bis*, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2009, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 6.66 milioni di euro per l'anno 2010, 13.32 milioni per l'anno 2011, 13.32 milioni per l'anno 2012 e 6.66 milioni per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma *177-bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.49

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A:

– alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 20.000;
2010: – 20.000;
2011: – 20.000.

– alla voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 15.000;
2010: – 15.000;
2011: – 15.000.

2.50

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore».

2.51

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

3-ter. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.53

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio."».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.54

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis."».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.55

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.56

STRADIOTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il regime previsto al comma 1 si applica anche alle cessioni dei veicoli acquistati presso un soggetto passivo d'imposta che ha potuto operare, in relazione all'acquisto dei beni medesimi, una parziale detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni."».

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.58

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: "a scopi di interesse sociale", inserire le seguenti: "e culturale";

b) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" inserire le seguenti: "e alla promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo"».

2.59

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.60

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cifra "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.61

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 20 per cento.

5-bis.1. A decorrere dallo gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.62

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "per un importo non superiore a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 5.000 euro";

b) all'articolo 15, comma 1-ter, le parole: "dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "dell'ammontare complessivo non superiore a 4.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.63

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431 del 1998, di unità immobiliari

adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni".

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma *5-bis*».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.65

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2010 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore allo novembre 2009"».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.67

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.68

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.69

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.70

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un importo complessivamente non superiore a 1.264 euro per ogni figlio».

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

2009: - 28.500;

2010: - 18.500;

2011: - 18.500;

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2009: - 7.000;

2010: - 2.000;

2011: - 2.000.

2.71

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.72

SERAFINI Anna Maria, BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, formula il "Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia", piano pluriennale di interventi, di seguito denominato "Piano di azione".

6-ter. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6-quater. Sulle parti del Piano di azione sulle quali, nella Conferenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l'intesa di cui al comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

6-quinquies. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il medesimo piano prevede il completamento della generalizzazione.

6-sexies. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

6-septies. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.

6-octies. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da partecipazione delle famiglie utenti del servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 16, sostituire il numero: «5,5» con il seguente: «6,5».

2.73

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino all'15 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.74

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 2.500 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 4.000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la de-

duzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in modo lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.76

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6.000 euro"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.77

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00"»;

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis). Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011».

2.78

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'importo massimo detraibile è aumentato del 10 per cento per ogni figlio legittimo o naturale a carico, fino ad un importo complessivo non superiore a 6.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Alla copertura degli oneri di cui presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

2.79

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila" sono aggiunte le seguenti: "La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.80

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.81

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-nonies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro.)"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.82

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.88

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila", è inserito il seguente periodo: "Per le spese sostenute a favore

dei figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.83

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.84

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, GIAI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.85

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, GIAI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: «e comunque in una provincia diversa» *inserire le seguenti*: «o in uno dei paesi dell'Unione europea,».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.94

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-octies*) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-novies*) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.86

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è soppressa;

6-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.89

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per ogni figlio appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo non superiore a 50.000 euro e frequentante la scuola secondaria di 1° e di 2° grado è concesso un contributo, rispettivamente, di 200 e 300 euro annui.

6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 settembre di ogni anno, la sede dell'ufficio postale di zona presso il quale il contributo può essere riscosso, previa verifica dell'effettiva iscrizione dello studente all'anno scolastico di riferimento.

6-quater. Per nucleo familiare si intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 1993, n. 27. La condizione reddituale di cui al presente comma è auto certificata dall'esercente la potestà, all'atto della riscossione dell'assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata in calce alla comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, da verificare da parte dell'Agenzia delle entrate secondo procedure definite convenzionalmente».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.87

BAIO, BARBOLINI, PETERLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il

Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

6-ter. Le maggiori risorse di cui al comma 6-*bis* sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.90

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole materne, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.91

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai periodi di imposta successivi per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.95

SERAFINI Anna Maria, BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al Fondo di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.97

SERAFINI Anna Maria, BASTICO, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, RUSCONI, SBARBATI, SOLIANI, AMATI, ANTEZZA, BAIO, BASSOLI, DONAGGIO, CERUTI, GHEDINI, GUSTAVINO, MARCUCCI, PORETTI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al Fondo di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.93

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei limiti della maggiore spesa di 900 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.92

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo a par-

ziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche dei loro figli minori presso le scuole paritarie nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.98

ASTORE, CARLINO, CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 100 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre, in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in modo da assicurare una minore spesa di 100 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Soccorso civile»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione: «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione: «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione: «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione: «Istruzione universitaria»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relative alla missione: «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma: «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione: «Casa e assetto urbanistico».

2.99

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, PEGORER, MORRI, PORETTI, VITA, PERDUCA, MARCENARO, PIGNEDOLI, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 204 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "9.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: - 50.000;

2010: - 50.000;

2011: - 50.000.

2.100

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 33 si applicano anche all'assistenza domiciliare d'infanzia gestita da un ente fomitore di servizio accreditato».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011».

2.101

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2008, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2009, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.102

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

e-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2009, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non su-

periore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.103

FILIPPI MARCO, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Al comma 7, inserire in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2009 l'importo della detrazione massima ammessa è elevata a 400 euro».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.104 (testo 2)

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSEHOFER

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. La lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, è soppressa.

7-ter. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988 n. 917, è aggiunto il seguente:

"Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo m della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per la spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura".

7-quater. L'articolo 31, comma 3, lettera *m*), della legge 4 maggio 1983 n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 478, è sostituita come segue:

"m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione".

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi da 7-*bis* a 7-*quater*, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.105

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" aggiungere le seguenti: " La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis.* Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.107

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis.* Alla lettera *b*), comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,

il seguente periodo «Nel caso in cui nell'immobile acquistato risiedano uno o più figli minori l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.106

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis. Il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro"».

2.108

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto.

7-ter. le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRRES e l'IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.109

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'importo di euro 5,29 è sostituito con euro 10,00 a decorrere dal 1° gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 7-bis, pari a 90 milioni di euro a decorrere all'anno

2009, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C».

2.110

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 11 ottobre 1990, n. 289, e dall'articolo 80, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concessa ai sordi come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 40,00 euro per dodici mensilità"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C».

2.111

VIMERCATI, FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un contributo quindicennale di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. È altresì autorizzato un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione della metropolitana di Milano».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 65 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.112

BRUNO, DELLA SETA, CHITI, DE LUCA, MOLINARI, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per il finanziamento degli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre gli importi come segue:

Ministero dell'economia:

2009: - 3.000;
2010: - 3.000;
2011: - 3.000.

Ministero degli affari esteri:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Ministero dell'interno:

2009: - 7.000;
2010: - 7.000;
2011: - 7.000.

2.114

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella."».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.115

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

"2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.116

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133".

8-ter. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 4 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente ad ICI».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.117

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vanno interpretate nel senso che i fabbricati rurali sono pertinenze del terreno sul quale insistono e non sono soggetti autonomamente ad ICI. Con l'assoggettamento a ICI del terreno anche i fabbricati sono assoggettati a imposta. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpretano nel senso che nelle zone svantaggiate l'esenzione ICI dei terreni si estende anche ai fabbricati rurali."».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.118

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive integrazioni e modificazioni, deve intendersi anche quale esclusione dall'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati indicati dalle citate norme ai fini dell'art. 2 lettera a) del decreto legislativo n.504 del 1992».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.120

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In deroga al disposto dell'articolo 44, primo comma, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per la vendita di beni immobili a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali aventi per oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, fatta in sede di espropria-

zione forzata e comunque effettuate nell'ambito di procedure esecutive e concorsuali, su richiesta dell'acquirente, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo di cui all'aggiudicazione».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 990 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.121

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è soppresso;
- b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:

"Art. 5-ter.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione

oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni".».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.122

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2010";

b) il comma 7 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011».

2.123

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.125

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 1, legge 244 del 2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 71, in fine, sono aggiunte le seguenti: «secondo il criterio di competenza»;

b) al comma 72 dopo le parole: «cui al comma 70» sono aggiunte le seguenti: «L'agevolazione non decade se i professionisti aggregati mantengono le proprie partite iva individuali ai soli fini di accelerare i rimborsi d'imposta tramite il conto fiscale, ma» e successivamente dopo le parole: «dell'attività professionale». aggiungere «Spetta altresì nei casi in cui gli studi professionali associati o altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultano già essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali aderiscono nuovi professionisti che in precedenza svolgevano l'attività in maniera individuale»;

c) al comma 73 dopo le parole: «nuove tecnologie di servizi» sono aggiunte le seguenti: «Per i beni mobili previsti alla lettera a) del presente comma, la cui deducibilità fiscale è ridotta in base alle disposizioni di legge previste dal testo unico delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche. La base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta è pari all'ammontare complessivo dei costi sostenuti».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte cor-

rente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.137

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011.

2.139

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) le persone fisiche esercenti arti e professioni, nonché le società semplici e le associazioni ad esse equiparate se utilizzano esclusivamente beni strumentali, escluso gli immobili, di costo complessivo non superiore a euro 30.000,00 e non si avvalgono di dipendenti e/o assimilati».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.140

LEGNINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 251, punti 1) e 2), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla determinazione economica dei canoni afferenti alle concessioni demaniali marittime, si interpretano nel senso che gli aggiornamenti degli indici ISTAT si applicano a partire dall'anno 2004, e, con riferimento alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, anche di carattere ricettivo, aventi

ad oggetto strutture ed impianti pertinenziali, le stesse disposizioni si interpretano nel senso che trovano applicazione le misure tabellari previste dalla lettera b), comma 1, dello stesso articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.144

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Al comma 10, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n.6972».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

2.143

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4-octies. Le deduzioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e, se trasformate e riordinate, alle aziende pubbliche di servizi alla persona a norma del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e delle norme regionali di attuazione, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività commerciali e non commerciali"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo

da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro a decorrere all'anno 2009».

2.146

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.147

D'ALÌ

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "al progetto Scegli Italia", sono sostituite dalle seguenti: "a progetti per l'innovazione digitale, l'edilizia ecocompatibile e la valorizzazione delle tematiche relative alle aree protette ed alla biodiversità, ivi inclusa la promozione delle attività turistico-ambientali"».

2.148

SARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, AMATI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali e GPL,

nonché di impianti per la produzione di energia elettrica, è assegnata una somma pari all'uno per cento dell'accisa versata dai suddetti impianti all'atto dell'immissione in consumo di tutti i prodotti petroliferi e di energia elettrica con un massimo, per comune o insieme di comuni, sul cui territorio insiste il medesimo impianto, di 2,5 milioni di euro fino a 10.000 abitanti, di 5 milioni di euro da 10.000 a 25.000 abitanti, di 10 milioni di euro oltre 25.000 abitanti.

12-ter. Le somme di cui al precedente comma *12-bis* sono prioritariamente destinate alla gestione del territorio, anche in relazione alla presenza delle suddette attività produttive, ed in particolare ad opere di viabilità, controllo dell'urbanizzazione, infrastrutture e tutela ambientale. Le regioni a statuto speciale adeguano il proprio statuto alle presenti disposizioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.

12-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla rideterminazione della percentuale dell'1 per cento della quota di accisa di cui al comma *12-bis*, per passare gradualmente a regime allo 0,5 della quota stessa, entro il 2013.

12-quinquies. Al fine di sostenere l'onere di spesa di cui al comma *12-bis*, determinato nel limite massimo di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ai comuni interessati è versata la necessaria quota di accisa sugli oli minerali destinata alle Regioni».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.149

MOLINARI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«*12-bis.* All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis)* la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera *a)* per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,144 per metro cubo".

12-ter. La disposizione di cui al comma 12-bis si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009».

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.150

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo:

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.151

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: "eccedente" è sostituita dalle seguenti: "della quota compensata"; dopo le parole: "comunque compensabile" sono aggiunte le seguenti: "e/o rimborsabile"; dopo le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296"; sono aggiunte le seguenti: "il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come autenticamente interpretato dall'articolo 2, comma 138, della presente legge"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.152

SBARBATI, MAGISTRELLI, AMATI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai comuni frontalieri sedi di porto nei quali si verificano sbarchi di minori extracomunitari non accompagnati dai genitori è concesso un contributo per ciascun minore pari a 10.000 euro, da utilizzare per l'attuazione delle misure di assistenza, accoglienza e integrazione e all'eventuale ricongiungimento con i rispettivi genitori».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.153

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, AMATI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Entro il 31 marzo 2009, il Governo definisce, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali, di cui all'articolo 113 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, peraltro già applicata con riferimento alla sola regione Sicilia».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.154

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

1) per consumi fino a 120 Metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo:

2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;

4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.155

STRADIOTTO

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 200,00 per mille litri di prodotto.

14-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.

14-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono determinate nelle seguenti misure:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,052 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,185 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,180 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,197 per metro cubo».

2.156

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2009, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2009.

2.158

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2008 resta invariato anche per l'anno 2009».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.160

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 3-ter ivi richiamato, è aggiunto il seguente:

"3-quater. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"i-bis) i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e quelli del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

2.161

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il comma 19 è abrogato».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.162

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 271, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010";

b) al comma 365, le parole: "1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2010" e le parole: "30 luglio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 luglio 2010"».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.163

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente comma:

"6-bis. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma non è assoggettabile ad ICI la superficie di terreno che viene utilizzata per realizzare un fabbricato rurale, ed anche l'area di risulta che si ottiene demo-

lendo il fabbricato rurale per essere ricostruito ovvero durante interventi di recupero del fabbricato rurale."».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.164

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.165

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Per le regioni nel cui territorio insistono impianti di raffinazione dislocati in località costiere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.166

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è apportata la seguente modificazione:

a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici, lavastoviglie e forni"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e di 400 milioni di euro per l'anno 2011.

2.167

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 360 milioni di euro per l'anno 2011.

2.168

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La medesima detrazione spetta per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, per l'acquisto di lavatrici e lavastoviglie"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.169

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011"; al secondo periodo, la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2.170

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011"; al secondo periodo, la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 2.000;

2011: - 2.000.

2.171

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011", e la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 10 milioni di euro».

2.172

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 13-bis, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.173

BARBOLINI

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-bis. Alla legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 7, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le prestazioni e i beni costituenti la fornitura delle prestazioni stesse aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata".

15-ter. Le disposizioni introdotte dal comma 15-bis si applicano ai periodi di imposta 2010 e 2011.

15-quater. Ai fini di cui al comma 15-bis è stanziata la somma di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.180

SOLIANI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, ZANDA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 100.000;
2010: - 100.000;
2011: - 100.000.

2.181

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA, LUSI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per le finalità di cui al comma 1031, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stanziati 300 milioni euro per l'anno 2009 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 per la realizzazione del piano 1000 treni pendolari».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 300.000;
2010: - 200.000;
2011: - 200.000.

2.182

SOLIANI, FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione della via Emilia-bis, in particolare dello stralcio funzionale tra "Cispadana di Parma a Ponterechio e località Sanguinaro" e dello stralcio funzionale "Tratta di collegamento tra la viabilità Est e la Tangenziale Nord di Parma" è autorizzato, a favore dell'ANAS, il contributo di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;

2010: - 3.000;

2011: - 3.000.

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;

2010: - 15.000;

2011: - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;

2010: - 15.000;

2011: - 15.000.

2.183

BARBOLINI, PIGNEDOLI, FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento della via Emilia-bis, nel tratto tra Rubiera e Modena, e nel proseguimento verso Sassuolo del collegamento con Campogalliano è autorizzato, a favore dell'ANAS, il contributo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A:

alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;

2010: - 15.000;

2011: - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.184

AMATI, FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento del collegamento tirrenico Grosseto-Fano (due mari) è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.185

DONAGGIO, CASSON, FILIPPI Marco, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre, proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.186

VIMERCATI, FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento del secondo lotto delle tangenziali di Varese e Como - Sistema Autostradale Pedemontano Lombardo - è previ-

sto uno stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre, proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.187

RANUCCI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, LUSI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Governo-Regione Lazio è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre, proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.188

VITALI, SANGALLI, GHEDINI, RANUCCI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per il completamento del Passante di Bologna è previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 15.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.189

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Per la realizzazione di interventi connessi alla sicurezza stradale è disposto uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e di 20 milioni di euro per l'anno 2011 per il finanziamento dei lavori relativi alla Statale 236 Goitese che collega Mantova e Brescia».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A:

alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 10.000.

2.193

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione, o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute dalle imprese che hanno eseguito e ultimato gli interventi medesimi entro il 31 dicembre 2011 e destinate dall'acquirente alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito con aliquota del 20 per

cento, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per una durata di dieci anni».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.194

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. I redditi derivanti dalla locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sui redditi con aliquota del 20 per cento». Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente, relativi alle autorizzazioni di spesa come dei criteri della tabella C. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.195

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generali di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.200

CASSON, ANTEZZA, MERCATALI, CARLONI, ADRAGNA, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, FILIPPI Marco, FONTANA, GARRAFFA, GHEDINI, LUMIA, MARCENARO, MARINO Ignazio, MARITATI, MONGIELLO, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PEGORER, ROILO, STRADIOTTO, VIMERCATI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2009, e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2.201

LANNUTTI, MASCITELLI, RUSSO, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. L'aliquota del 7 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

15-ter. L'aliquota del 3 per cento prevista alla voce: "Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota 11-bis), dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta all'1 per cento".».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

2.202

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Il diritto alle detrazioni del 36 per cento, a favore dei soggetti e per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è altresì riconosciuto agli interventi eseguiti dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che abbiano provveduto o provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 31 dicembre 2008.

15-ter. Con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze individua i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 148 milioni di euro».

2.204

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Organi costituzionali, rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri" - legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Soccorso civile";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione "Fondi da ripartire" Legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca" programma "Sostegno al settore agricolo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" - decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" - decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca"».

2.205

SOLIANI, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, ZANDA

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, a decorrere dall'anno 2009 si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

16-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non

regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 16-*bis*».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: - 175.000;

2010: - 175.000;

2011: - 175.000.

2.208

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, ROSSI Nicola

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nel limite massimo di spesa pari a 275 milioni di euro per ciascun anno del triennio, si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

16-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 16-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 275 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.209

FILIPPI Alberto, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-*bis*. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011 sono stanziati 100 milioni di euro per la proroga delle agevolazioni per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL) di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.».

2.210

GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto, BODEGA, LEONI, MONTI, MURA, RIZZI, VALLI, MAURO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011 sono stanziati ulteriori risorse per il mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa di cui all'articolo convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.».

2.211

ARMATO, BUBBICO, TOMASELLI, SANGALLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, LEGNINI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 le agevolazioni fiscali previste ai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese anche al recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive. A tal fine, sono stanziati ulteriori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.212

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. In caso di sospensione o non eseguibilità di provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili dovuti a morosità del conduttore, la somma da quest'ultimo dovuta a titolo di occupazione fino al rilascio in misura pari al canone contrattuale e relativi aggiornamenti, è posta a carico del bilancio dello Stato. Con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di corresponsione ai locatori di quanto dovuto».

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.213

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino al 10 per cento per l'anno 2009».

2.214

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.215

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato."».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.216

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la

sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.217

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.218

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro."».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.219

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. A parziale compensazione di consistenti aumenti dei prezzi dei carburanti dell'ultimo periodo viene riconosciuto un credito d'imposta per ogni auto di servizio pubblico non di linea, nel limite di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del numero degli aventi diritto e del limite di spesa indicato, la misura del credito d'imposta nonché le necessarie disposizioni applicative».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 25.000.000 per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato)»;

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma: «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 502 del 1992;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.223

DIVINA, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

«21-bis. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, sono apportate le seguenti modifiche:

a) in rubrica, dopo la parola "elettrici" sono aggiunte le parole: "e a propulsione ibrida";

b) al comma 1, dopo la parola "elettrico" sono aggiunte le parole: ", nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa al motore elettrico".

21-ter. Al comma 5, dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera *b)* è aggiunta la lettera:

"b)-bis: autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 1953, n. 39, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica".

21-quater. L'agevolazione disposta ai sensi del comma 1 si applica dal 1° gennaio 2009 a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.

21-quinquies. A compensazione della perdita di gettito subita dalle Regioni e dalle Province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta una somma, da ripartire fra tutte le Regioni e le Province Autonome, per il 2009 e ciascuno degli anni successivi, corrispondente alla perdita di gettito subita da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

21-sexies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei suddetti territori».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.224

GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies, è aggiunto il seguente:

"4-octies. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), rientranti nella definizione di piccole e medie imprese, secondo la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, che partecipano alle fiere internazionali in Italia, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 10.000, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di quindici. Ai fini del computo del numero dei lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma, non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro".

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.225

TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate). – 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi

da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N. 39/2007) è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 273, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale né sarà cumulata con il sostegno «de minimis» né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica"».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

– alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.226

TOMASELLI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate*). – 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296 del 2006.

2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– *alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.*

– *alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.*

2.227

GARRAFFA

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

«21-bis. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono stanziati ulteriori 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla medesima tabella A:

– *alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 5.000;

2010: – 5.000;

2011: – 5.000.

– *alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 20.000;

2010: – 20.000;

2011: – 20.000.

– *alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 15.000;

2010: – 15.000;

2011: – 15.000.

2.228

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati". Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.229

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e non sono iscritte nell'Albo"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.232

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Sopprimere il comma 25,

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.233

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) rendere omogenee, con effetto dal 1° gennaio 2009, le aliquote dei contributi relativi all'assegno per il nucleo familiare e al trattamento di maternità versati dagli operatori del settore elettrico e quelle corrisposte dalle società a partecipazione pubblica degli enti locali per la gestione dei servizi di energia elettrica, acqua e gas in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti;

b) assicurare che a favore dei dipendenti di cui alla lettera a), per i periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturino i contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo;

c) prevedere che gli oneri corrispondenti ai contributi di cui alla lettera a) siano addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino all'importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.234

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

«25-bis. Le imprese industriali degli Enti locali costituite in forma di società a capitale misto pubblico privato, escluse le imprese di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, sono tenute al pagamento dei contributi di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2009. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni per Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria comunque versate per periodi anteriori alla data del 31 dicembre 2008.

25-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le società a partecipazione pubblica locale per la gestione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas sono tenute a versare alla gestione per le prestazioni temporanee dell'INPS in favore dei propri dipendenti, anche se non iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, la contribuzione per l'assegno per il nucleo familiare secondo l'aliquota del 2,48 per cento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e la contribuzione per il trattamento di maternità secondo l'aliquota dello 0,46 per cento per il settore dell'industria. I contributi figurativi utili per il diritto alla pensione e per la determinazione del relativo importo, relativi ai periodi di assenza dal lavoro per malattia, maternità o infortunio maturano, per i pre-

detti dipendenti, con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564. Gli oneri corrispondenti a detti contributi sono addebitati alle gestioni di rispettiva iscrizione dei dipendenti interessati».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino all'importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.237

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 1° febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 294 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e euro 310 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.240

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. L'importo della pensione di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: per i soggetti ciechi assoluti euro 276 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 285 a decorrere dallo gennaio 2010 e euro 295 a decorrere dallo gennaio 2011; per i soggetti ciechi parziali euro 255 a decorrere dal 1° gennaio 2009; euro 264 a decorrere dallo gennaio 2010 e euro 272 a decorrere dal 1° gennaio 2011. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequa-

tivi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Consequentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 6.000;
2010: - 12.000;
2011: - 18.000.

2.241

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».

Consequentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.243

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Per il personale dirigente sanitario dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite di età per il collocamento a riposo è elevato al compimento del 67° anno di età.».

Consequentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.244

VITA

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Il diritto alla pensione di vecchiaia per i ballerini e per i terzicorei, dipendenti degli enti lirici o delle fondazioni liriche e concertisti-

che è subordinato al compimento del quarantasettesimo anno di età per le donne e del quarantottesimo anno di età per gli uomini. Limitatamente ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2008, l'accesso al pensionamento su iniziativa del lavoratore può essere posticipato al compimento del cinquantaduesimo anno di età, se l'avente diritto comunica tale opzione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS), sei mesi prima del compimento dell'età pensionabile.

26-ter. La pensione spettante ai ballerini e ai tersicorei dipendenti degli enti lirici e delle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1995 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo è liquidata secondo il sistema retributivo».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.245

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Dal 1° gennaio 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato all'assunzione straordinaria di 1.000 ispettori di vigilanza INPS-ENPALS-INAIL».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.246

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità di accompagnamento percepita dalle persone non auto sufficienti riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge n. 118 del 1971, è incrementata nella misura del 20 per cento».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità revisionali di base di parte corrente di 10 punti per cento.

2.249

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 27, sostituire le parole: «in 1.560 milioni di euro» con le seguenti: in 2.753 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento"

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.250

NEROZZI, BIONDELLI

Al comma 27, sostituire la parola: «1.560» con la seguente: «2.000».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.252

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 28, sostituire le parole: «in 680 milioni di euro» con le seguenti: «in 1.200 milioni di euro» e le parole: «di 586 milioni di euro» con le seguenti: «di 1.034 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento» con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.253

LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 28, sostituire le parole da: «680 milioni di euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento» con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.254

DEL VECCHIO, SCANU, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA

Al comma 28, sostituire le parole da: «680 milioni di euro» fino alla fine, con le seguenti: «980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte».

Conseguentemente, all'articolo 3:

– alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

– alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.255

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 28, sostituire le parole da: «680 milioni di euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 886 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui

al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 300 milioni per la valorizzazione delle specificità delle funzioni svolte».

Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.256

INCOSTANTE, NEROZZI, ADAMO

Al comma 28, sostituire le parole: «680 milioni di euro» con le seguenti: «830 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,22 per cento».

2.257

DELLA SETA, FILIPPI MARCO, CHITI, BRUNO, MAZZUCONI, SOLIANI, ZANDA, MOLINARI, LUSI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per consentire la stipula dei contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia S.p.A, per la fornitura dei servizi ferroviari regionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 422, è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.258

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente alla tabella C sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011».

2.259

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente, le dotazioni di parte corrente, fino a concorrenza dell'onere di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.260

ESPOSITO, SALTAMARTINI, TANCREDI, LATRONICO, AUGELLO, DI STEFANO, COLLI, BONFRISCO, MENARDI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente è stanziata la ulteriore somma di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la prevenzione e repressione dei reati, nonché per

le speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare tutti gli importi di parte corrente stanziati in tabella C per un ammontare annuo corrispondente a 100 milioni di euro.

2.262

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. È stanziata la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A:

– *alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

– *alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 5.000;
2010: – 5.000;
2011: – 5.000.

2.263

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Al fine di completare l'attuazione del processo di riordino della carriera, di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, nonché ai fini di perequazione del trattamento retributivo, anche in relazione al rafforzamento della collaborazione con gli enti locali, all'attuazione dei Patti per la legalità, all'intensificazione della lotta alla criminalità organizzata e alla gestione del fenomeno migratorio, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2009, la somma di 9,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino all'importo di 9 milioni e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.265

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Per l'anno 2009 per il personale della carriera prefettizia le risorse per i miglioramenti economici sono determinate comunque in misura non inferiore a quelle del comparto sicurezza».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente di cui alla tabella C, fino a concorrenza dell'onere.

2.268

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE, BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-bis. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle scuole attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 400, 420, 450 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.

31-ter All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.269

LUMIA

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle scuole attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa di 400, 420, 450 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.270

LUMIA

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già prorogate dall'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa di 370 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.271

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE, BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 31, inserire i seguenti:

«31-bis. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle caserme attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 200, 210, 220 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.

31-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 83, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.272

STRADIOTTO, GIARETTA

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis Per la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 296 e dell'articolo 62, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133, in attesa dell'avvio

dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.273

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217 del 2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.279

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 32, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni», aggiungere le seguenti: «definito in sede di contrattazione integrativa».

2.280

NEROZZI, INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 32, dopo le parole: «delle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «in sede di contrattazione collettiva».

2.281

TREU, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Al comma 32, dopo le parole: «della prestazione lavorativa» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

2.282

NEROZZI, BIONDELLI

Al comma 32, dopo le parole: «della prestazione lavorativa» aggiungere le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

2.283

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 32, dopo le parole: «della prestazione lavorativa», aggiungere le seguenti: «previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

2.284

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, PIGNEDOLI, MARCENARO, VITA, MARINARO, PERDUCA, MORRI, PORETTI, PEGORER, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2009, 2010 e 2011, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.285

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che abbiano attuato sistemi di misurazione e verifica della prestazione di lavoro dei propri dipendenti, tali da consentire la correlazione dei trattamenti economici accessori in ragione del risultato conseguito, dell'effettivo aumento della produttività e dell'apporto individuale, non si applicano, a decorrere dall'anno 2009, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La sussistenza dei requisiti indicati nel capoverso precedente è affidata agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.286

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. All'articolo 72, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "massima contributiva di 40 anni del" sono sostituite dalle seguenti: "di 40 anni di servizio effettivamente prestato dal"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 32-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.289

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Al comma 34, sostituire le parole: «può essere, altresì, devoluta» con le seguenti: «sono, altresì, devolute» e aggiungere infine le seguenti parole: «nonché una quota parte pari al 50 per cento dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

43-sexies. All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

c) al primo periodo sostituire la cifra "0,5" con la seguente: "4,5";

d) al terzo periodo, dopo le parole "presente comma" aggiungere le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

2.290

NEROZZI, BIONDELLI

Sopprimere il comma 35.

2.291

NEROZZI, BIONDELLI

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: «presentazione del disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, quarto e quinto periodo.

2.292

MORRI, TONINI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

"b-ter. le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35-bis, inserire il seguente:

«35-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 5 milioni di euro per l'anno 2011».

2.293

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, GIAI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.294

MORRI, TONINI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.299

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. L'utilizzo integrale dei proventi di cui al comma 1 per l'abbattimento dello *stock* di debito comporta una riduzione dell'obiettivo del Patto di stabilità, per ciascun anno e per un periodo pari a 3 anni, pari al 30 per cento della riduzione del debito conseguita"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.300

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 è aggiunto il seguente comma:

"9-bis. La percentuale del 40 per cento di cui all'articolo 3, comma 1-bis,; del decreto-legge 31 ottobre 1990 n. 310 è elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.301

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire i seguenti:

«35-bis. All'articolo 63-bis, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

- f) contributo a favore della Polizia di Stato;
- g) contributo a favore della Guardia di Finanza;
- h) contributo a favore dell'Arma dei Carabinieri;
- i) contributo a favore del Corpo della Polizia Penitenziaria;
- j) contributo a favore del Corpo Forestale dello Stato;
- k) contributo a favore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l) contributo a favore dei Corpi di Polizia Municipale.

35-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è integrata di 100 milioni di euro per l'anno 2009. Alla copertura degli oneri di cui al comma 35-bis e 35-ter, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.302

NEROZZI, BIONDELLI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. I commi 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 730 milioni di euro.

2.303

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Il comma 4 dell'articolo 67 della legge 25 giugno 2006, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dall'anno 2010 il comma 2 trova applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora nell'ambito dell'utilizzo dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa per l'anno 2009 non siano stati adottati i nuovi criteri e modalità di cui al medesimo comma 2"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.304

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 4 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) spese sociali per interventi e servizi"».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti di parte corrente, fino a occorrenza dell'onere.

2.305

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Al comma 4 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"b-bis) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini"».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in maniera lineare, gli stanziamenti di parte corrente, fino a occorrenza dell'onere.

2.306

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire i seguenti:

«35-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. A decorrere dall'anno 2008 le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo".

35-ter. Al comma 658-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: ", a condizione che lo scostamento venga recuperato nell'anno 2008". sono soppresse».

2.307

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

c) spese per l'attivazione di misure o strumenti destinati a garantire una maggiore sicurezza dei cittadini. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.308

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 1, comma 658, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e per i servizi e prestazioni sociali». Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.309

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. Con effetto dal 1° gennaio 2009, in attesa della revisione delle tariffe dei premi assicurativi INAIL, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le

malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro)".

35-ter. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è soppresso».

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.310

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire, il seguente:

«35-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.313

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. I commi 121, 122 e 123 dell'articolo 1 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.315

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono applicabili, altresì, al personale precario già utilizzato dai rispettivi Comuni che abbiano sostenuto prove concorsuali terminate, con l'approvazione della graduatoria,

prima della data del 28 settembre 2007 e la cui assunzione presso il rispettivo Comune, con contratto a tempo determinato, sia avvenuta entro la data del 1 ottobre 2007. In tal caso, i predetti lavoratori possono essere stabilizzati dal Comune, a partire dal 1° gennaio 2009, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 1.000;

2010: - 1.000;

2011: - 1.000;

2.316

MICHELONI, RANDAZZO, GIAI, MARINARO, MARCENARO, PIGNEDOLI, VITA, PERDUCA, PORETTI, MORRI, PEGORER, DEL VECCHIO, BIONDELLI, MUSI

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'anno 2009 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per i seguenti importi:

2009: - 50.000;

2010: - 50.000;

2011: - 50.000.

2.317

GIAI, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. A decorrere dall'anno 2009 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.

2.318

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.";

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.319

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. I commi 33, 34, 35, 36, 37, 37-bis e 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.320

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere infine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 35-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.321

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Per esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile e al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni per l'anno 2009 e a 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera li-

neare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni per gli anni 2010-2011.

2.322

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Allo scopo di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della camera prefettizia, all'articolo 9 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite d'età ovvero a domanda per coloro che sono in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità è attribuita la nomina o la promozione alla qualifica immediatamente superiore, rispettivamente di prefetto o di viceprefetto, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio, con l'attribuzione e la corresponsione del trattamento di quiescenza normale e privilegiato e dell'indennità di buonuscita, spettanti ai pari qualifica con analoga anzianità di servizio"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.

2.323

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. Al fine di promuovere e diffondere il turismo accessibile consentendo alle persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli e difficoltà, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare all'aggiornamento della banca dati del progetto "Italia per tutti"».

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.324

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Nel quadriennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 217 del 2005 l'accesso alla qualifica di Capo squadra e Capo reparto per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno avviene esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 217 del 2005.

Alla copertura degli oneri di cui presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.325

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. Le spese per gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali, che riguardano, in particolare, il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose; il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine assicurare ai cittadini l'intervento tempestivo dei servizi di competenza dell'ente locale; l'attivazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); il potenziamento della polizia locale nonché le spese per gli interventi finalizzati alla realizzazione di lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza presso le scuole, quali lavori necessari a conferire ai complessi scolastici le dovute condizioni di agibilità con particolare riferimento alle norme di prevenzione incendi, di sicurezza, igienico sanitarie e di superamento delle barriere architettoniche prevedendo gli spazi scolastici adeguati funzionalmente, sono a carico dello Stato e sono escluse dal patto di stabilità interno.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.326

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 3.000;

2010: + 3.000;

2011: + 3.000.

2.327

NEROZZI, INCOSTANTE, ADAMO

Dopo il comma 35 inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal comma 535 della legge 296, 27 dicembre 2006, le parole "possono essere prorogati" sono sostituite dalle seguenti: "sono trasformati in contratti di lavoro subordinato a termine". Le parole "31 dicembre 2008" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2009"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.329

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Al comma 36, primo periodo, dopo le parole: «nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,» inserire le seguenti: «anche per il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di

cui all'articolo 1, commi da 237 a 242 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,»

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.331

LEGNINI, RUSCONI

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. La riserva dei posti di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, si applica ai collaboratori scolastici, assunti in ruolo per effetto di provvedimenti giudiziari pendenti alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le assunzioni di cui al presente comma sono considerate in soprannumero rispetto alla dotazione organica vigente».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.000;
2010: - 2.000;
2011: - 2.000.

2.332

LEGNINI

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono destinare una percentuale dei finanziamenti derivanti da fondi comunitari per la incentivazione del personale in servizio, qualora realizzino direttamente i progetti e le iniziative correlate ai medesimi finanziamenti mediante la utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture organizzative. La percentuale effettiva può variare dal 2 per cento al 5 per cento ed è determinata in misura inversamente proporzionata alla entità del finanziamento e ricomprende anche gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. Le modalità di utilizzazione sono definite in sede di contrattazione decentrata con destinazione ad incentivi di risultato e a compensi per lavoro straordinario.».

2.333

CASSON, ANTEZZA, ADRAGNA, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, FILIPPI Marco, FONTANA, GARRAFFA, GHEDINI, LUMIA, MARCENARO, MARINO Ignazio, MARITATI, MONGIELLO, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PEGORER, ROILO, STRADIOTTO, VIMERCATI

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che presentino domanda al predetto istituto entro il 30 giugno 2009, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

38-ter. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto dell'esposizione all'amianto, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.334

CASSON, ANTEZZA, ADRAGNA, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, FILIPPI Marco, FONTANA, GARRAFFA, GHEDINI, LUMIA, MARCENARO, MARINO Ignazio, MARITATI, MONGIELLO, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PEGORER, ROILO, STRADIOTTO, VIMERCATI

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. L'onere a carico dello Stato per il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e determinato in euro 50 milioni per l'anno 2011, anche al fine di estendere l'applicazione dei benefici previsti dal fondo ad ulteriori soggetti che

hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, e in caso di premorte in favore degli eredi.

38-ter. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 38-bis, l'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato, entro il 31 marzo 2009, con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 50 milioni di euro per l'anno 2011.

2.335

CASSON, ANTEZZA, ADRAGNA, AMATI, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CHIAROMONTE, D'AMBROSIO, DELLA SETA, DONAGGIO, FILIPPI Marco, FONTANA, GARRAFFA, GHEDINI, LUMIA, MARCENARO, MARINO Ignazio, MARITATI, MONGIELLO, MUSI, NEGRI, NEROZZI, PEGORER, ROILO, STRADIOTTO, VIMERCATI

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. Al fine di consentire ai lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto di fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, con dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

38-ter. Le attività di cui al comma 38-bis sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 38-bis, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali, ove esistenti. I dati raccolti dall'INAIL sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella cartella sanitaria di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

38-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma *38-bis*».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;

2010: - 15.000;

2011: - 15.000.

2.336

LANNUTTI, CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«*38-bis.* Dopo il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è inserito il seguente: «*511-bis.* Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 13.000.

2.337

GRANAIOLA, CARLONI, BUBBICO, SBARBATI, GARRAFFA, DE LUCA

Sopprimere il comma 40.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.338

LEGNINI, MORANDO, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MILANA, ROSSI Nicola, DE LUCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Per i piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell'incremento del contributo ordinario previsto dal citato comma, è autorizzato lo stanziamento di una quota del suddetto fondo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente.».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.339

BASTICO, AMATI, VITALI, BERTUZZI, ADAMO, MERCATALI

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000.

2.344

LEGNINI, BASTICO, VITALI, MERCATALI

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 6-bis è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.345

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, ROSSI Nicola

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«41-bis. In sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono stabiliti, entro il 30 gennaio 2009, criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 440 milioni di euro a titolo di parziale regolazione contabile del mancato gettito a seguito dell'abolizione ICI relativo all'anno 2008. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalità di riparto, da adottare entro il 28 febbraio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente relative a tutte le rubriche, fino a concorrenza dell'onere di 440 milioni di euro, per l'anno 2009.

2.350

D'Alì

Al comma 41, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "nonché delle spese finalizzate alla messa in sicurezza degli istituti scolastici di ogni ordine e grado"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare pari all'1 per cento degli importi di parte corrente della tabella C.

2.351

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, STRADIOTTO

Al comma 41, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al netto degli incassi relativi a risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali per edilizia scolastica e dei pagamenti per opere ed interventi di messa in sicurezza e di adeguamento degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.352

GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», dopo le parole: «stato di emergenza» aggiungere le seguenti: «, nonché per la realizzazione di interventi conseguenti alla dichiarazione di "grande evento"».

2.353

MAZZATORTA, FILIPPI Alberto, GARAVAGLIA Massimo

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», alla fine, aggiungere il seguente periodo: «. Sono altresì escluse le spese sostenute dai comuni per i servizi scolastici».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.354

FILIPPI Alberto, STIFFONI, GARAVAGLIA Massimo

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, se sostenute mediante l'utilizzo dell'avanzo primario».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.357

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Al comma 41, lettera b), capoverso «7-bis», aggiungere il seguente periodo: «L'esclusione delle spese opera anche con riferimento al patto di stabilità interno negli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.356

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 7-ter ivi richiamato aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Nel saldo finanziario non sono altresì considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalle successive deliberazioni del CIPE. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.358

GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 7-ter ivi richiamato aggiungere i seguenti:

«7-*quater*. Per il triennio 2009-2011 presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione per un importo massimo pari a 100 milioni di euro per ciascuno anno del triennio, le cui risorse sono destinate ai comuni, di cui alle lettere *b)* e *c)*, del comma 3, che presentano un grado di rigidità strutturale non superiore al 50 per cento, per la realizzazione di investimenti in conto capitale. Ciascun ente può accedere alle risorse per un importo non superiore al 25 per cento del totale della spesa in conto capitale sostenuta nell'anno 2007.

7-*quinquies*. I commi 23, 24, 25 e 26 sono soppressi».

Conseguentemente dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-*bis*. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 100 milioni di euro».

2.359

LEGNINI, VITALI, BASTICO, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 7-ter ivi richiamato inserire i seguenti:

«7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 15 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.360

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 41, lettera b), dopo il capoverso 7-ter inserire i seguenti:

«7-*quater*. Nel saldo finanziario di cui al comma 15 non sono considerate le risorse provenienti direttamente e indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-*quinquies*. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-*quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo».

2.361

GIARETTA

Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare e le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società operanti nel settore dei servizi pubblici locali quotate in mercati regolamentati, non sono conteggiate nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito; inoltre, non sono computati nei saldi utili (2009-2010-2011) per il rispetto del patto di stabilità interno i pagamenti relativi alla realizzazione di tali investimenti, anche se effettuati in più anni, purché nei limiti complessivi delle predette risorse"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.362

LEGNINI, BASTICO, STRADIOTTO, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI, ASTORE

Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli enti hanno la facoltà di non conteggiare nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali

nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito"».

2.363

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Al comma 41, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Gli enti hanno la facoltà di non conteggiare nella base assunta nel 2007 a riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno le risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società qualora quotate sui mercati regolamentati e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito"».

2.364

LEGNINI

Al comma 41, lettera c), sopprimere le parole: «e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.366

STRADIOTTO

Al comma 41, lettera c), capoverso «8», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È facoltà dell'ente locale di portare in detrazione tali entrate, anche dal conteggio del saldo relativo all'anno 2009 e seguenti».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.369

LEGNINI, VITALI, BASTICO, STRADIOTTO, ADAMO, INCOSTANTE, BERTUZZI, MERCATALI

Al comma 41, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 20, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) impegnare spese correnti esclusi gli aumenti contrattuali, compreso il segretario comunale, in misura superiore all'importo medio dagli impegni effettuati nel triennio"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.370

GIARETTA, LUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Al comma 41, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 20, lettera b), dopo le parole: «ricorrere all'indebitamento per gli investimenti» sono aggiunte le altre: », salvo che per investimenti destinati alla messa in sicurezza e all'adeguamento degli edifici scolastici, ivi comprese le palestre».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.371

AMATI, BASTICO, VITALI, ADAMO, RUSCONI, BERTUZZI, MERCATALI

Al comma 41, lettera f), capoverso «21-bis», sopprimere le parole da: «e che hanno registrato» fino alla fine.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.372

STRADIOTTO

Al comma 41, lettera f), dopo il capoverso 21-bis aggiungere il seguente:

«21-ter. Sono portate in detrazione, dal conteggio dei saldi relativamente all'anno 2009, i pagamenti effettuati nel primo trimestre dell'anno 2009 a fronte di fatture passive o stati di avanzamento lavori concernenti spese per investimenti, pervenuti all'ente alla data del 30 novembre 2008. Le disposizioni dei commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007».

Conseguentemente, dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

43-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.373

BASTICO, AMATI, VITALI, ADAMO, BERTUZZI, MERCATALI

Al comma 41, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) dopo il comma 21-*ter* aggiungere il seguente:

"21-*quater*. Dopo il comma 5 dell'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

'5-*bis*. Nella determinazione dei saldi 2009, 2010 e 2011, del patto di stabilità interno per gli enti locali, non sono computate tra le spese i pagamenti di spese in conto capitale riferite a investimenti in materia di viabilità ed edilizia scolastica effettuati a valere sui residui passivi registrati nella contabilità dell'ente alla data del 31 dicembre 2008' "».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.374

INCOSTANTE, ADAMO

Al comma 41, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) il comma 30 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.375

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, LEGNINI

Al comma 41, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) Dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:

"32-*bis*. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato per il mancato gettito derivante dall'Imposta comunale sugli im-

mobili relativa alla prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008 convertito in legge dalla legge n. 126 del 2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI per il 2009"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente fino a concorrenza degli oneri.

2.376

AMATI, BASTICO, ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ADAMO, ANTEZZA, VITALI, BERTUZZI, MERCATALI

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. Per il triennio 2009-2011, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni di cui all'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il complesso delle spese finali di cui al comma 4 del medesimo articolo è determinato anche al netto dei trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativi agli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.383

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo il comma 32 sono aggiunti i seguenti:

"33-bis. Allo scopo di incentivare l'adozione di progetti volti al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni di CO₂, di produzione delle energie rinnovabili e di risparmio energetico, le spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di attività, ivi incluse quelle di cui al successivo comma 34, finalizzate al risparmio energetico, sono escluse dal computo delle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno in misura corrispondente ai risparmi di spesa programmati e certificati.

34-ter. Ai fini di cui al comma 33, l'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, svolgerà funzioni di sensibilizzazione e promozione dell'efficienza per il risparmio energetico nelle aree urbane. Gli enti locali potranno altresì avvalersi del supporto delle medesime strutture, con modalità che prevedano la copertura dei relativi costi attraverso i risparmi conseguiti, per la pianificazione, assistenza alla realizzazione, gestione, documentazione e certificazione degli interventi per il risparmio energetico, i quali dovranno necessariamente essere caratterizzati da un alto livello di compatibilità con l'ambiente (eco compatibilità).

L'ANCI, direttamente o attraverso proprie strutture strumentali, fornisce agli enti locali il supporto nel mercato volontario dei titoli di riduzione delle emissioni».

2.384

AMATI, BASTICO, VITALI, BERTUZZI, ADAMO, MERCATALI

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 77-ter, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) i trasferimenti delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102."».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.385

VITALI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 166, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "e per l'anno 2008" sono così modificate: "e per gli anni 2008 e 2009"».

2.387

ADAMO, INCOSTANTE

Al comma 42, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: «in conto capitale».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.389

ARMATO, LEGNINI, STRADIOTTO

Al comma 42, capoverso 5-bis, sopprimere le seguenti parole: «nella base di calcolo e» e dopo il comma 5-ter, inserire il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2008, al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:- Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: - 100.000;

2010: - 100.000;

2011: - 100.000.

2.390

CARLONI, ARMATO, LEGNINI, LUSI, ROSSI Nicola, MERCATALI, MORANDO, LUMIA, BUBBICO

Al comma 42, capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «nella base di calcolo e».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.391

LEGNINI, VITALI

Al comma 42, capoverso «5-bis» sopprimere le parole «nella base di calcolo e».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.393

CARLONI, ARMATO, LEGNINI, LUSI, ROSSI Nicola, MERCATALI, MORANDO, LUMIA, BUBBICO

Al comma 42, dopo il capoverso «5-ter», aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2008, al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.394

LEGNINI, VITALI

Al comma 42, dopo il capoverso «5-ter», aggiungere il seguente:

«5-quater. Per l'anno 2008 al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.395

BARBOLINI, FONTANA

Al comma 42, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare sono non conteggiate nel solo anno 2007».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.397

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le risorse provenienti dallo Stato e le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità. L'esclusione delle spese opera anche se le stesse sono state effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

2.398

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per il triennio 2009-2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno precedente, in sede di definizione dell'accordo con il Ministro dell'economia di cui al comma 6, possono condividere con lo Stato, oltre i limiti di cui al comma 3, specifici investimenti, o interventi di contenimento degli effetti derivanti dalla crisi, da finanziarsi con le risorse del bilancio della regione o della provincia autonoma, derivanti dai risparmi prodotti dal rispetto del patto di stabilità interno."».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.399

D'ALÌ

Dopo il comma 42 inserire i seguenti:

«42-bis. All'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri 2990 e 3309.

42-ter. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti delle Commissioni previste dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, è equiparato a quello previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414 del 18 settembre 1995. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente periodo con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse».

Conseguentemente al relativo onere si provvede mediante riduzione in maniera lineare, pari allo 0,5% degli importi di parte corrente della Tabella C.

2.400

VITALI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Per l'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è determinato in 120 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 ad esso affluisce una quota parte, pari a 30 milioni di euro, del fondo complessivo di 50 milioni di euro disposto per l'anno 2009 dal comma 40 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per la montagna.

A decorrere dall'anno 2009 il suddetto fondo è consolidato, nella ulteriore misura di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.401

MOLINARI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "i consorzi tra enti locali, "sono inserite le parole: "gli enti pubblici a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni per lo svolgimento di funzioni dei medesimi,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.402

LEGNINI, VITALI, BASTICO, MERCATALI, LUSI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BERTUZZI, STRADIOTTO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.403

VITALI, LEGNINI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 76, comma 6-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I trasferimenti erariali ordinari a favore delle comunità montane sono ridotti di 30 milioni di euro per l'anno 2009".

A decorrere dall'anno 2009 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è consolidato, nella misura di 90 milioni di euro a favore delle Regioni a statuto ordinario e trasferito alle medesime per le spese di funzionamento delle comunità montane riordinate in applicazione dell'articolo 2, commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in quote per ciascuna regione determinate tramite intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di criteri che tengano conto, in particolare, della consistenza della popolazione montana, dell'estensione territoriale e del numero dei Comuni di ciascuna Comunità montana, da approvarsi entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.404

VITALI, LEGNINI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), *apportare le seguenti variazioni:*

2011: - 30.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2011: - 20.000.

2.405

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono nel senso che i vincoli ivi previsti non si applicano agli enti ed agli organismi strumentali, né alle università non statale di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, finanziate in parte preponderante dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano, a loro volta, osservato i vincoli di stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 77-ter, comma 6, della legge 6 agosto 2008, n. 133, né si applica agli enti ed organismi strumentali ed alle università statali predetti, ogni altra disposizione contenete specifici limiti di spesa a carico delle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.407

VITALI

Dopo il comma 42, inserire il seguente:

«42-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecento cinquanta metri sopra il livello del mare"».

2.4070

DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

«42-bis. A decorrere dal 2009 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio a soggetto a monopolio sono incrementate del 3 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto ad euro 180 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49».

2.408

PISTORIO, OLIVA

Al comma 43, primo periodo, sostituire le parole: «in favore delle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno» con le seguenti: «in favore delle aree individuate dall'articolo 5 del regolamento (CE) dell'11 luglio 2006, n. 1083/2006 (obiettivo "Convergenza")».

2.410

PISTORIO, OLIVA

Al comma 43, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi dei disegni di legge di iniziativa del Governo e i decreti-legge che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono sottoposti al parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del CIPE, prima della presentazione alle Camere ovvero dell'approvazione dei disegni di legge di conversione da parte delle stesse Camere. Le Camere sono informate senza ritardo dei pareri espressi ai sensi del precedente periodo».

2.411

LUSI, MARINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per fronteggiare la situazione di grave deficit infrastrutturale del sistema economicoprodotivo italiano è istituito un »Fondo Infrastrut-

ture» con la dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2009, gestito dal CIPE che ne distribuisce le risorse tenendo conto delle seguenti priorità:

a) collegamenti ferroviari ad alta frequentazione con i centri urbani, in particolare la tratta ferroviaria Avezzano-Roma;

b) zone montane in condizioni di emergenza idrica, con particolare riferimento alla Piana del Fucino.

Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate».

2.412

LUSI, RUTELLI, ZANDA, MARINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per fronteggiare la situazione di grave deficit infrastrutturale del sistema-economico produttivo italiano è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con la dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per il miglioramento dei collegamenti ferroviari ad alta frequentazione con i centri urbani, ed in particolare per la tratta ferroviaria Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.413

LUSI, RUTELLI, ZANDA, MARINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, ESPOSITO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.414

MURA, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, un fondo con una dotazione annua di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, per il finanziamento di interventi infrastrutturali del Corridoio V e relative connessioni locali, da destinare prioritariamente alle opere cofinanziate dagli enti territoriali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 300 milioni di euro per l'anno 2009, e 100 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2015.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 33,33 milioni di euro per l'anno 2010 e di 66,66 milioni di euro per l'anno 2011, nonché di 66,66 milioni di euro per l'anno 2016 e di 33,33 milioni di euro per l'anno 2017, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.415

MURA, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. È autorizzato, a favore dell'ANAS, un contributo annuale di 100 milioni di euro per 7 anni a decorrere dall'anno 2009 per interventi infrastrutturali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine, di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 300 milioni di euro per l'anno 2009, e 100 milioni di euro per gli anni dal 2010 al 2015.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 33,33 milioni di euro per l'anno 2010 e di 66,66 milioni di euro per l'anno 2011, nonché di 66,66 milioni di euro per l'anno 2016 e di 33,33 milioni

di euro per l'anno 2017, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.417

FRANCO PAOLO, FILIPPI Alberto, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-*bis*. È autorizzato, a favore della provincia di Vicenza, un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per la progettazione e realizzazione della Tangenziale Nord di Vicenza. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine, di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 90 milioni di euro per l'anno 2009, 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per il 2011.

43-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 20 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per il 2012 e 20 milioni di euro per il 2013 un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.419

STIFFONI, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

«43-*bis*. È autorizzato, a favore della Società Veneto Strade, un contributo di 7 milioni di euro per l'anno 2009 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, per il completamento della tangenziale di

Treviso. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, di 21 milioni di euro per l'anno 2009, 15 milioni di euro per l'anno 2010 e 12 milioni di euro per l'anno 2011.

43-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 4 milioni di euro per l'anno 2011, 9 milioni di euro per l'anno 2012 e 4 milioni di euro per l'anno 2013, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.».

2.423

DE TONI, BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, LANNUTTI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente comma:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009", con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2009"».

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Legge n. 244 del 2007 - articolo 2 comma 255 punto A - Spese per l'avvio delle linee metropolitane di Torino e Bologna (UpB 2. 7.6 - Investimenti - cap. 7411):

2009: + 10.000.

2.425

DE TONI, MASCITELLI, GIAMBRONE, LI GOTTI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare".

43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente alla Tabella D, aggiungere la voce seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decreto-legge n. 262 del 2006 - Articolo 2, comma 92 - Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria (1. 2. 6. - investimenti - cap. 7487):

2009: + 1.363.500.

2.426

LUMIA, LUSI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. La dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.427

MASCITELLI, BELISARIO, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, CARLINO, DE TONI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate - voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6) con i seguenti importi:

2009: + 1.100.000;

2010: + 1.100.000;

2011: + 1.100.000.

2.428

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sostituire l'articolo 6-*quater* con il seguente:

"Art. 6-*quater*. - 1. le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000-2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; dell'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.432

STIFFONI, MAZZATORTA, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, i Comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un contributo di scopo per il servizio di depurazione delle acque reflue nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Il gettito derivante dalla riscossione del contributo è destinato esclusivamente alla copertura delle spese per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti di depurazione.

43-ter. I Comuni, in sede di adozione del regolamento di cui al comma 1, individuano le aree soggette all'applicazione del contributo di scopo ed i criteri di esenzione totale o parziale per le utenze che provvedono direttamente alla deputazione».

2.433

GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. I Comuni possono ottenere il riconoscimento del marchio ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e utilizzarlo per fini

commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio. Lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere esercitato direttamente dal Comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'Ente.

43-ter. I Comuni possono ottenere il riconoscimento del marchio ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 in relazione ad un singolo bene storico, architettonico, ambientale che identifica il relativo territorio. L'utilizzo del marchio da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato è subordinato alla corresponsione dei relativi diritti di proprietà intellettuale al Comune titolare. La destinazione dei proventi ottenuti dall'utilizzo del marchio è in ogni caso vincolata al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'Ente».

2.436

GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per il cofinanziamento di progetti innovativi locali in materia di servizi di interesse generale rivolti alla persona e interventi per la sicurezza urbana, finalizzati a formalizzare meccanismi operativi per la definizione, la misurazione, la valutazione ed il miglioramento della qualità dei servizi. Al Fondo è attribuita una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011. L'assegnazione dei contributi è subordinata alla presentazione, da parte dei Comuni o delle Province, di progetti finanziati per un importo non inferiore alla metà del valore complessivo del progetto da enti, società o altre realtà associative di diritto privato. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari attraverso l'indizione di apposito bando annuale. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni e le Province interessati. Per promuovere la partecipazione dei soggetti privati al finanziamento dei suddetti progetti, i Comuni e le Province sono autorizzati ad utilizzare gli ordinari canali informativi istituzionali per attività commerciale di comunicazione al pubblico dei soggetti finanziatori».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.437

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dall'anno 2009, il Fondo per le misure anti-tratta, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è finanziato nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 20.000;
2010: - 20.000;
2011: - 20.000.

2.438

BRICOLO, FRANCO Paolo, CAGNIN, FILIPPI Alberto, STIFFONI, VACCARI, VALLARDI, DIVINA, GARAVAGLIA Massimo, BOLDI, MAZZATORTA, MERCATALI

Dopo il comma 43 inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011. Il fondo è destinato al finanziamento di investimenti in infrastrutture volti a valorizzare la potenzialità turistiche dei

Comuni di confine. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni interessati."».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.439

GIARETTA, FISTAROL, STRADIOTTO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le risorse del Fondo per la valorizzazione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono incrementate di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.440

ANTEZZA, MONGIELLO, BASSOLI, CHIURAZZI, ARMATO, DE LUCA, AMATI, SERAFINI Anna Maria, DONAGGIO, GASBARRI, FRANCO Vittoria, BAIO, MAZZUCONI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento del Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - 15.000.

2.441

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. La dotazione del Fondo per lo Sminamento Umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 è incrementato di 3 milioni e 500 mila euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.500;
2010: - 3.500;
2011: - 3.500.

2.442

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, SIRCANA, LUMIA, GHEDINI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, è incrementata di 2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.500;
2010: - 2.500;
2011: - 2.500.

2.443

LUSI, RUTELLI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, VITA, DELLA SETA, MARCUCCI, PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di rispettare l'impegno che l'Italia andrà a sottoscrivere il 3 dicembre 2008 ad Oslo dove firmerà il Trattato di messa al bando delle bombe cluster, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010 e 2011 per il Fondo per lo Sminamento Umanitario di cui alla legge n. 58 del 2001».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.444

MARCUCCI, VITA, FRANCO Vittoria, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 1, comma 404, della legge 24 dicembre 244, n. 2007, per la parte relativa agli anni 2009 e 2010, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.000;
2010: - 15.000;
2011: - .

2.445

MARCUCCI, VITA, FRANCO Vittoria, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 1, comma 342, della legge 24 dicembre 244, n. 2007, per la parte relativa agli anni 2009 e 2010, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 8.000;
2010: - 10.000;
2011: - .

2.447

MARCUCCI, FRANCO Vittoria, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 1, comma 324, della legge 24 dicembre 244, n. 2007, per la parte relativa agli anni 2009 e 2010, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella E, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:- Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - .

2.448

FRANCO Vittoria, FINOCCHIARO, DELLA MONICA, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAILO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 per il finanziamento del fondo, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.449

FIORONI, GUSTAVINO, AGOSTINI, DI GIROLAMO Leopoldo, MERCATALI, PINOTTI, SBARBATI, MARCUCCI, VITA, FRANCO Vittoria, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il riferimento all'articolo 2, comma 435, della legge 24 dicembre 2007, n. 2007, relativamente agli anni 2009 e 2010 è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - .

2.450

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

43-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 38.1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 43-bis.

43-quater. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:- Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: - 100.000;

2010: - 100.000;

2011: - 100.000.

e conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6,5;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso d-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

2.451

FILIPPI Alberto, GARAVAGLIA Massimo

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Al fine di sostenere la partecipazione delle PMI, come definite dal D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2005, n. 238, a manifestazioni fieristiche organizzate da primarie fiere internazionali per la promozione dei prodotti »Made in Italy«, è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2009, una minore spesa di 100 milioni di euro.

2.452

GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente comma:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Legge n. 440 del 1997 - Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap 1810), apportare le seguenti variazioni:

2009: 100.000;

2010: 100.000;

2011: 100.000.

2.453

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere, il seguente:

«43-bis. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987 - articolo 5 - Fondo destinato alle politiche comunitarie:

2009: + 700.000.

2.454

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione: Politiche per il lavoro programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro voce: Decreto-legge n. 148 del 1993 - Interventi urgenti a

sostegno dell'occupazione - Articolo , comma 7: Fondo per l'occupazione (u.p.b. 1.2.6) *con seguenti importi:*

2009: + 400.000;
2010: + 400.000;
2011: + 400.000.

2.455

BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 650 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella D, aggiungere le voci seguenti:

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera A - Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2009: + 500.000;

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera B - Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2009: + 150.000.

2.460

VITA, LUSI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'u-

tilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanati di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti.

43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sostituire la parola: "5,5" con la seguente: "6,5"».

2.461

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.462

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte rispettivamente per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze missione Comunicazioni - programma: Sostegno all'editoria voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 142.300;

2010: + 142.300;

2011: + 100.000.

2.468

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere, infine, il seguente comma:

«43-bis. Gli adempimenti contributivi e i premi sospesi in favore dei soggetti destinatari dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, e successive modificazioni, per la parte non ancora recuperata alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono restituiti, da parte dei medesimi soggetti, mediante centoventi rate mensili di pari importo».

2.470

LUSI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse idriche nelle zone montane in condizioni di emergenza idrica si istituisce un Fondo Emergenza Idrica con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2009. Le somme saranno ripartite entro il 31 marzo 2009 dal CIPE, sulla base di un indicatore di urgenza idrica proposto dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro dell'agricoltura. Una quota pari ad un terzo del fondo è in ogni caso riservata all'emergenza idrica della piana del Fucino. Per le finalità di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate».

2.483

RUSCONI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. In coerenza con la stretta correlazione tra gli obiettivi di valorizzazione degli istituti normativi ed economici dei dirigenti scolastici ed il processo di attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di realizzare l'allineamento retributivo dei dirigenti scolastici alla dirigenza pubblica di seconda fascia, sono stanziati in ragione d'anno 223 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 223 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.484

PEDICA, CARLINO, MASCITELLI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-ter. All'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "con l'aliquota del 16 per cento", con le seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

43-*quater*. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare".

43-*quinqüies*. All'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al fine di provvedere alla ricostruzione delle posizioni economiche del personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) e degli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), transitati dal comparto Enti locali ai ruoli del Comparto scuola per effetto di quanto stabilito all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, a decorrere dal 2009, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La ricostruzione delle posizioni economiche del predetto personale dovrà avvenire a partire dal 1° gennaio 2000, considerando integralmente l'anzianità maturata presso gli Enti di provenienza sia ai fini giuridici che economici. La ricostruzione delle posizioni economiche verrà effettuata nei confronti di coloro che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei confronti di coloro che, alla medesima data, sono in posizione di quiescenza.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 marzo 2009, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verrà effettuata la ricostruzione delle posizioni economiche del personale di cui al comma 1, previa rilevazione nazionale del personale interessato, prevedendo altresì la liquidazione dell'anticipo sulle spettanze che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2009. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 si tiene conto dell'adeguamento alle nuove posizioni stipendi ali maturate dal personale in oggetto. Per gli anni successivi al 2009 si provvede ad adeguare lo stanziamento di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, in modo tale da reperire le risorse necessarie a sanare completamente la situazione pregressa del personale di cui al comma 1, nonché in relazione a quanto verrà stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio economico 2008-2009 al fine di un definitivo adeguamento stipendiale di coloro che risultino ancora in servizio».

2.485

LUMIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 61, al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco si attinge alle graduatorie attualmente esistenti, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fino al loro completo esaurimento"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.488

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni".

43-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 43-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n. 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».

2.489

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Al fine di favorire la semplificazione degli oneri fiscali e tributari connessi agli immobili in locazione, in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nel limite massimo di spesa pari a 275 milioni di euro per ciascun anno del triennio, si applica, con riferimento agli immobili privati concessi in locazione mediante ricorso ai contratti a canone agevolato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, un'unica imposta integralmente sostitutiva di ogni tributo a qualsiasi titolo dovuto in relazione all'immobile e al relativo reddito, pari al 20 per cento.

43-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente natura non regolamentare, sono definite le modalità tecniche di applicazione della disposizione di cui al comma 43-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca e innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» Legge n 230 del 1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alla missione «Casa e assetto urbanistico».

2.490

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per etto litro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative voce: Legge n. 431 del 1998: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo» (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) apportare le seguenti variazioni:

2009: + 110.000;

2010: + 110.000;

2011: + 110.000.

2.499

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis., le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

2.501

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfetaria annuale di 1000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa sostenuta per i carburanti relativi all'utilizzo delle auto di servizio pubblico non di linea"».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 50 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;*

b) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;*

c) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;*

d) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;*

e) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);*

f) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;*

g) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;*

h) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;*

i) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;*

l) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 502/1992;*

m) *nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;*

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.502

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis.

(Riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)

1. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione Sicilia, sono ridotte nella misura del 30 per cento da applicare sugli importi vigenti».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.503

BUBBICO, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. È disposta l'esenzione delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale ed operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: - Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: - 100.000;

2010: - 100.000;

2011: - 100.000.

2.504

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia non competono" sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per carichi di famiglia competono nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

43-ter. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "per gli anni 2007, 2008 e 2009", sono soppresse.

43-quater. Le disposizioni di cui ai commi *43-bis* e *43-ter* hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al gennaio 2009. All'onere derivante dai commi da *43-bis* a *43-ter*, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma *43-quinquies*.

43-quinquies. All'articolo 2, comma *1284-ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "4,5 centesimi";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" sono aggiunte le seguenti: ", commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».

2.505

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«*43-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.

43-ter. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente:

"*29-bis*) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia"».

2.507

LEGNINI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«*43-bis.* I termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e alla rivalutazione delle aree fabbricabili di cui all'articolo 1, commi da 469 a 475, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché per la

rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono prorogati al 30 giugno 2009. Le maggiori entrate, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2009, di 115 milioni di euro per l'anno 2010 e di 60 milioni di euro per l'anno 2011, sono destinate per il 50 per cento al rifinanziamento dell'8 per mille per il finanziamento degli interventi per il dissesto idrogeologico dei Comuni e per la restante parte per la messa in sicurezza dal rischio sismico, anche mediante demolizione e ricostruzione, degli edifici scolastici. Per l'attribuzione dei suddetti contributi si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

2.511

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, ROSSI Nicola

Dopo il comma 43, inserire i seguenti:

«43-bis. L'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è modificato nel seguente modo:

a) al n. 8-bis), dopo le parole: "le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate" ;sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate";

b) al n. 8-ter), lettera a), dopo le parole: "quelle effettuate" sono aggiunte le seguenti: "da soggetti che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di costruzione di immobili, e quelle effettuate"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 7.300;
2010: - 7.300;
2011: - 7.300.

2.512

ANDRIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 11 è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 3.000;
2010: -3.000;
2011: - 3.000.

2.513

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti ed ai loro consorzi, ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

2.514

LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MORANDO, MILANA, ROSSI Nicola

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Ai trasferimenti di immobili e volumetrie, diretti all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

43-ter. Ai trasferimenti di immobili e volumetrie, diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, diversi da quelli di cui al comma precedente, si applicano l'imposta di registro all'1 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 15.100;
2010: - 15.100;
2011: - 15.100.

2.516

BOLDI, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Ritirato e trasformato nell'odg G2.516

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. L'articolo 1, comma 1, letto d) della legge 27 ottobre 1993, n. 433 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011»

2.520

PEDICA, CAFORIO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BUGNANO, ASTORE, GIAMBRONE, PARDI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2,3,4 e 5 comma 2, articoli

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

2. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui al comma 1, sono altresì erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

3. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti di cui al comma 1, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del dovere" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno».

2.521

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 8-bis:

"8-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126 il rimborso del minor gettito ICI nell'importo spettante ai comuni compresi nel rispettivo territorio è assegnato alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alla determinazione dei criteri di riparto e all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione"».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.525

BORNACIN, BOSCATTO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 204 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 euro».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentata del 10 per cento.

2.526

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 dicembre dell'anno precedente e si stabiliscono gli adeguamenti degli scaglioni delle detrazioni e dei limiti di reddito. Il decreto ha effetto per l'anno in corso. La restituzione di cui al presente comma non può annualmente superare i 1.100 milioni di euro. La restituzione di cui al presente comma sostituisce, per gli anni dal 2009 al 2011, quella prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. La differenza tra il complesso degli incrementi delle detrazioni di cui al presente comma e la parte di essi non utilizzata per abbattere l'imposta lorda viene rimborsata tramite l'INPS agli aventi diritto.

43-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro».

2.528

BARBOLINI, MUSI, GHEDINI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa la conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali, è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione di una carta di pagamento a favore dei soggetti che intrattengono rapporti con la pub-

blica amministrazione per la fornitura di servizi, prestazioni ed opere, da utilizzare da parte dei medesimi per la compensazione dei crediti, fino ad un massimo di 10.000 euro, vantati nei confronti delle amministrazioni dello Stato qualora siano decorsi 90 giorni dalla data delle predette forniture, con i debiti, o altre obbligazioni da adempiere, che gli stessi soggetti hanno verso l'erario e le amministrazioni pubbliche. Con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è disciplinata l'introduzione dei predetti sistemi di compensazione.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

2.529

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere in fine le seguenti parole: "Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.530

MAZZATORTA, MURA, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 8 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 3, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un

importo pari a 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.531

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sopprimere l'articolo 6-bis

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.535

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis All'articolo 1, comma 280 della legge 27.12.2006, n. 296 aggiungere infine il seguente periodo: "Per le aziende con sede legale e operanti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore è attribuito, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, il credito d'imposta è attribuito nella misura del 100 per cento dei costi, nel limite di 516 milioni di euro"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 516 milioni di euro per ciascuno anno del biennio 2009-2010.

2.536

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis All'articolo 96 della legge 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente:

"01. Per le aziende con sede legale nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rap-

porto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni"».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 163 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.537

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis Per le aziende con sede legale e operanti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia sottoposte alla normativa sugli studi di settore viene riconosciuto un credito d'imposta corrispondente alle spese per investimenti in ricerca e sviluppo nel limite di spesa di 516 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011. L'incentivo di cui al presente comma si applica alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i due successivi il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle regioni interessate dalla disposizione, sentito il Ministro dello sviluppo economico sono indicati i criteri e le modalità applicative di attuazione del presente comma. L'efficacia del suddetto comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 516 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.538

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.100 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: «Ministero dello sviluppo economico, missione: Sviluppo ed equilibrio territoriale, programma: Politiche per lo sviluppo economico e per il miglioramento professionale per le aree sottoutilizzate - voce: Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (u.p.b. 2.1.6):

2009: + 1.100.000;

2010: + 1.100.000;

2011: + 1.100.000.

2.540

DELLA MONICA, FINOCCHIARO, FRANCO Vittoria, ADAMO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BAIO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, GARAVAGLIA Mariapia, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. A decorrere dall'anno 2009, il "Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.541

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art.3-bis. - (Nuove imprese nel Sud). - 1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: 'reddito delle società' sono aggiunte le seguenti: ', salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter';

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

'1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 aventi sede nei territori dell'Obiettivo 1, come individuati dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti e di nuova occupazione.

1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea".

2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data dello gennaio 2009.

3. Al fine di evitare azioni elusive, con decreto del Ministero dell'economia, si determinano apposite modalità e termini di applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

alla Tabella E, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, rubrica decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanze pubblica e la perequazione tributaria: - Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075) apportare le seguenti variazioni:

2009: - 100.000;

2010: - 100.000;

2011: - 100.000.

2.542

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:

"23-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

23-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 23-bis. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010"».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 2.500;

2010: - 1.500;

2011: - 1.500.

2.544

FIORONI, GUSTAVINO, AGOSTINI, DI GIROLAMO Leopoldo, MERCATALI, PINOTTI, SBARBATI, MARCUCCI, VITA, FRANCO Vittoria, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, ZAVOLI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente.

«43-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, fmanziate in misura prevalente dagli enti locali, la somma annuale di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e comunque fino all'adozione dei regolamenti attuativi della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: – 1.500;
2010: – 1.500;
2011: – 1.500.

2.545

MARINO Ignazio, COSENTINO, MORANDO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO Leopoldo, GUSTAVINO, PORETTI

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad estendere il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, da fmanziarsi a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come determinata dalla Tabella C allegata alla presente legge, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione

tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

43-ter. Il decreto di cui al comma 43-bis può prevedere l'istituzione di comitati di valutazione nei limiti di una spesa pari a 500.000 euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella E, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria: Art. 63, comma 10: Fondo per interventi strutturali di politica economica (1.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3075), apportare le seguenti variazioni:

2009: - 500;
2010: - 500;
2011: - 500.

2.546

GHEDINI, BLAZINA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente.

«43-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il finanziamento del Fondo istituito dall'articolo 2, comma 393, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 10.000;
2010: - 10.000;
2011: - 10.000.

2.547

ADERENTI, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Ritirato e trasformato nell'odg G2.547*Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:*

«43-bis. È impegnata la somma di 40 milioni di euro finalizzata alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell'art. 1 della legge 29672006 e all'articolo 64, comma 4-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in attesa dell'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo 111 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

Conseguentemente all'articolo 3, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.549

BUBBICO, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, BASTICO, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente.

«43-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni aggiornano il piano di cui al comma 1 sulla scorta delle risultanze delle analisi di vulnerabilità, effettuate in ottemperanza dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, e definiscono le nuove priorità di intervento in ragione dei fattori di vulnerabilità riscontrati e della coerenza con la programmazione della rete scolastica. Tali atti integrano gli accordi denominati 'patto per la sicurezza' sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Entro la stessa data di cui al comma 5, le Regioni procedono ad aggiornare i piani di cui al comma 1 e a disporre che tutti gli interventi sugli edifici scolastici prevedano:

- a) l'eliminazione-mitigazione del rischio sismico;
- b) la messa in sicurezza statica;
- c) la messa in sicurezza degli impianti;
- d) interventi atti ad assicurare l'efficienza ed il risparmio energetico;

- e) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- f) l'adeguamento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) interventi tesi a garantire adeguati livelli di decoro e di gradevolezza degli edifici, tanto da fame luoghi «belli e sicuri», secondo le specifiche definite con decreto del ministro dell'istruzione, università e ricerca.

7. Il Dipartimento per la Protezione civile supporta il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con le modalità previste da apposito DPCM, predisposto d'intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, anche in relazione all'esercizio dei poteri sostitutivi. Lo stesso Dipartimento supporta le Regioni e gli enti locali secondo le modalità definite con apposito DPCM, assunto d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività del Dipartimento per la Protezione civile, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, concorre, sulla scorta di una specifica intesa, approvata dalla Conferenza Unificata, ad assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica, entro 24 mesi dalla data di stipula dell'intesa di cui al presente comma"».

2.550

BASTICO, BUBBICO, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente.

«43-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, al comma 1, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "10 per cento"».

2.551

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 61, al comma 23, sono soppresse le parole "Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244"».

2.554

RUSCONI, GIARETTA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 2, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 511, è inserito il seguente:

"511-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale"».

2.559

LUMIA

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, all'articolo 14-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello Statuto della Regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della Difesa dello Stato, che hanno perso la condizione di interesse di difesa dello Stato, sono assegnati, a titolo gratuito, alla Regione medesima"».

Conseguentemente, al decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

– al comma 1, capoverso «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

– al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

– *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

2.565

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

2.569

VALLARDI, MONTANI, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 354, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2005, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura"».

2.571

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare tutte le spese di parte corrente del 3,5 per cento per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.572

LUMIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. - 1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso"».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.573

LUMIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. - 1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso"».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, fino a concorrenza degli oneri.

2.590

PEDICA, PARDI, CAFORIO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, LANNUTTI, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono ridotte per un importo pari a 150 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali. voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 150.000;
2010: + 150.000;
2011: + 150.000.

2.579

CARLINO, ASTORE, BUGNANO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 90 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze - missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - voce: decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 90.000;
2010: + 90.000;
2011: + 90.000.

2.587

RUSSO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 e dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *voce:* legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientali e - articolo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2009: + 30.000;
2010: + 30.000;
2011: + 30.000.

2.585

RUSSO, DI NARDO, DE TONI, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, DELLA SETA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *voce:* Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti *con i seguenti importi:*

2009: + 20.000;
2010: + 20.000;
2011: + 20.000.

2.580

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 275 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, rubrica: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2009: + 275.000;
2010: + 275.000;
2011: + 275.000.

2.581

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali".

43-ter. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "nei limiti del 96 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 92 per cento del loro ammontare", ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: "nei limiti del 97 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "nei limiti del 93 per cento del loro ammontare"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 537 del 1993 - Articolo 5, comma 1, lettera A - Funzionamento delle università, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 60.000;
2010: + 726.000;
2011: + 800.000.

2.582

BUGNANO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "5,5 punti percentuali" con le seguenti: "6,5 punti percentuali"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: D.Lgs. n. 204 del 1998 - Programmazione della ricerca scientifica e tecnologica, apportare la seguente variazione:

2009: + 102.000.

2.583

GIAMBRONE, PARDI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, il comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 338 del 2000 - Alloggi e residenze per studenti universitari, apportare le seguenti modifiche:

2009: +7.000;

2010: +7.500;

2011: +13.000.

2.584

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO, MERCATALI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 82, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis* sostituire le parole: "96 per cento" con "95 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: "97 per cento" con: "96 per cento";

c) al comma 3 sostituire le parole: "96 per cento" con "«95 per cento" ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: "97 per cento" con "96 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: legge n. 163 del 1985 - Interventi a favore dello spettacolo, apportare le seguenti modifiche:

2009: + 150.000;

2010: + 150.000;

2011: + 250.000.

2.586

DE TONI, RUSSO, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968 - Piano regolatore generale degli acquedotti con i seguenti importi:

2009: + 20.000;

2010: + 20.000;

2011: + 20.000.

2.588

RUSSO, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, voce: legge n. 426 del 1998, Nuovi interventi in campo ambientale - arti-

colo 1, comma 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (cap. 7052):

2009: + 30.000;

2010: + 30.000;

2011: + 30.000.

2.594

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. Il comma 3-*quater* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le risorse sono riservate all'entrata dello Stato».

2.591

LI GOTTI, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "60 milioni di euro per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2009"».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella D, aggiungere la seguente rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Edilizia statale e interventi speciali, voce: Legge n. 244 del 2007 - Articolo 2, comma 278 - Avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (u.p.b. 1.7.6.) con il seguente importo:

2009: + 55.000.

2.596

MAZZATORTA, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 437, il secondo periodo è soppresso».

2.605

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere infine le seguenti parole: "; il tetto previsto dal presente comma non si applica ai crediti d'imposta disposti con legge regionale».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 25 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2009-2011.

2.607

LEGNINI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Il comma 4 dell'articolo 46-bis, comma 4, del decreto legge 10 ottobre 2007, n. 159, come convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 175, 1. n. 244/2007, si interpreta nel senso che la facoltà, ivi prevista, per i Comuni, in attesa dell'espletamento delle nuove gare per l'affidamento del servizio, di incrementare i canoni delle concessioni di distribuzione, trova sempre applicazione a decorrere dal 10 gennaio 2008 in tutti i casi nei quali il canone non sia contrattualmente previsto, ovvero sia previsto in misura inferiore al 10% del vincolo dei ricavi di distribuzione, ivi compresi i casi nei quali non sia ancora spirato il termine di scadenza naturale della concessione ovvero non sia scaduto il periodo transitorio alla stessa applicabile, e con efficacia sino al nuovo affidamento. I predetti incrementi dei canoni delle concessioni di distribuzione non possono costituire costi riconoscibili in tariffa ai gestori del servizio».

2.609

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 39-ter, comma 1117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 2, dopo le parole: "impianti già autorizzati" sono inserite le seguenti: "o con procedura di autorizzazione già avviata"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione: «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.611

ANDRIA

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le somme accantonate per l'anno 2009, ai sensi del disposto dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco n. 1 allegato al presente articolo, sono rese disponibili per gli importi di spesa ivi indicati. Il Ministro dell'economia, con proprio decreto da emanarsi entro il 30 gennaio 2009».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2009:	- 1.027,844;
2010:	- ;
2011:	- .

Elenco 1:

Ministero della salute, legge 28 agosto 1997, n. 284: Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (upb 04.01.02.10 - Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, cap. 4401) *apportare le seguenti variazioni:*

2009:	- 234.614;
-------	------------

Ministero per i beni e le attività culturali, legge 25 novembre 1999, n. 453: Spese per il funzionamento del Museo Tattile statale Omero di Ancona (upb 02.01.01.00 - Funzionamento, cap. 1308) *apportare le seguenti variazioni:*

2009:	+ 14.486;
-------	-----------

legge 13 novembre 2002, n. 260: Contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" (upb 06.01.02.01 - Enti e attività culturali, cap. 363/01) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 502.826;

legge 3 agosto 1998, n. 282: Centro nazionale per il libro parlato (upb 06.01.03.01 - Centro nazionale per il libro parlato, cap. 363/03) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 275.918;

Totale: 1.027.844.

2.612

MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, MARCUCCI

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Le somme accantonate per gli anni 2008-2009, ai sensi dell'articolo unico, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco allegato al presente articolo, sono rese disponibili ed erogate per gli importi di spesa ivi indicati».

Allegato:

Legge 23 settembre 1993, n. 379: Contributo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi (upb 04.01.02.02 - Protezione e assistenza sociale, cap. 2316/1) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: +289.128;

legge 12 gennaio 1996, n. 24: Contributo compensativo (upb 04.01.02.02 - Protezione e assistenza sociale, cap. 2316/1) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 259.688;

legge 28 agosto 1997, n. 284: Contributo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (upb 04.01.02.02 - Protezione e assistenza sociale, cap. 2316/1) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 43.995;

Ministero della salute, legge 28 agosto 1997, n. 284: Somme da destinare alle attività istituzionali della Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (upb 04.01.02.10 - Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, cap. 4401) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 234.614;

Ministero per i beni e le attività culturali, legge 25 novembre 1999, n. 452: Spese per il funzionamento del Museo Tattile statale Omero di Ancona (upb 06.01.02.01 - Funzionamento, cap. 1308) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 20.132;

legge 13 novembre 2002, n. 260: Contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" (upb 06.01.02.01 - Enti e attività culturali, cap. 363/01) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 502.826;

legge 3 agosto 1998, n. 282: Centro nazionale per il libro parlato (upb 06.01.03.01 - Centro nazionale per il libro parlato, cap. 363/03) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: - 275.918;

Ministero della solidarietà sociale, legge 28 agosto 1997, n. 284: Interventi integrativi disabili (upb 04.01.02.03 - Interventi integrativi disabili, cap. 3524) *apportare le seguenti variazioni:*

2009: + 173.832».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.6120

D'ALÌ

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stanziata, per l'anno 2009, la somma aggiuntiva di euro 83.494.521. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 1, comma 352, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di cui all'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

2.6121

D'ALÌ

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stanziata, per l'anno 2009, la somma aggiuntiva di euro 58.106.968. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di Spesa relativa al Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

2.3000

CASOLI

Al comma 44, dopo le parole: «con riferimento all'anno 2008» aggiungere le seguenti: «, con la precisazione che il CIPe utilizza ai fini del monitoraggio delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 43, le risultanze dell'attività svolta in maniera dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo economico. Il regolamento di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 43 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo economico».

2.3001 (testo corretto)

ZANETTA

Al comma 45, al primo periodo, dopo le parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti parole: «, nonché con la Confederazione Elvetica».

2.3002

CURSI

Al comma 47, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,».

2.3003

CASOLI

Al comma 48, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2008 le spese per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni, nelle province autonome e degli altri enti locali territoriali».

Conseguentemente, alla Tabella A ridurre lo stanziamento, rubrica: Ministero economia e finanze.

2.3004

BERTUZZI

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«48-bis. Il Richiamo agli effetti fiscali operato dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive integrazioni e modificazioni, deve intendersi anche quale esclusione dell'imposta comunale sugli immobili dei fabbricati indicati dalle citate norme ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

2.613 (già 2.0.7) (testo corretto)

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. Limitatamente agli anni finanziari 2009, 2010, 2011, in deroga al disposto di cui all'articolo 77, comma 1, della legge n. 133 del 2008, gli enti che investono in opere di adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici di cui alla legge n. 23 del 1996, articolo 2, comma 1, lettera b), possono ricevere trasferimenti dallo Stato nei limiti complessivi di 110 milioni di euro in ragione annua».

Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per etto litro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per etto litro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro"».

2.614 (già 2.0.38) (testo corretto)

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

«48-bis. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, aggiungere il seguente:

32-bis. Per l'anno 2008 ai singoli comuni, a titolo di conguaglio mancato gettito ICI prima casa di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, viene erogato un importo pari alla differenza tra quanto già erogato a titolo di acconto e quanto risultante dalle certificazioni di cui al comma precedente. Tale erogazione sarà effettuata entro la scadenza della prima rata ICI 2009 e, complessivamente non potrà superare i 1.190 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. Per l'esercizio 2009 le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 1.190 milioni di euro».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, GIAI

«Il Senato,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, stabilizza a regime alcuni benefici fiscali e previdenziali alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari;

si dispone infatti che, a decorrere dal 2009 e nel limite dell'80 per cento, si applicano a tali imprese i benefici fiscali e previdenziali di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1989, n. 30; si tratta, in particolare, dell'attribuzione di un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, dell'esclusione dell'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzo delle navi ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, nonché dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato;

attualmente la pesca mediterranea gode dei medesimi benefici nei limiti, invece, del 70 per cento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative per eliminare la disparità di trattamento esistente tra gli sgravi a favore della pesca costiera e quelli a favore della pesca mediterranea, applicando anche a quest'ultima i benefici fiscali e previdenziali nel limite dell'80 per cento».

G2.101

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, GIAI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

«Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, consentiva agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima la pos-

sibilità di applicazione, in via sperimentale per l'anno 2006, del regime Iva speciale già previsto per il settore agricolo;

purtroppo tale norma è rimasta inapplicata in quanto il decreto ministeriale a cui la legge rimandava per la determinazione della percentuale di compensazione non è mai stato emanato; più volte il Governo ha manifestato la volontà di impegnarsi a sostenere il settore della pesca e ad equipararlo a quello dell'agricoltura;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere ulteriori iniziative normative per prorogare al 2009 la possibilità di applicare il regime IVA forfetario al settore pesca, al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente rispetto al settore agricoltura».

G2.102

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009),

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2009 in esame prevede la proroga delle agevolazioni fiscali e previdenziali per la gente di mare adibita alla pesca costiera, lagunare e interna in scadenza al 31 dicembre 2008;

alla medesima scadenza cessa il contributo anche per la gente di mare adibita ai servizi di cabotaggio marittimo per le isole minori; tale misura risulta insostituibile per le imprese private e pubbliche che non potranno più svolgere i collegamenti navali con gravi conseguenze per i lavoratori del settore e per i cittadini che verrebbero privati dei necessari servizi di collegamento con il continente e tra le stesse isole, con ripercussioni negative anche per il turismo che spesso rappresenta la principale attività economica delle popolazioni locali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione richiamata nonché a valutare l'opportunità di adottare le misure conseguenti per tutelare il servizio, costituzionalmente garantito, della continuità territoriale delle popolazioni delle isole minori».

G2.103

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI, DELLA SETA

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009),

premesso che:

il disegno di legge all'esame prevede un solo intervento a sostegno del trasporto pendolare, concernente la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale prorogata al 31 dicembre 2009;

non è pienamente garantita la copertura dei contratti di servizio tra Trenitalia, Stato e regioni concernenti il servizio universale sulle tratte regionali e interregionali, con il rischio conseguente di pesanti riduzioni di servizi che penalizzano ulteriormente i cittadini utenti;

sono stati defianziati molti interventi relativi al potenziamento e allo sviluppo della rete ferroviaria italiana contenuti nel contratto di programma Stato-Rete ferroviaria italiana Spa (RFI) 2008-2011 mentre non è stato definito lo stesso programma di finanziamento delle grandi opere previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2009-2013;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, per realizzare il rilancio del trasporto ferroviario in Italia e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle associazioni dei pendolari;

a garantire le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti per il personale dipendente del comparto del trasporto ferroviario regionale, al fine di evitare disagi ai lavoratori medesimi e ai pendolari».

G2.104

FILIPPI Marco, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009),

premessi che:

il disegno di legge finanziaria in esame, in materia di trasporto pubblico locale, si limita a prorogare il beneficio, già introdotto nella precedente legislatura, dello sgravio fiscale, fino a un massimo di 250 euro annui a famiglia, del costo degli abbonamenti dei servizi di trasporto;

il trasporto pubblico locale riveste un'importanza strategica in tema di sviluppo, incide in modo significativo sull'ambiente e la vivibilità delle città e rappresenta l'elemento decisivo per la realizzazione di un sistema di mobilità efficace, sostenibile e importante per circa 16 milioni di cittadini che ogni giorno si servono dei mezzi di trasporto pubblici;

nell'ultimo anno si è registrato un incremento dei passeggeri del 10 per cento, con punte del 18 per cento nei grandi centri urbani;

le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei trasporti, hanno già proclamato tre scioperi nazionali per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, scaduti il 31 dicembre 2007, e per giungere ad un unico contratto nazionale della mobilità;

considerate le richieste avanzate dalle regioni e dagli enti locali che lamentano la disattenzione del Governo sul trasporto pubblico locale e le ripetute denunce delle associazioni dei consumatori, per la scarsità dei servizi offerti, proprio mentre cresce l'esigenza di maggiori servizi di trasporto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti derivanti dal provvedimento in esame, al fine di promuovere un immediato incontro con le organizzazioni sindacali e datoriali del settore per favorire un accordo sul rinnovo contrattuale e ad adeguare le risorse finanziarie per il settore in modo da favorire, oltre al rinnovo contrattuale, un più efficiente e sicuro servizio di trasporto, anche ferroviario, con particolare attenzione al rinnovo del materiale rotabile, agli impianti per la sicurezza ferroviaria e per rendere programmabile e certo il flusso di finanziamenti al trasporto pubblico locale».

G2.105

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, AMATI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009),

premessi che:

nella legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), è stata approvata una norma con la quale il Governo si impegna, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi-

slativo 28 agosto 1997, n. 281, a riconoscere ai comuni sede di impianti di produzione e stoccaggio di oli minerali e del gas di petrolio liquefatto (GPL), una compartecipazione ai tributi erariali finalizzata alla realizzazione nei rispettivi territori di opere a finalità ambientale e di miglioramento della viabilità;

le modalità di attuazione della suddetta disposizione sono rimaste finora senza adeguata soluzione, fatta eccezione per il solo caso della regione Sicilia, con ciò recando un serio danno, in termini di risanamento ambientale, ai comuni nel cui territorio quali sono presenti impianti di raffinazione di oli minerali e di stoccaggio del gas;

impegna il Governo:

a definire, entro il 31 marzo 2009, d'intesa con la citata Conferenza unificata, le modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali, di cui all'articolo 113 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, peraltro già applicata con riferimento alla sola regione Sicilia».

G2.106

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, D'ALIA, FOSSON, GIAL, CINTOLA, CUFFARO

«Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, comma 12, del disegno di legge finanziaria per il 2009 prevede agevolazioni fiscali per il gasolio e il gas di petrolio liquefatto (GPL) impiegati per il riscaldamento nelle zone montane, nonché un credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, trattandosi di un passaggio a regime di disposizioni che dal 2001 venivano annualmente prorogate;

la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), all'articolo 27, comma 4, aveva previsto una minore aliquota di accisa anche per il gas naturale utilizzato per combustione per usi civili nelle zone montane, ovvero nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F (regione autonoma Valle d'Aosta e province di Belluno, Bolzano, Sondrio e Trento);

dal 1° gennaio 2008, l'accisa sul gas naturale per combustione per usi civili è stata disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, recante attuazione della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, demandando a successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il mese di febbraio di ogni anno, la determinazione dell'aliquota dell'accisa;

il decreto del Vice ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 17 marzo 2008, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 26 del 2007, dispone la riduzione dell'aliquota di accisa sul gas naturale consumato nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel più breve tempo possibile, le opportune iniziative per prevedere anche per il gas naturale destinato alla combustione per usi civili nelle zone montane una specifica agevolazione fiscale, come già previsto per il gasolio e per il GPL dal disegno di legge finanziaria per il 2009».

G2.107

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato,

preso atto che il Governo non ha provveduto in alcun modo ad adottare interventi di miglioramento del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, anche al fine di migliorare la distribuzione dei redditi e la domanda interna, già fortemente penalizzata dall'aumento dell'inflazione, oltremodo accentuata dalla scelta di fissare un tasso di inflazione programmata assolutamente irrealistico, e dalla mancata riduzione della pressione fiscale, quando l'unica vera leva a disposizione del Governo sarebbe proprio quella di intervenire a sostegno dei consumi;

considerato che le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane avrebbero avuto bisogno, rivedendo la scelta di concentrare tutta l'azione economico-finanziaria del Governo nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di coraggiosi interventi legislativi finalizzati a contrastare la fase di recessione economica in atto;

al contrario, ciò che rileva del disegno di legge finanziaria non è tanto quello che c'è, quanto piuttosto quello che non c'è: non ci sono neanche i finanziamenti per le misure più propagandate dal Governo, la *social card* e gli sgravi fiscali sugli straordinari, né tantomeno la promessa restituzione dei quasi 2 miliardi per le infrastrutture del Mezzogiorno tagliati per finanziare gli sgravi ICI;

rilevato criticamente il contenuto dell'articolo 2, commi 25 e 26, dell'atto Senato n. 1209, laddove dispongono il trasferimento degli oneri relativi a disposizioni di carattere assistenziale dal bilancio dello Stato a quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), caricandone i costi sulla gestione previdenziale dell'ente, così compromettendo il prin-

cipi consolidato inerente alla separazione tra previdenza e assistenza. Quest'ultima compito dell'intera collettività, attraverso la fiscalità generale, e non solo a carico del lavoro dipendente e del sistema delle imprese;

rilevata l'assenza di alcun intervento finalizzato al sostegno e all'adeguamento delle pensioni spettanti ai ciechi totali e ai ciechi parziali,

impegna il Governo:

ad adottare adeguati interventi legislativi al fine di provvedere all'incremento dell'importo della pensione spettante ai ciechi totali e ai ciechi parziali, con un residuo visivo non superiore a un ventesimo, pari al 10 per cento dell'importo attuale (euro 266,83 e 246,73) suddiviso in tre *tranche* di pari importo per il triennio 2009-2011».

G2.108

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2009 e del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009,

preso atto che:

il Governo non ha provveduto in alcun modo ad adottare interventi di miglioramento del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, anche al fine di migliorare la distribuzione dei redditi e la domanda interna, già fortemente penalizzata dall'aumento dell'inflazione, oltremodo accentuata dalla scelta di fissare un tasso di inflazione programmata assolutamente irrealistico, e dalla mancata riduzione della pressione fiscale, quando l'unica vera leva a disposizione del Governo sarebbe proprio quella di intervenire a sostegno dei consumi;

considerato che le famiglie, i lavoratori e le imprese italiane avrebbero avuto bisogno, rivedendo la scelta di concentrare tutta l'azione economico-finanziaria del Governo nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di coraggiosi interventi legislativi finalizzati a contrastare la fase di recessione economica in atto. Al contrario, ciò che rileva del disegno di legge finanziaria non è tanto quello che c'è, quanto piuttosto quello che non c'è: non ci sono neanche i finanziamenti per le misure più propagandate dal Governo, la *social card* e gli sgravi fiscali sugli straordinari, né tantomeno la promessa restituzione dei quasi 2 miliardi per le infrastrutture del Mezzogiorno tagliati per finanziare gli sgravi ICI;

rilevato criticamente il contenuto dei commi 25 e 26 dell'articolo 2 laddove dispongono il trasferimento degli oneri relativi a disposizioni di carattere assistenziale dal bilancio dello Stato a quello dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), caricandone i costi sulla gestione

previdenziale dell'ente, così compromettendo il principio consolidato inerente alla separazione tra previdenza e assistenza. Quest'ultima compito dell'intera collettività, attraverso la fiscalità generale, e non solo a carico del lavoro dipendente e del sistema delle imprese;

rilevata l'assenza di alcun intervento finalizzato al sostegno e all'adeguamento delle pensioni spettanti ai ciechi totali e ai ciechi parziali,

impegna il Governo:

ad adottare adeguati interventi legislativi al fine di provvedere all'incremento dell'importo della pensione spettante ai ciechi totali e ai ciechi parziali, con un residuo visivo non superiore a un ventesimo, pari al 10 per cento dell'importo attuale (euro 266,83 e 246,73) suddiviso in tre *tranche* di pari importo per il triennio 2009-2011».

G2.109

DIVINA, MONTANI, FILIPPI Alberto, GARAVAGLIA Massimo, BODEGA, MAZZATORTA, VALLI, FRANCO Paolo, VACCARI, PITTONI

«Il Senato,

premesso che:

l'acufene è quel disturbo costituito da rumori che, sotto diversa forma (fischi, ronzii, fruscii, crepitii, soffi, pulsazioni eccetera) vengono percepiti in un orecchio in entrambi o in generale nella testa e che possono risultare fastidiosi a tal punto da influire sulla qualità della vita di chi ne soffre;

è stato calcolato che nella popolazione priva di difetti uditivi un soggetto su dieci soffre o ha sofferto di acufeni, mentre nella popolazione con ipoacusia cioè con riduzione uditiva, la percentuale sale a circa il 50 per cento. Circa il 20 per cento degli abitanti ha avuto esperienze non traumatiche di acufeni, per il 7 per cento hanno richiesto l'assistenza del medico otorino, per il 5 per cento quello provocato disabilità e per il 2 per cento un grave handicap;

il disturbo dell'acufene di cui soffrono nel nostro paese, secondo recenti sondaggi, circa tre milioni di persone, tende a creare un vero e proprio stato invalidante coinvolgendo l'assetto psicologico ed emozionale del malato, la sua vita di relazione, il ritmo sonno-veglia, le attitudini lavorative ed il livello di attenzione e concentrazione, inducendo e potenziando stati ansioso depressivi;

attualmente si riscontra un grave *deficit* in relazione agli studi e alla ricerca scientifica condotta sulla patologia dell'acufene;

impegna il Governo:

ad attivarsi in tutte le sedi per promuovere interventi volti a potenziare la ricerca scientifica sulla patologia dell'acufene».

G2.110

LAURO, LATRONICO, GERMONTANI, BARELLI, AMATO, BONFRISCO, TANCREDI, DI STEFANO, AUGELLO, MENARDI, GIORDANO, DI GIROLAMO Nicola, CICOLANI, ASCIUTTI, GENTILE, ESPOSITO

«Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, comma 43, dell'atto Senato n. 1209 (disegno di legge finanziaria 2009) prevede che con apposita relazione annuale trasmessa alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per i profili di carattere finanziario e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del costante monitoraggio delle modalità di utilizzo delle relative risorse finanziarie a cura del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il Governo indica l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e di quelle utilizzate in forza di apposite delibere del CIPE ovvero di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione complessiva del Fondo per le aree sotto utilizzate (FAS), di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, indicando l'incidenza delle citate utilizzazioni rispetto al principio di ripartizione territoriale delle stesse (85 per cento per le aree del Mezzogiorno e 15 per cento per le aree del Centro-Nord) e in caso di adozione di disposizioni normative di iniziativa governativa adottate d'urgenza, le medesime indicazioni sono rese in occasione della presentazione del relativo disegno di legge di conversione;

il monitoraggio del CIPE sull'utilizzo delle risorse FAS presuppone l'attività del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze (RGS-IGRUE) che congiuntamente gestiscono il sistema unitario di monitoraggio della programmazione della politica regionale 2007-2013 (tanto dalla parte finanziata dal FAS quanto per quella finanziata dai Fondi strutturali comunitari);

il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati nelle aree sotto utilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi (si vede l'articolo 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n.468, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233);

il mancato coordinamento della normativa potrebbe comportare una duplicazione delle attività e delle strutture,

impegna il Governo:

nell'adozione del regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 2 comma 43 del disegno di legge finanziaria 2009, ad adot-

tare delle disposizioni che evitino una duplicazione delle strutture e delle attività, in relazione alle vigenti competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'attività di monitoraggio delle risorse concernenti la programmazione unitaria, nazionale e comunitari, e che dispongano l'integrazione della relazione annuale del Governo alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con la relazione del Ministro dello sviluppo economico».

G2.111

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009),

premesso che:

in questi primi mesi della legislatura i provvedimenti adottati dal Governo hanno messo in luce una marginalizzazione del Mezzogiorno;

la copertura finanziaria di molte misure (ICI, Alitalia, infrastrutture al nord) pari a 12 miliardi di euro è stata realizzata attraverso la sottrazione dei fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) venendo meno alla loro destinazione d'uso violando palesemente una serie di norme;

l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni";

nello specifico, la politica regionale nazionale, inizialmente attuata con la legge 30 giugno 1998, n. 208, e con l'intervento nelle cosiddette "aree depresse", è stata riorganizzata con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), unificando tutte le risorse aggiuntive nazionali in due Fondi intercomunicanti per le aree sottoutilizzate (per l'85 per cento nel Mezzogiorno) attivi presso il Ministero dell'economia e delle finanze e presso il Ministero delle attività produttive;

il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), pertanto, costituisce, dal 2003, lo strumento generale di governo finalizzato alla realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate, addizionali a quelli comunitari;

l'adozione di una strategia unitaria nella programmazione degli interventi e la flessibilità nell'allocazione delle risorse, che caratterizzano il

suddetto Fondo, hanno consentito e consentono tuttora di impostare una politica regionale nazionale coerente con i principi e le regole di politica comunitaria;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al fine di favorire la nuova programmazione integrata delle risorse aggiuntive nazionali e delle risorse comunitarie con valenza nel periodo 2007-2013, ha introdotto la settennalizzazione delle assegnazioni relative al Fondo medesimo, modulando gli stanziamenti soltanto per il periodo 2007-2013. La successiva legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha esplicitato gli appostamenti per le annualità successive al 2010 e fino al 2015, rimodulando le assegnazioni per il 2008, accrescendone le disponibilità pur nell'invarianza del volume complessivo delle assegnazioni e confermando, altresì, la piena e immediata impegnabilità delle risorse stesse fin dal primo anno;

il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con delibera n. 21 del 21 dicembre 2007, ha definito la ripartizione finanziaria e le procedure di utilizzo del FAS, stabilendo che l'utilizzo di tali fondi aggiuntivi deve avvenire attraverso l'elaborazione di programmi con valenza nel periodo 2007-2013, omologhi ai programmi attuativi delle politiche comunitarie;

decisioni prese per legge in questa prima parte della legislatura, senza una visione precisa delle risorse effettivamente disponibili, tenuto conto anche di quelle già bloccate attraverso decisioni del CIPE riferite ad un arco di tempo pluriennale, finiscono per ostacolare la programmazione finanziaria degli interventi nelle aree del Mezzogiorno che attraverso le delibere del CIPE si tende a costruire,

impegna il Governo:

a ripristinare, entro brevi termini, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate sottratte alle politiche per lo sviluppo economico ed infrastrutturale delle regioni del Mezzogiorno e a confermare la destinazione dell'85 per cento di tali risorse alle aree meridionali;

a rispettare il dettato dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, che esclude espressamente, per la copertura finanziaria di norme di legge, l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

a relazionare ogni tre mesi al Parlamento nelle Commissioni competenti sull'utilizzo di tali risorse;

a elaborare in questo momento di crisi un piano complessivo di rilancio dello sviluppo del Sud centrando gli interventi sulle infrastrutture e sulle attività industriali».

G2.112

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, GIAI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

«Il Senato,

premesso che:

con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 sono stati sospesi i contributi esterni ai comuni e, pertanto, le loro difficoltà economiche non vengano più ripianate attraverso l'accensione di un mutuo finanziato dallo Stato, anche se i recenti casi di Roma e Catania sono stati risolti solo e grazie all'intervento diretto, per decretazione, del Governo;

attraverso il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, infatti, furono elargiti i 130 milioni per Taranto, così come i 140 milioni di Catania e i 500 milioni di Roma;

nel caso specifico di Roma e Catania, il Governo, assegnando un contributo a fondo perduto di 140 milioni di euro per il capoluogo etneo e 500 milioni per la Capitale, ha distolto preziose risorse dal Fondo statale per le aree sottoutilizzate (FAS), già ridotto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da 64 a 57 miliardi, di cui l'85 per cento al Sud;

non sembra, peraltro, corrispondere a criteri di federalismo questo tipo di intervento del Governo centrale, voluto e ottenuto più che altro per valutazioni e volontà politiche ed esigenze tutte interne alla maggioranza che sostiene il Governo;

l'eliminazione dell'imposta comunale sugli immobili ha creato notevoli difficoltà alle amministrazioni comunali, in quanto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) garantiva buona parte dell'autonomia finanziaria degli enti stessi;

spesso le difficoltà finanziarie in cui si battono i comuni sono dovute all'elevato e rischioso uso, anzi abuso, dei cosiddetti "derivati", di quei contratti finanziari, cioè, cui hanno fatto largamente ricorso i comuni per ottenere liquidità immediata o per spostare in avanti scadenze debitorie trascurando, però, l'effetto di lungo periodo sull'indebitamento;

molti comuni, tuttavia, registrano una momentanea difficoltà "virtuosa" nel senso che le loro problematiche e ristrettezze economiche, oltre che dall'attuale crisi economico-finanziaria, derivano dall'aver effettuato cospicui investimenti per promuovere lo sviluppo dei propri territori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo straordinario, alimentato con risorse che saranno successivamente individuate, destinato a far fronte, nel rispetto di determinati requisiti e secondo precise modalità oggettive, alle difficoltà di quelle amministrazioni comunali che pur adottando una corretta contabilità dovessero trovarsi in una momentanea ri-

strettezza per motivi contingenti o per investimenti realizzati a favore della loro comunità;

ad evitare nel futuro ogni ulteriore iniquo ed ingiustificato intervento di ripiano finanziario urgente, senza criteri e riservato ad amministrazioni selezionate per orientamento».

G2.113

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, GIAI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

«Il Senato,

premessi che:

con la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 sono stati sospesi i contributi esterni ai comuni e, pertanto, le loro difficoltà economiche non vengano più ripianate attraverso l'accensione di un mutuo finanziato dallo Stato, anche se i recenti casi di Roma e Catania sono stati risolti solo e grazie all'intervento diretto, per decretazione, del Governo;

attraverso il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, infatti, furono elargiti i 130 milioni per Taranto, così come i 140 milioni di Catania e i 500 milioni di Roma;

nel caso specifico di Roma e Catania, il Governo, assegnando un contributo a fondo perduto di 140 milioni di euro per il capoluogo etneo e 500 milioni per la Capitale, ha distolto preziose risorse dal Fondo statale per le aree sottoutilizzate (FAS), già ridotto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da 64 a 57 miliardi, di cui l'85 per cento al Sud;

non sembra, peraltro, corrispondere a criteri di federalismo questo tipo di intervento del Governo centrale, voluto e ottenuto più che altro per valutazioni e volontà politiche ed esigenze tutte interne alla maggioranza che sostiene il Governo;

l'eliminazione dell'imposta comunale sugli immobili ha creato notevoli difficoltà alle amministrazioni comunali, in quanto l'imposta comunale sugli immobili (ICI) garantiva buona parte dell'autonomia finanziaria degli enti stessi;

spesso le difficoltà finanziarie in cui si battono i comuni sono dovute all'elevato e rischioso uso, anzi abuso, dei cosiddetti "derivati", di quei contratti finanziari, cioè, cui hanno fatto largamente ricorso i comuni per ottenere liquidità immediata o per spostare in avanti scadenze debitorie trascurando, però, l'effetto di lungo periodo sull'indebitamento;

molti comuni, tuttavia, registrano una momentanea difficoltà "virtuosa" nel senso che le loro problematiche e ristrettezze economiche, oltre che dall'attuale crisi economico-finanziaria, derivano dall'aver effettuato cospicui investimenti per promuovere lo sviluppo dei propri territori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo straordinario, alimentato con risorse che saranno successivamente individuate, destinato a far fronte, nel rispetto di determinati requisiti e secondo precise modalità oggettive, alle difficoltà di quelle amministrazioni comunali che pur adottando una corretta contabilità dovessero trovarsi in una momentanea ristrettezza per motivi contingenti o per investimenti realizzati a favore della loro comunità;

ad evitare nel futuro ogni intervento di ripiano finanziario urgente, senza criteri di carattere generale».

G2.114

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009),

premessi che:

con un insieme di interventi il Governo sta trasformando le politiche di sviluppo delle aree territoriali del Mezzogiorno, ormai in corso da un decennio;

l'impatto di queste scelte sarà fortissimo e tale da accrescere le profonde difficoltà economiche in cui si trovano le regioni del Mezzogiorno;

i provvedimenti varati dal Governo in questi primi mesi della legislatura hanno già fortemente penalizzato il Mezzogiorno, con il taglio di quasi 2 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture stradali di Sicilia e Calabria;

un taglio ancor più rilevante è stato operato con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha ridotto la dotazione finanziaria della missione "sviluppo e riequilibrio territoriale" del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2009-11 di ben 7,9 miliardi, su 19 precedentemente disponibili. Si tratta di fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), destinati per l'85 per cento al Mezzogiorno;

è stato abbandonato l'automatismo del credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate in favore del ritorno alla vecchia e fallimentare logica discrezionale e ai pesanti adempimenti amministrativi del passato,

impegna il Governo:

a restituire piena operatività agli strumenti automatici di incentivazione, quale il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione».

G2.115

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

premesso che:

con un insieme di interventi il Governo sta trasformando le politiche di sviluppo territoriale in corso da un decennio;

l'impatto di queste scelte sarà fortissimo e tale da accrescere le profonde difficoltà economiche in cui si trovano le regioni del Mezzogiorno;

i provvedimenti varati dal Governo in questi primi mesi della legislatura hanno già fortemente penalizzato il Mezzogiorno, con il taglio di quasi 2 miliardi di euro dedicati alle infrastrutture stradali di Sicilia e Calabria;

un taglio ancor più rilevante è stato operato con il decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha ridotto la dotazione finanziaria della missione "sviluppo e riequilibrio territoriale" del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2009-2011 di ben 7,9 miliardi, su 19 precedentemente disponibili. Si tratta di fondi per le aree sottoutilizzate (FAS), destinati per l'85 per cento al Mezzogiorno;

è stato abbandonato l'automatismo del credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate in favore del ritorno alla vecchia e fallimentare logica discrezionale e ai pesanti adempimenti amministrativi del passato;

il provvedimento in esame non prevede nessuna misura in favore del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a restituire piena operatività agli strumenti automatici di incentivazione, quale il credito d'imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno, la cui efficacia risulta vanificata dal ripristino dei tetti finanziari e dagli appesantimenti amministrativi connessi al meccanismo della prenotazione».

G2.116

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo,
SARBATI, TOMASELLI

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1209 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

premesso che:

moltissime imprese delle regioni meridionali, beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 488, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (quindicesimo bando turismo), lamentano il notevole ritardo nell'erogazione dei fondi già determinati nei relativi decreti di concessione provvisoria, emanati alla fine dell'anno 2003;

nella maggior parte dei casi si tratta di erogazioni della seconda quota e a saldo, in seguito all'avvenuto completamento degli investimenti e messa in esercizio delle attività agevolate e, in particolare, già rendicontate, alle banche concessionarie, tra la fine dell'anno 2007 e l'inizio dell'anno 2008;

ad aggravare la situazione è intervenuta, a fine 2007, la perenzione amministrativa di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i cui termini sono stati ridotti da sette a tre anni, dei fondi impegnati nel 2003-2004 ma non ancora spesi;

per superare l'ostacolo della predetta perenzione, il Governo nella manovra di assestamento del bilancio dello Stato 2008, ha recuperato tali fondi assegnandoli al Ministero dello sviluppo economico. Allo stato attuale, i fondi non sono stati ancora trasferiti al Ministero competente per provvedere alla loro assegnazione in favore delle imprese che ne hanno diritto;

tale notevole ritardo determina gravi conseguenze finanziarie per le imprese coinvolte, fino a pregiudicarne la loro sopravvivenza, le quali hanno realizzato gli investimenti facendo affidamento anche su tali contributi economici pubblici,

impegna il Governo:

a procedere con urgenza alle erogazioni dei fondi anche in considerazione della grave recessione economica in atto nel nostro Paese e nel Sud in particolare».

G2.117

BONFRISCO, LATRONICO, GERMONTANI, BARELLI, AMATO, TANCREDI, DI STEFANO, AUGELLO, MENARDI, GIORDANO, DI GIROLAMO Nicola, CICOLANI, ASCIUTTI, GENTILE, ESPOSITO

«Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1209 (legge finanziaria 2009);

premesso che i commi da 39 a 42 dell'articolo 2 contengono disposizioni che intervengono sulle regole del Patto di stabilità interno per regioni ed enti locali;

in relazione a questi ultimi, molti comuni, specialmente i più piccoli, sono in grado di realizzare opere pubbliche ovvero interventi infrastrutturali nel territorio di loro competenza solo con l'utilizzo di specifici contributi erogati da Stato e regioni, anche con risorse messe a disposizione dell'Unione europea, successivamente all'opportuna valutazione di specifici progetti;

considerato, inoltre, che molti comuni hanno programmato i propri interventi pubblici sulla base di alcune "regole" valide per un triennio di riferimento, ma dovendo onorare gli impegni assunti, si trovano a non poter rispettare "regole" intervenute per il successivo periodo;

rilevato che tutto ciò comporta necessariamente per i comuni in questione il mancato rispetto, seppure parziale, dei saldi obiettivo del Patto di stabilità interno e la conseguente irrogazione delle sanzioni prevista dalle norme in vigore,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di razionalizzare le modalità operative del Patto di stabilità interno, affinché i comuni non si trovino di fatto ed indipendentemente dalla effettiva gestione economico-finanziaria a non poter rispettare, anche parzialmente, gli obiettivi di finanza pubblica individuati, incorrendo nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, ma soprattutto rallentando i necessari interventi infrastrutturali».

G2.47 (già em. 2.47)

TORRI, GARAVAGLIA Massimo, FILIPPI Alberto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il sistema agro-alimentare italiano è noto ed apprezzato nel mondo, in primo luogo, per i suoi prodotti trasformati e, in particolare, per i salumi ed i formaggi, le cui peculiarità organolettiche sono, assai spesso, dovute a processi produttivi tradizionali che prevedono prolungate stagionature;

l'Italia detiene il primato europeo per numero di prodotti di qualità, con ben 173 denominazioni di origine (DOP, IGP, attestazioni di specificità) che rappresentano il 21 per cento sul totale riconosciuto dalla UE, e per le produzioni di agricoltura biologica, con il 33 per cento delle imprese operanti nella UE ed oltre un milione di ettari, ad esse destinati;

il mercato dei prodotti di qualità rappresenta circa il 10 per cento del totale dei consumi alimentari interni e costituisce il vessillo ed il traino delle esportazioni agro-alimentari italiane che, non a caso, sono pressoché totalmente costituite da prodotti trasformati e, nel 76 per cento dei casi, da prodotti di marca;

le imprese agro-alimentari che operano nel comparto dei salumi e dei formaggi e, più in genere, di tutti i prodotti di qualità che comportano processi produttivi prevedenti prolungate stagionature, sono costretti a sopportare consistenti oneri finanziari, in conseguenza dei lunghi tempi che intercorrono tra la prima trasformazione e l'immissione del prodotto sul mercato;

detti oneri possono divenire particolarmente pesanti, se non addirittura pregiudizievoli per le imprese, nei casi, purtroppo sempre più frequenti, di crisi di mercato che, costringono ad ulteriormente prolungare i tempi di immissione al consumo,

impegna il Governo ad estendere alle imprese agro-alimentari, che producono alimenti di qualità riconosciuta ai sensi della normativa comunitaria sulle denominazioni di origine, i cui processi produttivi prevedono lunghe stagionature, le deroghe in materia di interessi passivi di cui all'articolo 96, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(*) Accolto dal Governo.

G2.516 (già em.2.516)

BOLDI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1209, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)»;

premessi che:

attualmente, in Italia, le donne e gli uomini colpiti dal terribile Morbo di Hansen sono circa 200: un numero irrisorio, ma che attesta che ci sono ancora delle persone che vivono questa triste condizione. La loro età media è di 70-75 anni; tutti soffrono anche di altre serie patologie;

la legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari», nel disciplinare il diritto al

sussidio giornaliero a favore degli Hanseniani, ha stabilito, all'articolo 1, comma 1, lettera *d*) che in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire 18.400.000;

tale limite di cumulo, tuttavia, è palesemente irragionevole, poiché il beneficio di legge è di natura risarcitoria, a fronte della condizione di patologia e dello svantaggio sociale che essa provoca;

per tali motivi, si ritiene sopprimere il suddetto limite di cumulo tra reddito e sussidio giornaliero per gli hanseniani, garantendo a tutti l'accesso al beneficio,

impegna il Governo a valutare positivamente l'opportunità di un intervento normativo volto ad accogliere le istanze di superamento del limite di cumulo tra reddito e sussidio giornaliero per i soggetti affetti dal morbo di Hansen di cui in premessa.

G2.547 (già em. 2.547)

ADERENTI, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

la riforma del Titolo V della Costituzione affida in via esclusiva il percorso della formazione alle regioni, rendendo quindi impossibile continuare a immaginare il canale formativo come residuale o gerarchicamente inferiore rispetto a quello dell'istruzione;

il costituente è stato sicuramente animato dall'intento di valorizzare il carattere educativo della formazione professionale e, con essa, l'istruzione professionale, tecnica e liceale, creando le condizioni istituzionali per una loro osmosi e radicandole tutte, maggiormente, come peraltro ragionevole, nel territorio, al servizio della crescita della persona;

i «percorsi triennali» di istruzione e formazione, hanno oggettivamente evidenziato ricadute positive nella lotta alla dispersione scolastica;

è importante investire risorse per costruire una «carriera tecnica» e professionale, nonché dell'apprendistato, in modo tale da arrivare ai più alti livelli di competenza non accademica;

garantire ai giovani un percorso di successo, assicurandogli il lavoro, l'autonomia economica, gli apprendimenti fondamentali, significa consentire a questi ragazzi di riconciliarsi con la scuola, luogo di umiliazione ed emarginazione, considerata estranea, se non ostile, ai loro bisogni e alle loro aspettative;

visto che:

il comma 624 dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, prevede la prosecuzione temporanea dei percorsi sperimentali d'istruzione e forma-

zione professionale (Legge Moratti), precisando l'esatta entità della partecipazione finanziaria di ciascun ente coinvolto, stabilendo che una quota non superiore al 3 per cento sia destinata alle misure nazionali di sistema, compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzeranno tali percorsi saranno accreditate dalle regioni sulla base di criteri stabiliti con decreto interministeriale, di concerto con la Conferenza unificata Stato-Regioni;

il comma 4-bis, dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la prosecuzione temporanea in materia di obbligo di istruzione modificando l'articolo 1, comma 622, della legge finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 2006) che lo ha elevato a dieci anni (16 anni di età), in particolare si dispone innovativamente che tale obbligo possa essere assolto a regime anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni (di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2006) oltre che, come previsto attualmente, nell'istruzione scolastica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale avviati sperimentalmente dalle regioni sulla base dell'Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di dotare le regioni degli strumenti finanziari necessari alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, finalizzati anche all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

DI NARDO, MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, LANNUTTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,

n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

2.0.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con dotazione pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/10/1004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.4

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono destinate per il 40 per cento al settore ittico».

2.0.5

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e al settore della pesca e dell'acquacoltura"».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.6

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MERCATALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le indennità ed i premi previsti dal Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.66

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Efficienza energetica nella climatizzazione estiva)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti centralizzati di climatizzazione estiva apparecchi ad alta efficienza.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre linearmente gli stanziamenti di parte corrente fino a concorrenza dei seguenti importi:

2009: 30.000;

2010: 60.000;

2011: 60.000.

2.0.3

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, MORANDO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Promozione della produzione di energia elettrica da biomasse)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, è abrogato il comma 382-ter.

2. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui alla riga 6 è sostituita dalla seguente: "biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 28 euro cent/kWh;

b) la riga 7 è sostituita dalla seguente: "biocombustibili liquidi" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 22 euro cent/kWh;

c) la riga 8 è sostituita dalla seguente: "gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione" e la corrispondente entità della tariffa è posta pari a 18 euro cent/kWh.

3. All'articolo 2, comma 150 punto c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 3" sono eliminate.

4. All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte" sono eliminate.

5. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "in conto interessi con capitalizzazione anticipata" è aggiunto il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui alla riga 6 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento».

Conseguentemente, all'articolo 3:

alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.57

GIAMBRONE, CARLINO, MASCITELLI, PEDICA, LANNUTTI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 605, lettera c), quattordicesimo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole "decreto ministeriale 3 ottobre 2006," aggiungere le seguenti "che nel dicembre 2006 abbiano acquisito il requisito relativo all'anno di incarico di presidenza nelle more di svolgimento delle predette prove concorsuali concluse con esito positivo".

2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 85 del 18 novembre 2005 sopprimere le seguenti parole: "non possono partecipare ai corsi speciali di cui all'articolo 1, i docenti che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione ai corsi stessi, sono in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2009: - 3.000;

2010: - 3.000;

2011: - 3.000.

2.0.8

BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, BELISARIO, DE TONI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, LI GOTTI, DI NARDO, RUSSO, CAFORIO, PEDICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incremento del Fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica)

1. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009, da destinare ad interventi di adeguamento Strutturale degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischio.

2. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 25 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Soccorso civile";

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Politiche previdenziali";

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Fondi da ripartire" Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" programma: "Cooperazione allo sviluppo";

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" decreto legislativo 502/1992;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Istruzione universitaria"»;

2.0.9

BAIO, FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per gli asili nido)

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la copertura del servizio di asili nido su tutto il territorio nazionale per almeno il 25 per cento dei bambini tra zero e 3 anni, in attuazione degli obiettivi di copertura territoriale fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2010 e 2011.

2. Le maggiori risorse di cui al presente articolo sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.0.10

MOLINARI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

1. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 354 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 continuano ad applicarsi fino alla scadenza del termine indicato nel comma 4 del predetto articolo 354, come successivamente prorogato, e la disposizione di cui al comma 1 ha effetto con decorrenza dalla stessa data».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "ricerca e innovazione", "Tutela della salute", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche previdenziali".

2.0.15

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.34

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: "non sono conteggiate" con le seguenti: "possono non essere conteggiate"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.35

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "realizzazione di investimenti" eliminare la parola: "infrastrutturali"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.33

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale della differenza tra saldo programmatico 2008 e saldo programmatico 2009 sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti positiva e superiore al 20 per cento, il saldo programmatico per il 2009 è pari al saldo programmatico 2008 maggiorato del 20 per cento della suddetta spesa finale".».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 63 milioni di euro per l'anno 2009, di 66 milioni di euro per l'anno 2010 e di 49 milioni di euro per l'anno 2011.

2.0.36

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 20 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità".»

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle fmanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.39

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Le spese in conto capitale degli Enti Locali già finanziate negli esercizi precedenti al 2009, che eccedono il limite di spesa stabilito dal patto di stabilità interno, possono essere anticipate a carico di un istituto di credito individuato con le vigenti procedure ad evidenza pubblica. Il contratto di anticipazione non può avere durata superiore ai 5 anni e deve prevedere una restituzione obbligatoria minima annuale del 20 per cento delle somme anticipate. I relativi interessi passivi restano ad esclusivo carico degli enti locali"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle fmanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.40

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali e regionali e provinciali possono essere conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione interessata"».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.41

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente"».

2.0.42

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente comma:

"32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fiscale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente"».

2.0.32

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle fmanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2009-2011, per l'importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.23

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL, MORANDO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di finanza locale)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, la compartecipazione dinamica al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'articolo 1, commi 189 e 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore dei comuni è incrementata fino a concorrenza delle maggiori risorse derivanti dalle misure di cui ai commi 2 e 3.

2. L'aumento della compartecipazione sull'imposta sono disposti a decorrere dal 1° gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti assegnati dallo Stato sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, i commi 4, 4-bis e 4-ter sono soppressi. Le risorse oggetto della revoca di cui al presente comma, comprese quelle già trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. L'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle disposizioni di cui al comma 1, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 1 a 4 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario».

2.0.24

STRADIOTTO, GIARETTA, FISTAROL, MORANDO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure in materia di finanza locale)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dall'articolo 1, commi 189 e 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore dei comuni è determinata in misura pari al 20 per cento.

2. L'aumento della compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti assegnati dallo Stato sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

3. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, i commi 4, 4-bis e 4-ter sono soppressi. Le risorse oggetto della revoca di cui al presente comma, comprese quelle già trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

4. L'incremento del gettito partecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dalle disposizioni di cui al comma 1, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all'attuazione dei commi da 1 a 4 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario».

2.0.25

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 24 luglio 2008, n. 126)

1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».

Conseguentemente, abrogare il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2.0.27

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Nei casi in cui ai comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione».

2.0.28

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.

3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 sono conferite alle province nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, dei patrimoni, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane».

2.0.29

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, in particolare di quelli amministrativi, anagrafici, contabili e tecnici.

2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni».

2.0.30

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le unioni di comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del 1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

2.0.44

DE TONI, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e Calabria)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 400 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.46

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Viabilità e sicurezza nello Stretto di Messina)

1. All'articolo 2, comma 234, della legge n. 244 del 2007, le parole: "di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, sono sostituite dalle seguenti: "di 42 milioni di euro per l'anno 2009, di 22 milioni per l'anno 2010 e di 22 milioni di euro per l'anno 2011".

2. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 10 per cento».

2.0.45

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ripristino degli stanziamenti per il potenziamento della viabilità nelle regioni Sicilia e Calabria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), è assegnato alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria un contributo finanziario rispettivamente pari 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010.

2. Al fine di coprire l'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente e di parte capitale indicate nella tabella C di cui all'articolo 3, comma 2, sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni per gli anni 2009 e 2010.

2.0.43

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 983, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementata di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 35 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2.0.47

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Sviluppo della mobilità locale)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 255, punto A, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 5 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

- a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
- b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;
- c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione »L'Italia in Europa e nel mondo« programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione »Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca« programma «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo 502/1992;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.0.49

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, CHITI, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, ZANDA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con i seguenti importi:

2009: + 10.000;
2010: + 10.000;
2011: + 10.000.

2.0.53

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "4.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "4.400 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento» con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento».

2.0.54

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale)

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*) le parole: "euro 300" sono sostituite da: "euro 350";

b) alla lettera *b)* le parole: "euro 150" sono sostituite da: "euro 200".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

2-bis. All'articolo 81, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "con l'aliquota del 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 23 per cento".

2.0.55

LI GOTTI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, PARDI, PEDICA, RUSSO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Programma straordinario di edilizia penitenziaria)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 20 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» programma «Sostegno al settore agricolo»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» Decreto legislativo 502/1992;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

o) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.0.56

GIAMBRONE, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I commi 411 lettera d), 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sono soppressi».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente per un importo pari a euro 30 milioni per ciascun anno del triennio 2009- 2011, ad esclusione delle seguenti:

a) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;

b) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Soccorso civile»;

c) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

d) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Politiche previdenziali»;

e) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Fondi da ripartire» Legge n. 385 del 1978 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

f) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma: «Cooperazione allo sviluppo»;

g) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;

h) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Politiche per il lavoro»;

i) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo 502/1992;

l) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

m) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;

n) nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione «Istruzione universitaria».

2.0.58

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni Pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino- Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'art. 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di tratta-

mento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2008.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'art. 1 della legge 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'art. 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.60

PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471 in materia di sanzioni accessorie)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1977, n. 471, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un triennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale per un importo superiore a 200,00 euro ciascuna/o, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è esecutivo con un preavviso minimo, decorrente dalla data di notificazione del provvedimento di sospensione, di 60 giorni ovvero di 120 giorni per gli esercizi ricettivi. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.63

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - *(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo).* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 per i soggetti sotto indicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio

pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 6.323,49 IVA compresa];

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 1.897,06 IVA compresa];

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 948,51 IVA compresa];

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 379,40 IVA compresa];

e) soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421:

[CANONE IN VIGORE PER L'ANNO 2008: euro 189,72 IVA compresa].

2. Esercizi pubblici (non ricettivi):

a) gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero di televisori;

b) gli esercizi pubblici rimanenti sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera *d)* del precedente art. 1, indipendentemente dal numero di televisori.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

2.0.65

LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, LI GOTTI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, DE TONI, GIAMBRONE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Recupero delle somme dichiarate e non versate all'entrata del bilancio dai contribuenti che hanno aderito al concordato e alle sanatorie fiscali di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni e rafforzamento delle azioni amministrative di recupero)

1. Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di

spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2010».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2009: - 5.000;

2010: - 5.000;

2011: - 5.000.

2.0.67

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Semplificazione procedure)

1. All'articolo 1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1", sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1"».

2.0.73

LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 511, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è inserito il seguente: "511-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2009".

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti nazionali di formazione professionale ai sensi del comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», «Tutela della salute», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche previdenziali».

2.0.74

GIAL, D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero)

1. È istituito l'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani nati in Italia emigrati all'estero fino al 31 dicembre 1960 e residenti all'estero.

L'assegno spetta, a decorrere dall'anno 2009, ai cittadini italiani che hanno compiuto sessantacinque anni di età e che possiedono un reddito individuale annuo non superiore a 3.500 euro e, se coniugati, un reddito annuo, cumulato con quello del coniuge, non superiore a 5.000 euro.

Ai fini della determinazione del limite di reddito di cui al comma 2 sono considerati i redditi di qualsiasi natura, ovunque prodotti, escluso il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito ad abitazione principale del beneficiario dell'assegno.

A decorrere dall'anno 2009, le risorse rivenienti da revoche dei trattamenti pensionistici erogati ai cittadini italiani residenti all'estero, conseguenti al decesso del beneficiario, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri, che le utilizza per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica.

Per l'anno 2009, l'assegno di riparazione storica è erogato nel limite delle risorse derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo.

A decorrere dall'anno 2010, le risorse da destinare alla corresponsione dell'assegno sono determinate annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo II, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alle sedi consolari, anche attraverso i patronati o le associazioni italiane individuati a tal fine

dalle ambasciate italiane, le domande per il conseguimento dell'assegno di riparazione storica, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'erogazione dell'assegno stesso. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una fotocopia ,autenticata del passaporto italiano, o di un certificato del consolato che certifichi la condizione di cittadino italiano residente all'estero, e di una certificazione di ingresso nel Paese ospitante in data anteriore al 31 dicembre 1960;

b) un'autocertificazione comprovante il possesso di redditi non superiori ai limiti di cui all'articolo 1, secondo periodo;

c) nel caso in cui i richiedenti percepiscano retribuzioni, rendite o pensioni, la documentazione relativa al loro ammontare, rilasciata dall'ente erogatore.

3. L'importo dell'assegno di riparazione storica è pari a quello dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Il diritto all'assegno di riparazione storica si estingue qualora il beneficiario:

a) stabilisca la sua residenza in Italia;

b) rinunci alla cittadinanza italiana;

c) perda i requisiti di reddito di cui all'articolo 1, secondo periodo.

5. Fermo restando quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 1, a decorrere dall'anno 2010, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane di cui al comma 2, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri ogni elemento utile ai fini della determinazione delle risorse necessarie per la corresponsione dell'assegno di riparazione storica nel corso dell'anno successivo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 60 milioni di euro per l'anno 2009, 60 milioni di euro per l'anno 2010 e 60 milioni di euro per l'anno 2011.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 1209. Em. 1.0.1-bis (testo corretto), Rossi Nicola e altri.	239	238	000	113	125	120	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1209. Em. 1.0.3, Treu e altri.	253	252	000	116	136	127	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1209. Em. 1.0.4 (testo 2), Lusi e altri.	243	242	000	114	128	122	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1209. Em. 1.0.5, Treu e altri.	247	246	000	112	134	124	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1209. Em. 1.0.6, Franco Vittoria e altri.	250	248	000	115	133	125	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1209. Em. 1.0.7, Franco Vittoria e altri.	249	247	000	115	132	124	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1209. Em. 1.0.8, Franco Vittoria e altri.	253	252	000	117	135	127	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1209. Em. 1.0.9, Franco Vittoria e altri.	247	243	000	114	129	122	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1209. Em. 1.0.10, Lusi e altri.	249	246	000	114	132	124	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1209. Em. 1.0.11, Stradiotto.	252	249	000	115	134	125	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.1, Pignedoli e altri.	247	245	001	108	136	123	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1209. Prima parte em. 2.4, Andria e altri.	248	247	002	106	139	124	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0112 del 10-12-2008

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.5, Fosson e altri.	249	248	001	105	142	125	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.7, Ranucci e altri.	247	246	000	107	139	124	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1209. Prima parte em. 2.14, Barbolini e altri.	243	242	000	106	136	122	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.17, Mascitelli e altri.	244	238	000	098	140	120	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.19, D ¹ Alia e altri.	245	242	001	108	133	122	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.20, Filippi Marco e altri.	247	245	000	107	138	123	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1209. Prima parte em. 2.25, Andria e altri.	249	247	001	105	141	124	RESP.
20	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.32, D ¹ Alia e altri.	240	237	003	102	132	119	RESP.
21	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.34, D ¹ Alia e altri.	242	239	003	102	134	120	RESP.
22	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.35, D ¹ Alia e altri.	249	248	002	107	139	125	RESP.
23	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.36, D ¹ Alia e altri.	247	246	005	102	139	124	RESP.
24	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.38, D ¹ Alia e altri.	240	239	005	096	138	120	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3 Seduta N. 0112 del 10-12-2008

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
25	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.39, D ¹ Alia e altri.	247	245	005	098	142	123	RESP.
26	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.40, D ¹ Alia e altri.	244	242	007	096	139	122	RESP.
27	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.41, D ¹ Alia e altri.	246	243	005	098	140	122	RESP.
28	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.42, D ¹ Alia e altri.	246	244	007	099	138	123	RESP.
29	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.43, D ¹ Alia e altri.	245	241	009	097	135	121	RESP.
30	NOM.	DDL n. 1209. Em. 2.45, D ¹ Alia e altri.	248	246	008	099	139	124	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0112 del 10-12-2008 Pagina 4

Totale votazioni 30

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
DINI LAMBERTO								C	C	C												
DI STEFANO FABRIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO											C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F		F	F	F	F		F	F	F	F	F							

Seduta N. 0112 del 10-12-2008 Pagina 7

Totale votazioni 30

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P												
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO											C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	C	A	F	C
ORSI FRANCO	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F		F	F	F	F	F	F												
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PICCONI FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINOTTI ROBERTA		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Belisario, Caliendo, Castelli, Ciampi, Compagna, Davico, De Angelis, Dell'Utri, Di Stefano, Giambrone, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Menardi, Palma, Pera, Piccone, Spadoni Urbani, Tancredi e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marino Ignazio Roberto Maria, per attività della 12^a Commissione permanente; Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Della Seta e Monti, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore De Lillo Stefano

Regolamentazione del sistema delle banche autologhe ed eterologhe per la crioconservazione delle cellule staminali cordonali (1267)
(presentato in data 09/12/2008);

senatore Rutelli Francesco

Misure fiscali a sostegno dei cittadini nell'accesso alla locazione e all'acquisto dell'abitazione principale.

Introduzione della tassazione separata ad aliquota unica del 20 per cento per i redditi da locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Modifiche agli articoli 15, 16 e 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (1268)

(presentato in data 10/12/2008).

Mozioni

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, BIANCONI, TOMASSINI, CALABRÒ, COMPAGNA, ALLEGRINI, FASANO, GALLONE, VALENTINO, SIBILIA, BETTAMIO, DE LILLO, POLI BORTONE, VALDITARA. – Il Senato,

premesso che:

in Italia è presente un numero consistente di persone che vivono nel cosiddetto «stato vegetativo» (SV);

negli ultimi tempi più volte l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale è stata calamitata dalle vicende di persone vissute per anni, a volte per decenni, in stato vegetativo che poi sono state lasciate morire a seguito dell'autorizzazione di un giudice a staccare i tubi dell'alimentazione;

considerato che:

il Comitato nazionale di bioetica, già nel 2005, stabilì che l'espressione «stato vegetativo» indica un quadro clinico derivante da compromissione neurologica grave caratterizzato da un apparente stato di vigilanza senza coscienza, con occhi aperti, frequenti movimenti afinalistici di masticazione, attività motoria degli arti limitata a riflessi di retrazione agli stimoli nocicettivi senza movimenti finalistici;

i pazienti in SV, infatti, talora sorridono senza apparente motivo, possono ruotare gli occhi e il capo verso suoni e oggetti in movimento, senza fissazione dello sguardo; possono presentare forme di vocalizzazione, spasticità, contratture; conservano le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie come pure quelle gastrointestinali, anche se sono incapaci di nutrirsi per bocca;

in conclusione, si può dire che i pazienti in SV vivono in uno stato di dipendenza dagli altri: essi non necessitano di tecnologie sofisticate, costose e di difficile accesso bensì hanno bisogno, per vivere, di «cure», intese non solo nel senso di terapia, ma anche e soprattutto di «care»: in una parola, hanno bisogno di essere accudite;

preso atto che:

detto stato patologico, oltre a rappresentare un evento tragico con conseguenze la cui durata, allo stato, è difficilmente prevedibile, non altera la dignità delle persone affette né la pienezza dei loro diritti;

alla luce delle considerazioni sopra esposte appare difficilmente giustificabile non solo la negazione, ma anche qualunque limitazione del diritto alle «cure», proprio perché la «cura» trova la sua giustificazione esclusivamente nel bisogno che il malato, in quanto soggetto debole, ha di essere accudito ed eventualmente di essere sottoposto a terapia medica;

in conclusione, alle persone in SV deve essere garantito, come a qualunque persona disabile, il sostentamento di base nutrizione e idratazione – sia che questo sia dato per vie naturali sia che sia dato per vie non naturali o artificiali;

le modalità di assunzione o somministrazione delle sostanze nutritive necessarie per il sostentamento vitale non possono costituire, infatti, elementi di discriminazione proprio perché rientrano nella categoria degli atti indispensabili per sopravvivere nella misura in cui consentono ad un individuo di rimanere in vita;

in particolare, in Italia, il diritto-dovere a garantire la nutrizione e l'idratazione, o il diritto-dovere alla somministrazione di «pane e acqua», alla luce di consolidate convenzioni e consuetudini, non solo non rientra nel novero delle opzioni praticabili o non praticabili nelle nostre strutture sanitarie, ma fa parte della coscienza popolare e come tale è stato riconfermato anche in protocolli e trattati internazionali ratificati dal Parlamento;

riscontrato che:

l'ordinamento italiano non prevede, tra i compiti spettanti alle strutture sanitarie e al personale medico, l'onere di stabilire, nella prassi, se e quando a qualcuno idratazione e nutrimento debbano essere negati;

allo stesso modo, inoltre, il nostro ordinamento non prevede né procedure né prerogative della funzione giurisdizionale atte a rendere arbitrariamente pronunce riguardanti il principio secondo cui «pane e acqua» a qualcuno, talora, possano essere negate;

rilevato che:

la vita umana è un valore indisponibile, indipendentemente dallo stato di salute, di percezione della qualità della vita, di autonomia o di capacità di intendere e di volere, pertanto non può essere distinta in «degn» o «indegn» di essere vissuta;

allo stesso modo, l'idratazione e la nutrizione, «pane e acqua», sono elementi vitali indispensabili;

la Convenzione ONU siglata a New York nel 2006 all'articolo 25, lettera *f*), individua l'obiettivo di «prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità»;

la nostra Carta costituzionale, all'articolo 3, recita che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (...) senza distinzione (...) di condizioni personali»,

impegna il Governo ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento finalizzato a ribadire che in tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private, presenti sul territorio nazionale, sia confermato e rispettato il principio del diritto-dovere di nutrizione ed idratazione per tutti i pazienti, anche quelli in stato vegetativo persistente, precisando che, in materia, nulla possa venir innovato al di fuori del rispetto degli obblighi internazionali.

(1-00072)

SOLIANI, MALAN, FINOCCHIARO, ANTEZZA, ARMATO, VIMERCATI, ROSSI Paolo, MARINARO, PIGNEDOLI, LIVI BACCI, GIARETTA, PEGORER, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, DI GIROLAMO Leopoldo, DONAGGIO, ZANDA, FONTANA, FRANCO Vittoria, GASBARRI, SANGALLI, MAZZUCONI, GRANAIOLA, SBARBATI, AMATI, LEDDI, DE LUCA, MARINO Ignazio, INCOSTANTE, BIANCHI, DE CASTRO, RUSCONI, GALPERTI, TOMASELLI, MOLINARI, CECCANTI, NEGRI, GIAI, MAGISTRELLI, PETERLINI. – Il Senato,

premesso che:

il premio Nobel per la pace Daw Aung San Suu Kyi, *leader* della Lega nazionale per la democrazia, è da 13 anni agli arresti domiciliari;

in questo ultimo anno il numero dei detenuti politici è passato da 1.100 ad oltre 2.130 e questi sono vittime di torture, maltrattamenti e pesantissime condizioni carcerarie incluso il ricorso diffuso alla tortura e ai lavori forzati;

negli ultimi due mesi sono stati condannati a pene detentive che vanno sino a 68 anni di carcere 186 detenuti politici, membri del NLD, della cosiddetta «Generazione '88»; tra essi sindacalisti, attori, giornalisti, monaci che hanno la sola responsabilità di aver tentato di esprimere libe-

ramente la loro opinione nelle cosiddetta «rivoluzione zafferano» del settembre 2007;

l'appello del 3 ottobre 2008 di Navanethem Pillay, recentemente nominato Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha chiesto alle autorità militari birmane il rilascio di tutti i prigionieri;

l'appello al Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon di 112 ex capi di Stato e di Governo chiede la liberazione immediata e incondizionata di tutti i detenuti politici inclusa Daw Aung San Suu Kyi;

la Giunta militare birmana rifiuta deliberatamente di adottare qualsiasi misura preventiva o di salvaguardia contro la grave carestia che sta minacciando lo Stato di Chin nella parte occidentale del Paese;

secondo l'autorevole rapporto della Campagna internazionale per la messa al bando delle mine, la Birmania è uno dei due Paesi al mondo il cui esercito continua ad usare mine antiuomo; nel 2007 le vittime delle mine sono aumentate del 76 per cento e il regime sta incrementando la presenza di campi minati soprattutto al confine tra Birmania e Bangladesh;

come denunciato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), si perpetua nel Paese la pratica del lavoro forzato e la Giunta militare utilizza direttamente ed indirettamente il lavoro forzato per la costruzione di strade, dighe e la ricostruzione delle zone colpite dal ciclone Nargis; a dieci anni dalle raccomandazioni della Commissione di inchiesta dell'ILO, la Giunta militare non ha adottato alcuna delle raccomandazioni per l'eliminazione del lavoro forzato;

la medesima Commissione di inchiesta dell'ILO ha dichiarato il lavoro forzato come un crimine contro l'umanità e il Consiglio di amministrazione ha deciso di mantenere aperta la possibilità di chiedere un parere consultivo urgente alla Corte Internazionale di giustizia per la violazione della Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e le istituzioni internazionali, i Governi, gli imprenditori e le parti sociali sono chiamate a rivedere i propri rapporti con la Birmania in modo da evitare che questi possano contribuire al lavoro forzato;

la Giunta militare birmana continua a reclutare bambini soldato;

la Commissione dell'ILO sulla libertà sindacale ha presentato le conclusioni del suo lavoro e ha condannato duramente, nella sessione di novembre 2008, la Giunta militare per la violazione di questo diritto umano fondamentale, attraverso la condanna all'ergastolo di sindacalisti e la definizione del sindacato birmano come organizzazione terrorista;

le autorità militari birmane continuano le deportazioni forzate di migliaia di abitanti dei villaggi e le violenze e le intimidazioni hanno prodotto un aumento del numero dei rifugiati interni e nei Paesi limitrofi che spesso cadono vittima di traffici di esseri umani e di sfruttamento sessuale ed economico;

la Commissione dell'ONU sulle donne (CEDAW) ha condannato la cultura di impunità nel trattamento dei perpetratori degli stupri;

la situazione dei diritti umani è ulteriormente deteriorata e, nonostante le raccomandazioni delle istituzioni internazionali, la repressione politica continua incessantemente;

il Segretario generale delle Nazioni Unite ha annunciato la decisione di rinunciare alla prevista visita in Birmania, che sarebbe dovuta avvenire entro il mese di dicembre 2008, a causa dell'assenza dei presupposti che permettessero la ripresa del dialogo;

l'inviato speciale dell'Unione europea per la Birmania, Piero Fassino, ha riaffermato il disappunto della comunità internazionale di fronte all'atteggiamento della Giunta, e la comunità internazionale non ha intenzione di arrendersi allo *status quo* né può accettare un Paese ridotto alla fame e privo di ogni libertà civile;

durante il ciclone Nargis le autorità birmane hanno impedito per lungo tempo l'accesso nel Paese di esperti e di organizzazioni umanitarie per la gestione dell'emergenza;

le Nazioni Unite hanno reso noto nell'agosto 2008 che le autorità militari birmane si erano appropriate in modo illecito di una parte di aiuti umanitari destinati alla Birmania applicando falsi tassi di cambio;

a seguito del tempestivo intervento del Segretario generale dell'ONU vi è stata un'apertura limitata alle organizzazioni internazionali;

le autorità militari birmane hanno bloccato l'accesso via *Internet* ai mezzi di comunicazione liberi, hanno vietato la diffusione delle fonti di informazione indipendenti e hanno arrestato i cosiddetti «cyberdissidenti» per aver tentato di esprimere liberamente le loro opinioni politiche;

nonostante la gravissima crisi umanitaria determinata dal ciclone Nargis, e l'assenza delle condizioni minime di trasparenza e di rispetto degli *standard* internazionali, le autorità birmane hanno deciso di tenere un *referendum* per l'approvazione della bozza di costituzione il 10 maggio in tutto il Paese ed il 24 maggio 2008 nelle zone colpite dal ciclone;

dai rapporti ricevuti dalle organizzazioni democratiche si sono registrate diffuse minacce, ritorsioni e situazioni nelle quali le schede del *referendum* erano state già votate;

l'auspicato dialogo con le forze democratiche, con i rappresentanti delle minoranze etniche e della Lega nazionale della democrazia non ha avuto luogo; la bozza di costituzione non è stata frutto di un dialogo inclusivo e democratico, e la stessa mira a garantire la prosecuzione del potere politico dei militari e a limitare e condizionare pesantemente lo sviluppo di istituzioni pienamente democratiche;

la Giunta militare si è impegnata a costruire un reattore nucleare e tali responsabilità non sono state affidate al Ministro dell'energia ma al Ministro della difesa, creando i presupposti perchè tale reattore sia destinato a scopi militari;

numerose iniziative sono state assunte in Italia, in modo particolare dagli Enti locali, per il sostegno al popolo birmano e ad Aung San Suu Kyi, conferendo a lei e ad altri detenuti politici la cittadinanza onoraria;

i diritti umani fondamentali – come riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale, sanciti dalle Dichiarazioni delle Nazioni Unite e richiamati nel Trattato per la Costituzione dell'Europa – rappresentano l'orizzonte comune dei popoli di tutto il mondo e devono costituire un riferimento costante per la politica internazionale e, in particolare, per l'iniziativa

dei governi democratici nei confronti dei Paesi in cui tali diritti sono disconosciuti e conculcati;

il diritto alla libertà in tutte le sue manifestazioni è un bene universale che non conosce confini geografici, in quanto appartenente all'intera famiglia umana e al futuro delle nuove generazioni;

particolare rilievo assume il richiamo ai diritti umani universali con riferimento alle donne, come espressamente sancito dalle Conferenze mondiali dell'ONU e in particolare dalla Conferenza di Pechino nel 1995;

il 10 dicembre 2008 ricorre il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

auspicando che:

vi sia la immediata e incondizionata liberazione di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, agli arresti domiciliari da 13 anni;

vi sia l'immediata liberazione di tutti prigionieri politici;

siano fornite cure mediche ai prigionieri politici e il Comitato Internazionale della Croce Rossa possa riprendere le visite;

il Segretario generale dell'ONU metta in atto con urgenza tutte le iniziative necessarie, compresa una risoluzione del Consiglio di sicurezza, al fine di poter sbloccare la gravissima situazione di stallo attuale e ottenere la liberazione di tutti i detenuti politici, affinché sia avviato un vero dialogo tripartito con tutte le forze politiche democratiche e la *leader* Aung San Suu Kyi, siano fissate scadenze e parametri per le riforme e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adotti ulteriori misure nei confronti della Birmania in caso di mancato rispetto delle scadenze e dei parametri stabiliti;

gli Stati dell'ASEAN (Associazione dei Paesi del Sud Est asiatico) rafforzino l'iniziativa politica e diplomatica nei confronti della giunta militare per il rilascio dei detenuti politici e l'avvio di un concreto dialogo tripartito;

sia condannata fermamente la pulizia etnica perpetrata contro le minoranze etniche e in particolare i Karen;

siano invalidati i risultati del *referendum* del 10 maggio 2008 e la costituzione conseguentemente approvata, richiedendo all'Unione europea di mettere in atto tutte le iniziative necessarie ad evitare che la Giunta militare promuova le elezioni del 2010 sulla base di una costituzione elaborata senza tutte le parti interessate e che prevede istituzioni in cui l'esercito continua a mantenere un peso preponderante, e senza aver messo in atto un vero dialogo per la democrazia;

sia espressa viva preoccupazione per il fatto che l'organo investigativo istituito dalla Giunta militare per indagare sulle morti, gli arresti e le sparizioni legate alle manifestazioni pacifiche del settembre 2007 non abbia fornito alcun risultato e sia chiesto alle autorità birmane di facilitare le operazioni di una commissione investigativa patrocinata dalle Nazioni Unite;

siano sollecitati i Governi di Cina, India e Russia ad utilizzare nei confronti delle autorità birmane i considerevoli mezzi di pressione economici e politici di cui dispongono al fine di favorire il conseguimento di

progressi sostanziali nel paese e invitandoli a cessare di fornire armi e altre risorse strategiche;

sia espressa forte preoccupazione per la costruzione di un reattore nucleare sperimentale e si chieda all’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) di porre in atto tutte le verifiche necessarie ad evitare che si costruisca un reattore a fini militari,

impegna il Governo:

ad agire in seno al Consiglio europeo per il rafforzamento delle sanzioni economiche mirate dell’Unione europea al fine di includere nei settori interessati dalle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 194/2008, del 25 febbraio 2008, il divieto di accesso ai servizi bancari internazionali per le imprese e i conglomerati di proprietà dei militari birmani o strettamente legati agli stessi, la sospensione di tutte le importazioni di prodotti tessili fabbricati in Birmania, l’impedimento all’accesso per alcuni generali e le loro famiglie alle possibilità commerciali, alle cure sanitarie, agli acquisti di merci e all’istruzione all’estero;

a mettere in atto attraverso lo strumento della cooperazione allo sviluppo non solo iniziative di aiuto umanitario ma anche programmi mirati al sostegno e al rafforzamento delle organizzazioni democratiche birmane in esilio al fine di aumentare la loro capacità di promozione di attività di denuncia delle violazioni dei diritti umani e del lavoro e di iniziativa democratica;

ad agire in tutte le sedi internazionali per sostenere l’avvio del dialogo tra le parti interessate ad una rapida transizione verso la democrazia in Birmania.

(1-00073)

Interpellanze

CECCANTI, MARINO Mauro Maria, CHIAROMONTE, PORETTI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO, NEGRI, MOLINARI, LUMIA, SANNA, MORANDO, PROCACCI, AGOSTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno.* – Premesso che:

il Governo ha già annunciato l’intenzione di accorpare uno dei turni delle elezioni amministrative della prossima primavera con le elezioni europee del prossimo giugno 2009;

i *referendum* elettorali già dichiarati ammissibili e già indetti per la primavera 2008 sono stati sospesi a causa dello scioglimento anticipato delle Camere;

la crisi economica impone di modulare le scadenze elettorali in modo ancor più attento del solito per esigenze di risparmio della collettività, in modo da utilizzare le risorse così risparmiate a fini di utilità pubblica;

la legge n. 352 del 1970 che regola i *referendum* impedisce esclusivamente, all’articolo 31, l’abbinamento tra *referendum* ed elezioni politiche;

le esperienze degli altri Paesi, compresa quella delle recenti elezioni americane con numerosi *referendum* statali svoltisi in contemporanea alle elezioni presidenziali e legislative, rilevano che appare perfettamente congruo cumulare diverse scadenze elettorali, anche perché l'elettorato appare pienamente in grado di esprimere valutazioni differenziate anche su elezioni che avvengano contestualmente, come dimostra anche la recente storia elettorale italiana,

si chiede di sapere se il Governo ritenga opportuno e meritorio proporre l'accorpamento nella scadenza già prevista per i giorni 6 e 7 giugno 2009 anche lo svolgimento dei *referendum* elettorali alle già previste consultazioni amministrative ed europee.

(2-00048)

Interrogazioni

VITA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato in seguito dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, ha introdotto l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), che rappresenta una delle principali voci di entrata per il bilancio delle province;

in relazione alla determinazione del tributo, il comma 11 dell'articolo 56 del suddetto decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce che la tariffa base dell'IPT è stabilita con apposito decreto del Ministro delle finanze;

alle province è demandata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di aumentare la tariffa dell'IPT, nei limiti della propria potestà regolamentare, nella misura massima del 30 per cento del livello base stabilito con decreto del Ministro delle finanze;

considerato che:

le province possono prevedere che parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa base dell'IPT siano destinate a specifiche agevolazioni a favore di determinate categorie di soggetti;

tale facoltà è stata riconosciuta dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 3 agosto 2004 indirizzata alla Provincia di Roma;

rilevato che la Provincia di Firenze, con delibera del Consiglio provinciale n. 87 del 26 maggio 2008, ha stabilito la riduzione del 30 per cento della tariffa base sull'IPT, così come determinata dal decreto del Ministro delle finanze del 27 novembre 1998, n. 435, per alcune specifiche categorie di soggetti,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano chiarire, in presenza di evidenti situazioni di incertezza interpretativa dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, quali siano le modalità di determinazione della tariffa base dell'IPT e se sia effettivamente nella pote-

stà delle province stabilire una riduzione della medesima tariffa base, anche qualora destinata a favore di determinate categorie di soggetti.

(3-00441)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FAZZONE, FASANO, IZZO, NESSA, MAZZARACCHIO, COMPAGNA, BARELLI, ALLEGRINI, DE LILLO, ESPOSITO, DI GIACOMO, SANCIU, VICECONTE, CICOLANI, GENTILE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

è risaputo che tutti gli addetti di Pubblica Sicurezza devono obbligatoriamente, durante la loro attività, indossare una divisa identificativa che deve essere mantenuta pulita e in perfetto ordine;

le problematiche relative alle retribuzioni degli addetti alla Pubblica sicurezza sono da tutti conosciute;

risulta che il lavaggio e stiro delle divise sia in carico al singolo addetto che ne sopporta direttamente il costo e pertanto con parte della propria retribuzione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intendano adottare per permettere agli addetti di non dover utilizzare parte della propria retribuzione per il servizio di lavaggio e stiro delle divise in dotazione ma di proprietà della pubblica amministrazione.

(4-00912)

BOSCETTO, BENEDETTI VALENTINI, VALENTINO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il tenore Giuseppe Filianoti è stato scritturato dal Teatro «La Scala» di Milano, ente lirico sovvenzionato dallo Stato, per esibirsi alla «prima» del Don Carlo di Giuseppe Verdi;

il giorno prima del debutto è stato esonerato dalla direzione de «La Scala» e sostituito con il tenore Stuart Neil;

quando il Filianoti ha protestato per il trattamento ricevuto gli è stato risposto, dalla Direzione del Teatro, che a seguito di quelle proteste non avrebbe cantato neppure nelle repliche;

ciò appare una vera e propria ritorsione che ha il sapore della ripicca, nei confronti di un professionista di altissimo livello, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo;

avendo il Filianoti un contratto per più serate, appare evidente che «La Scala» ha usato malissimo, in questa occasione, il denaro pubblico, dovendo remunerare un artista che non farà cantare, senza dimenticare il danno morale arrecato al cantante ed all'immagine dei tenori italiani nel mondo;

a nulla rileva, nel giudizio sulla gestione del caso da parte del Teatro «La Scala», la nobile dichiarazione di Filianoti, resa successivamente in un'intervista pubblicata sul quotidiano «Il Giorno» del 10 dicembre 2008, di rinunciare al suo «cachet»,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per il futuro onde evitare il ripetersi di episodi, del genere di quello in esame, ad avviso degli interroganti, di mala gestione del pubblico denaro da parte di enti lirici sovvenzionati dallo Stato.

(4-00913)

CASTRO, SALTAMARTINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

le associazioni di categoria delle imprese di autoservizio e dei *bus operator* denunciano da tempo un fenomeno criminale grave per le sue dimensioni e inquietante per le sue ramificazioni internazionali: i furti delle autocorriere adibite al trasporto turistico;

negli ultimi due anni risultano rubati, secondo i dati forniti dagli operatori professionali del settore, circa 1.500 pullman, ciascuno del valore medio di 150.000/180.000 euro;

i furti dei mezzi sono concentrati nel Nord del Paese, e in particolare nell'area tra il Veneto e la Lombardia orientale, e sarebbero eseguiti – a quel ch'è dato desumere dal *modus operandi* - da organizzazioni criminali internazionali (presumibilmente moldave) che poi «riciclano» i mezzi, dopo averli adeguatamente camuffati, presso le aziende di compiacenti *tour operator* dei Paesi dell'Est europeo (i quali li utilizzerebbero per trasportare i viaggiatori da quei Paesi in Italia);

i danni arrecati da tali furti agli operatori italiani sono assai gravi sia dal punto di vista finanziario (spesso i mezzi non sono assicurati, anche a cagione della dilatazione dei costi generata dal rischio elevato), sia dal punto di vista dei disservizi alla clientela e la relativa ricaduta nella qualità e nel fatturato,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda promuovere iniziative finalizzate a far sì che le Forze dell'ordine, e segnatamente la Polizia stradale, attivino presidi investigativi e interventi di controllo mirati, specifici e prioritari al fine di porre un freno all'attività delle bande criminali internazionali dedite al furto massivo e sistematico degli autobus degli operatori turistici italiani.

(4-00914)

FRANCO Paolo. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa nella giornata odierna, un giovane operaio di Velo D'Astico (Vicenza) è in coma dopo il pestaggio subito da parte di tre rumeni; l'operaio era intervenuto nella lite, scoppiata davanti ad un bar del Vicentino, per difendere alcuni amici che erano stati aggrediti dai romeni;

i tre rumeni responsabili del pestaggio sono stati immediatamente tratti in arresto dai Carabinieri per tentato omicidio; su di loro pendeva già una denuncia per lesioni;

il fatto rappresenta solo l'ennesimo episodio di violenza gratuita ed ingiustificata che vede come protagonisti stranieri, responsabili di atti di crudeltà inaudita a danno di cittadini italiani;

è conseguentemente auspicabile che la magistratura sappia comminare provvedimenti esemplari nei confronti dei responsabili di siffatte nefandezze, in quanto contro tali atti non vi può essere alcuna forma di tolleranza;

siffatti episodi rischiano di alimentare una ulteriore recrudescenza negli atti di discriminazione razziale nei confronti degli extra-comunitari che invece nel nostro Paese vivono e lavorano nel rispetto della legalità,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di prevenire siffatti episodi di violenza gratuita ed ingiustificata ad opera di stranieri extra-comunitari, elevando i controlli nei confronti in particolare dei recidivi al fine di garantire più elevati livelli di sicurezza per i cittadini italiani.

(4-00915)

VALENTINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il «Corriere della Sera» del 10 dicembre 2008 ha riportato la notizia di un sequestro avvenuto nel corso della perquisizione subita dal dottor Curcio, Sostituto Procuratore della Repubblica di Catanzaro, relativo a documentazione estranea alle vicende per le quali si dava corso a quell'atto investigativo da parte della Procura della Repubblica di Salerno;

tale documentazione afferiva a delicatissime indagini condotte dal dottor Curcio in tema di spaccio internazionale di stupefacenti nel cui contesto sarebbero operanti alcuni agenti di polizia giudiziaria riusciti ad infiltrarsi nell'associazione criminale oggetto dell'indagine;

secondo quanto diffuso, i nomi degli agenti erano contenuti nel documento sottoposto a sequestro;

il dottor Curcio, benché umiliato dalle sconvolgenti modalità della perquisizione subita (ormai acquisite alla cognizione dell'opinione pubblica), rappresentava cosa fossero quei documenti, la loro assoluta estraneità alle vicende per le quali l'autorità giudiziaria di Salerno procedeva, il pericolo che l'eventuale divulgazione producesse grave ed irrimediabile nocumento per coloro che, ponendo a rischio la propria incolumità, stavano compiendo delicatissime investigazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda avviare, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare le possibili, gravi conseguenze del sequestro in questione ricaduto su atti clamorosamente estranei alla nota indagine della magistratura salernitana;

se non intenda verificare con la massima puntualità come sia avvenuto tale specifico evento che, se confermato, oltre a sottolineare l'assoluta carenza di regole che ha caratterizzato l'attività dei magistrati di Salerno, ha creato pericoli gravissimi sia per gli uomini coraggiosamente impegnati nell'indagine condotta dal dottor Curcio che per la sua migliore conclusione, atteso che la segretezza è sostanzialmente venuta meno a cagione dell'improvvida ed incomprensibile condotta sopra ricordata.

(4-00916)

DE TONI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e trasporti, della giustizia e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la strada statale 42 del Tonale e della Mendola è una strada di grande comunicazione del Nord Italia che collega la Pianura Padana all'Alto Adige, percorrendo quattro valli alpine, la Val Cavallina, la Valle Camonica, la Val di Sole e la Valle di Non;

il viadotto del 4° 5° 6° lotto della strada statale 42 è una variante di otto chilometri che è stata pensata e costruita per aggirare tre comuni dell'Alta Val Camonica al fine di alleggerire il traffico lungo la statale per il Tonale;

il 27 giugno 2005, dopo quasi dieci anni di lavori bloccati, si è proceduto alle prove di carico per il collaudo di una rampa del viadotto del 4° 5° 6° lotto della strada statale 42, svincolo sud, in località Capodiponte (Brescia);

durante le operazioni di collaudo è crollato un impalcato realizzato dal raggruppamento di imprese Cosiac-Ghella-Ferrari, provocando il ribaltamento degli automezzi incaricati delle prove;

nel crollo della rampa soggetta al collaudo vengono coinvolti sei autisti: alcuni riescono a mettersi fuori pericolo, altri subiscono delle ferite, uno viene soccorso e portato in gravi condizioni con l'eliambulanza all'ospedale di Sondalo, mentre per un altro non c'è scampo;

secondo quanto appreso dalla stampa locale, sembra che un forte sentimento di ira sia stato manifestato da diverse parti che chiedono giustizia per le vittime dell'incidente del 27 giugno 2005 e per i loro congiunti;

tale sentimento è stato causato dall'impressione che, dall'incidente ad oggi, in pochi sappiano e si interessino delle conseguenze e dei danni subiti dalle famiglie per la perdita del proprio congiunto e di chi, come Bortolo Regazzoli, appena terminato il periodo di astensione dal lavoro per l'infortunio si è visto comunicare il licenziamento a causa dell'inidoneità al lavoro, provocata proprio dall'incidente del 27 giugno 2005 e, ancora, della mancata fissazione del processo giudiziario per i familiari del lavoratore deceduto e del lavoratore che rimase gravemente ferito;

al riguardo Domenico Ghirardi, segretario generale della Cgil di Valcamonica e Sebino, per quanto risulta all'interrogante, ha indirizzato una lettera aperta al Procuratore della Repubblica di Brescia Giancarlo Tarquini, al prefetto Francesco Paolo Tronca, al Presidente della Comunità montana della Valcamonica Alessandro Bonomelli e al Sindaco di Capodiponte Francesco Manella dichiarando: «Mentre si parla dell'imminente ripresa dei lavori, che ci porta a credere che le indagini per accertare la responsabilità siano quindi state concluse, a livello giudiziario, il processo per ottenere giustizia per i familiari del lavoratore deceduto e del lavoratore che rimase ferito gravemente non è stato ancora fissato. Gli interessati non si sono visti riconosciuti nemmeno in via extragiudiziale i danni patiti; anche perché le ditte incaricate dall'Anas e le assicurazioni interessate continuano a rimpallarsi le responsabilità» e «su quel pilone del viadotto avevamo scritto *Vergogna* a causa dei continui ritardi e delle inadem-

pienze che vedono un'opera viabilistica appaltata nel lontano 1992 ancora incompiuta. Quella scritta qualcuno si è sentito in dovere di farla coprire, altri pensano che alla luce della ripresa dei lavori del completamento dell'infrastruttura in questione, quell'opera pubblica debba essere dedicata alla memoria di chi ha perso la vita su quel cantiere. Noi riteniamo quest'ultimo gesto di posare una targa in ricordo di Gianfranco Bariselli Maffignoli un atto importante di sensibilità e di attenzione verso chi ha sacrificato la propria vita per il lavoro»;

considerato che:

in particolare, mentre Gianfranco Bariselli Maffignoli era alla guida di un camion e stava collaudando, con altri colleghi di diverse ditte e per conto dell'Anas, la rampa del viadotto del 4-5-6 lotto della strada statale 42, svincolo sud, in località Capodiponte, provincia di Brescia, il manufatto crollò;

Gianfranco Bariselli Maffignoli morì sul colpo e il cedimento coinvolse Protasio Duglia, allora trentaquattrenne di Ceto, Walter Mora, trentenne di Malegno, Gianmario Lanzetti, un trentottenne di Ceto, Gianpietro Formentelli, un 46enne di Ono San Pietro e Bortolo Regazzoli, un cevese di 49 anni;

Regazzoli, contrariamente agli altri autisti che riportarono lievi ferite, rimase intrappolato nella cabina di guida del camion e venne ricoverato in gravi condizioni a Sondalo;

Maffignoli guidava il penultimo dei mezzi che in colonna dovevano eseguire la terza manovra di collaudo, necessario alle aziende che avevano il compito di proseguire i lavori di verificare l'idoneità delle opere fino ad allora realizzate. Al momento del crollo la vittima si trovava a piedi sullo svincolo con gli altri colleghi. Lo sfortunato autista camuno fece appena in tempo ad avvertire Protasio Duglia di mettersi in salvo: non trovando un appiglio precipitò nel vuoto, finendo orribilmente schiacciato da uno dei mezzi pesanti;

la Procura di Brescia ordinò il sequestro del cantiere e avviò immediatamente un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio e disastro colposo;

inchieste tecniche furono avviate anche dall'Anas e dal Ministero delle infrastrutture che insediarono commissioni di indagine;

nonostante siano passati tre anni dalla tragedia, il troncone di svincolo crollato è ancora lì adagiato su un fianco;

secondo quanto appreso dalla stampa, l'inchiesta giudiziaria affidata al pubblico ministero Gianfranco Gallo, attualmente distaccato in Kosovo, non ha ancora prodotto risultati;

il Sindaco di Capodiponte, Francesco Manella, nella trasmissione di Rai Uno «Effetto Sabato» ha proposto l'intitolazione a Gianfranco Bariselli Maffignoli della nuova galleria che parte proprio in prossimità dello svincolo crollato fino a Berzo Demo;

l'Anas ha collaborato attivamente con la magistratura per ricostruire la dinamica dei fatti e prima dell'incidente aveva già rescisso in danno il contratto con il raggruppamento di imprese Cosiac-Ghella-Ferrari, per gravi inadempienze, procedendo al riappalto dei lavori;

le prove di carico si erano rese necessarie proprio per verificare da parte dell'Anas la qualità delle opere già realizzate;

da quanto informano le cronache, ci sono voluti dieci anni prima del collaudo del 25 giugno 2005, perché l'appalto concesso dall'Anas ad un raggruppamento di imprese si era fermato a fronte di un contenzioso che ha portato alla stessa rescissione dell'appalto per gravi inadempienze contrattuali;

il 27 giugno 2005, per l'impresa che aveva vinto il nuovo appalto per circa 140 milioni di euro, subentrando alla precedente, era il giorno del collaudo della stabilità del viadotto,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto descritto in premessa;

se ne siano a conoscenza i Ministri in indirizzo;

se, in presenza di tanti dubbi verso il consorzio di imprese che avevano costruito il viadotto, siano allora state adottate misure adeguate per evitare ciò che è accaduto;

se, dopo la situazione determinatasi, siano stati verificati i lavori realizzati al fine di evitare altri simili eventi;

se e quando verranno accertate le eventuali responsabilità;

quali provvedimenti urgenti, per quanto di competenza, intenda assumere il Governo al fine di garantire le modalità con le quali si affidano gli appalti;

se e quando sarà prevedibile ottenere il risarcimento per le vittime;

se i Ministri non ritengano opportuno, alla luce di quanto descritto, porre in essere ogni atto di loro competenza al fine di assicurare giustizia per le vittime, a livello giudiziario ed extragiudiziale, per i danni subiti a seguito dell'incidente del 27 giugno 2005;

se i Ministri per le loro competenze ritengano l'inaugurazione del viadotto alla memoria di chi ha perso la vita durante le operazioni di collaudo del viadotto un atto dovuto di sensibilità.

(4-00917)

GRAMAZIO. – Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le Regioni. – Premesso che:

in un'interrogazione il consigliere regionale del Lazio Tommaso Luzzi, componente della Commissione sanità, denuncia lo strano intreccio che esisterebbe nel territorio della Azienda sanitaria locale RM/H (Castelli Romani) in relazione all'organizzazione di un convegno che avrà luogo il 13 dicembre 2008 presso l'Ospedale «Cartoni» di Rocca Priora (Roma);

detto convegno sarebbe sponsorizzato dall'Associazione Nuovi Castelli Romani, il cui responsabile sarebbe Ettore Pompili, assunto a tempo indeterminato dal 1° novembre 2008 dalla Azienda sanitaria locale RM/H, promotrice insieme all'Associazione predetta del citato convegno;

l'assunzione di Ettore Pompili, afferma il consigliere Luzzi, sarebbe avvenuta durante il periodo in cui il presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo aveva fatto espresso divieto ai direttori generali delle

aziende di adottare ogni provvedimento che comportasse costi aggiuntivi ai bilanci delle aziende sanitarie locali;

il signor Pompili proverrebbe dall'Ospedale «Cristo Re» di Roma e svolgerebbe contemporaneamente le funzioni di dirigente amministrativo dell'Azienda sanitaria locale RM/H e di presidente dell'Associazione Nuovi Castelli Romani,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se e quali iniziative intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di verificare la legittimità dell'assunzione del signor Pompili e se lo stesso non si trovi in una chiara situazione di conflitto di interessi, essendo controllore del controllato, in quanto responsabile dell'Associazione Nuovi Castelli Romani.

(4-00918)

